298.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 GIUGNO 1970

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **LUZZATTO**

INDICE

PAG.

Congedi 18289

Disegni di legge:

(*Approvazione in Commissione*) . . . 18330
(*Presentazione*) 18317

Disegno di legge (*Seguito della discussione*):

Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria (1639) 18289

PRESIDENTE 18289
ALLEGRI 18289
LENTI 18294
MACCHIAVELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 18294, 18295, 18296, 18298, 18303, 18304, 18308, 18309, 18321, 18322
PRETI, *Ministro delle finanze* . 18316, 18321
SCIANATICO 18324
SERRENTINO 18317
TANTALO 18305
TUCCARI 18310

Proposte di legge:

(*Ritiro*) 18289
(*Svolgimento*) 18289

Interrogazioni e interpellanze (*Annunzio*) . 18330

Inversione dell'ordine del giorno:

PRESIDENTE 18305

Presidente del Consiglio dei ministri (*Trasmissione di documento*) 18289

Votazione segreta di un disegno di legge . . 18305

Ordine del giorno della seduta di domani . . 18330

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 16.

D'ALESSIO, *Segretario ff.*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Bensi, Calvetti, Cattanei, Dell'Andro, Elkan, Felici, Fusaro, Scarlato e Tarabini.

(*I congedi sono concessi*).

Ritiro di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Durand de la Penne ha dichiarato di ritirare la seguente proposta di legge:

« Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica » (1761).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 17 giugno 1970, ha informato di aver trasmesso all'onorevole Presidente del Senato copia della documentazione relativa ai contatti intervenuti tra i rappresentanti del Governo italiano e quelli della Santa Sede sul problema della interpretazione dell'articolo 34 del concordato.

Tale documentazione è stata inviata per opportuna conoscenza alla Camera e distribuita agli onorevoli deputati.

Svolgimento di proposte di legge.

La Camera accorda la presa in considerazione alle seguenti proposte di legge, per le quali i presentatori si rimettono alle relazioni scritte e il Governo, con le consuete riserve, non si oppone:

BRIZIOLI: « Costituzione di un fondo regionale di garanzia per le piccole attività economiche » (706);

BRIZIOLI: « Estensione alla piccola pesca della esenzione dall'imposta di fabbricazione sui carburanti » (2002);

DEGAN e BOLDRIN: « Agevolazioni fiscali sui carburanti per i natanti adibiti alla pesca nelle lagune costiere » (1486);

BALLARIN, VIANELLO, CHINELLO, LIZZERO, GIACHINI, FASOLI, DE LAURENTIIS, SKERK, PIRASTU e FOSCARINI: « Estensione ai pescatori della piccola pesca delle agevolazioni fiscali per l'uso dei carburanti » (1841).

Seguito della discussione del disegno di legge: Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria (1639).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione: « Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria ».

È iscritto a parlare l'onorevole Allegri. Ne ha facoltà.

ALLEGRI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, il disegno di legge n. 1639 che abbiamo incominciato a discutere e che ci accingiamo ad approvare, riguarda la riforma tributaria, la quale è una di quelle riforme veramente indispensabili per modernizzare e razionalizzare, nel delicato settore fiscale, le strutture del nostro Stato, ed oggi assume una particolare importanza in quanto involge gli interessi di tutta la popolazione attiva italiana e si impone come impellente e indilazionabile necessità ad una società in avanzato sviluppo economico. Sotto gli aspetti anzi della giustizia tributaria e della più razionale distribuzione del carico fiscale, la lungamente attesa ed auspicata riforma polarizza l'attenzione non solo degli ambienti politici del paese, degli studiosi e dei tecnici, ma anche di tutti i cittadini di ogni estrazione sociale, ricchi o poveri che siano, e soprattutto degli operatori economici sensibili

ad ogni ingiustizia o, meglio, ad ogni sperequazione fiscale, i quali giustamente ambiscono ad un sistema tributario che non inaridisca le fonti produttive dei redditi, che sia informato ai princìpi dell'economicità, che consenta lo sviluppo delle imprese o almeno ne assicuri la vitalità, anche nell'interesse generale del paese.

Gli operatori economici - nella grande maggioranza non scettici, né sospettosi delle novità - lecitamente si domandano, quindi, se il disegnato sistema possa conseguire siffatti obiettivi ponendosi quale efficiente strumento di una migliore perequazione tributaria, oltre che di freno all'attuale disordinata pressione fiscale, divenuta ormai eccessiva e quasi insostenibile specialmente per i ceti meno abbienti, sotto la spinta dei crescenti bisogni pubblici e del conseguente smodato ingigantirsi della spesa pubblica, così spesso noncurante delle reali risorse finanziarie della comunità nazionale.

Dopo l'attento esame del disegno e della relazione ministeriale che lo accompagna, dopo gli unanimi consensi che esso ha ottenuto tanto da parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, quanto da parte di studiosi e di esperti della materia, consensi seppure commisti a qualche riserva o perplessità suggerita soprattutto da pratiche difficoltà circa i modi ed i tempi di attuazione, dopo che il disegno medesimo, prima di essere riproposto alla discussione parlamentare, è stato in più parti modificato ed integrato, specie sotto l'aspetto tecnico, per tener conto delle osservazioni e dei pareri espressi dal suddetto Consiglio e dalla Commissione finanze e tesoro di questa Camera durante la precedente legislatura, nonché dalla stampa specializzata e dall'opinione pubblica, mi sembra lecito ed obiettivo il convincimento che la risposta a tali interrogativi non possa essere che, in linea di massima, positiva, ove si ponga mente altresì ai princìpi generali cui s'ispira la riforma ed alle caratteristiche particolari degli istituendi tributi.

Infatti, il disegno di legge delegante è molto circostanziato, componendosi di sedici lunghi e densissimi articoli, ognuno dei quali enuncia, con estrema minuzia, i criteri che il potere esecutivo dovrà seguire nell'emanazione della legge delegata per la attuazione delle varie parti della riforma.

Troppo lunga sarebbe la disamina di tali criteri; ma si può dire che essi tendono, in sintesi, a quattro ordini di finalità:

1) la necessità di conferire all'ordinamento tributario le caratteristiche richieste dalla Costituzione della Repubblica, nel rispetto, cioè, del principio contenuto nell'articolo 53, secondo il quale « tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività »;

2) la necessità di realizzare uno dei più importanti obiettivi della programmazione economica, con particolare riguardo alle esigenze economiche nei confronti della produzione e del suo sviluppo;

3) l'obbligo dell'osservanza degli impegni assunti dallo Stato italiano ai fini dell'armonizzazione fiscale nell'ambito della Comunità economica europea, armonizzazione che vuol significare « ravvicinamento » della legislazione dei paesi membri della CEE in materia di imposte ed eliminazione delle distorsioni fiscali, quale una delle più importanti misure per assicurare, a breve termine, la neutralità della concorrenza del mercato comune e, a più lungo termine, l'integrazione economica;

4) l'esigenza di improntare il sistema tributario ad una netta semplificazione, mediante una riduzione assai notevole delle imposte e tasse vigenti, di conseguire una maggiore perequazione fra le varie categorie di contribuenti, di reprimere l'evasione, di limitare drasticamente le esenzioni e le agevolazioni e di conferire al sistema stesso gli avvertiti requisiti della generalità, della chiarezza, della certezza dell'obbligazione tributaria e della comodità degli adempimenti da parte dei soggetti.

Interessa, quindi, notare che il disegno di legge-delega non solo intende sodisfare impegni costituzionali ed internazionali, ma si propone anche di radicalmente riformare un sistema vecchio ormai di un secolo e che, nonostante qualche miglioramento ottenuto dalle precedenti riforme, nonostante generosi innesti e parziali tentativi di revisione, nonostante la periodica formazione di qualche testo unico, a sua volta rapidamente superato da leggi e « leggine » modificative e integrative o interpretative, creanti, ad assoluto scapito della chiarezza, un mosaico di norme di ardua cognizione da parte della massa dei contribuenti e, talora, degli esperti e degli stessi funzionari finanziari, si asside su canoni superati dai tempi ed accoglie ancora una selva intricata di tributi, dei quali alcuni antieconomici, altri irrazionali ed altri, infine, alterati via via sotto l'incalzare delle necessità di bilancio degli enti impositori. Invero, l'attuale strutturazione della imposizione è an-

cora quella del periodo 1862-1880, cui si sono aggiunte, dal 1925, l'imposta complementare progressiva sul reddito – timido tentativo d'imposizione personale progressiva – e l'imposta sulle società e sulle obbligazioni, dal 1954, nonché varie sovraimposte e addizionali. E parimenti dicasi per la strutturazione attuale dell'imposizione indiretta.

Per quanto concerne, poi, la congerie delle leggi, specialmente in materia della predetta imposizione, basti notare che, per la sola imposta generale sull'entrata (IGE), alla legge organica del 19 giugno 1940, n. 762, sono seguite, nell'arco di circa 30 anni, 108 leggi modificative, 14 disposizioni regolamentari, 10 decreti ministeriali, riguardanti il regime fiscale di centinaia di merci e prodotti, questioni controverse e fattispecie particolari di carattere oggettivo e soggettivo.

Appare così commendevole il progetto di sopprimere moltissima parte dei tributi vigenti, mediante l'instaurazione di un sistema che si articola sulla base, moderna e più razionale, di pochissime imposte. Talché, sotto questo profilo, bisogna riconoscere che si tende a semplificare al massimo l'attuale ordinamento impositivo, al fine precipuo di rendere più giusto e perequato il prelievo fiscale e, ad un tempo, più agevole l'adempimento degli obblighi da parte dei contribuenti.

Difatti, il progetto di delega legislativa prevede, nel campo delle imposte dirette erariali, l'istituzione di due sole imposte: l'imposta progressiva sul reddito globale delle persone fisiche e l'imposta proporzionale sul reddito complessivo delle persone giuridiche, la prima delle quali sarà integrata da una imposta sui redditi di natura patrimoniale.

Nel settore, poi, delle imposte indirette e tasse sugli affari, il progetto reca una non meno importante innovazione, ossia la soppressione dell'imposta generale sull'entrata e la sua sostituzione, in adempimento anche ai surricordati impegni comunitari, con un'imposta sul valore aggiunto (IVA). E prevede ancora l'abolizione di alcuni tributi minori di scarso rendimento e di alcune imposte di fabbricazione, la modificazione delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali ed, infine, la revisione del vigente regime tributario delle successioni e donazioni; come prevede un profondo riordinamento dell'imposizione locale, con l'abolizione di parecchi tributi comunali, tra cui l'imposta di famiglia, giustamente considerata duplicato dell'imposta personale erariale, sicché gli enti locali conserveranno l'autonomia impositiva solamente di quei tributi che sono il corrispettivo di servizi o di particolari vantaggi resi ai cittadini.

Per quanto concerne ancora il settore delle imposte dirette, interessa aggiungere che saranno profondamente rivedute le esenzioni e le agevolazioni vigenti, al fine di limitare al massimo le eccezioni alla generalità ed alla progressività dell'imposizione. Se ne contano a centinaia e molte di esse sono contenute in leggi diverse da quelle tributarie. Nel contempo, verranno rivedute le norme in materia di accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso.

A questo proposito conviene accennare ad alcuni punti veramente importanti, che sono: *a*) nuova disciplina della dichiarazione annuale, con l'inclusione, tra l'altro, di nuovi dati e notizie indicativi della capacità annuale dei redditi del soggetto; *b*) coordinamento tra la dichiarazione annuale dei redditi e le altre dichiarazioni tributarie; *c*) estensione del sistema di ritenuta alla fonte, in acconto delle imposte, con obbligo di rivalsa; *d*) unificazione dei vari termini di prescrizione e decadenza; *e*) perfezionamento del sistema di accertamento in base alla contabilità (è il punto basilare della riforma), vale a dire accentuazione e generalizzazione del metodo analitico di determinazione dei redditi delle imprese e degli esercizi professionali; *f*) incorporazione degli aggi di riscossione delle aliquote, in una percentuale uniforme, in modo che l'onere relativo abbia a risultare uguale per tutti i contribuenti del territorio nazionale.

Concluso così l'esame, necessariamente sommario, del disegno di legge delegante, ritengo che esso possieda indiscutibili pregi e sia idoneo a conseguire le finalità di cui ho detto in esordio.

Penso, perciò, che possa, onorevoli colleghi, meritare la nostra approvazione, come meritano altresì, a mio modesto avviso, approvazione quasi tutti i cinquanta emendamenti proposti dalla Commissione finanze e tesoro e che si riferiscono generalmente ad aspetti tecnici del documento, senza alterarne i sostanziali principi informatori, tranne quello riguardante la soppressione dell'imposta integrativa comunale sui consumi e la estensione dell'IVA al commercio al dettaglio e l'altro concernente la diversa denominazione ed applicazione dell'imposta locale sui redditi patrimoniali; la denominazione proposta con l'emendamento dell'articolo 4 è: imposta locale sui redditi patrimoniali, d'impresa e professionali, con l'ovvia conseguenza che il tributo si applica anche ai redditi de-

rivanti dall'esercizio di attività professionale, salva la detrazione di cui al punto 5 del precitato articolo.

A proposito di tale detrazione, mi sia consentito, tuttavia, qualche rilievo per quanto riguarda i redditi derivanti dall'esercizio di imprese commerciali ed assoggettabili, anche secondo l'originario articolo 4, all'anzidetta imposta locale. Premessa la ovvia considerazione che, in un moderno e perequato sistema fiscale, a parità di reddito debba corrispondere, in ogni caso, parità di tassazione, e che questo principio discende, peraltro, dall'articolo 53 della Costituzione, è chiaro che di questi precetti non si è tenuto completo conto in sede di stesura del punto 5 del medesimo articolo 4. Infatti, per fare un esempio, un operatore economico che produca un reddito annuo di 10 milioni di lire pagherà su questo reddito, che rappresenta la sua capacità contributiva, l'imposta personale progressiva e l'imposta sui redditi patrimoniali per un complesso di 2 milioni e 512 mila lire, mentre un lavoratore dipendente che realizzi lo stesso reddito, ed abbia cioè la stessa capacità contributiva, pagherà la sola imposta personale progressiva, ossia per un milione e 924 mila lire. Si verifica così una palese sperequazione e, ad un tempo, la violazione del precetto costituzionale.

Risulta evidente, infatti, che la differenza di trattamento fiscale che emerge dall'esempio è determinata dalla introduzione, nel disegnato sistema, dell'imposta sui redditi patrimoniali, attraverso la quale si intende esplicitamente – e lo afferma chiaramente la relazione ministeriale – mantenere l'attuale distinzione tra redditi di capitale, redditi di lavoro e redditi misti di capitale e lavoro (per intenderci le diverse categorie dell'attuale imposta di ricchezza mobile).

La Commissione finanze e tesoro di questa Camera ha riconosciuto la fondatezza del principio di evitare ogni sperequazione, nel campo delle imposte dirette, tra le varie categorie di contribuenti, ed ha infatti approvato emendamenti che parificano, ai fini di dette imposte, la posizione dell'impresa commerciale a quella delle altre categorie del lavoro autonomo e professionale. Di conseguenza, ha mutato anche la denominazione dell'imposta sui redditi patrimoniali in quella di « imposta sui redditi patrimoniali, di impresa e professionali ». Inoltre ha approvato un emendamento che eleva il minimo deducibile previsto per tale imposta (n. 5 del ripetuto articolo 4) da 600 mila lire a un milione e 500 mila lire.

Mi sembra opportuno rilevare, tuttavia, che la elevazione del limite inferiore di detrazione per la parte di reddito imputabile al lavoro del soggetto è, nella misura determinata dalla Commissione finanze e tesoro in sede di emendamento, assai modesta, e che la sperequazione sussiste ancora tra i redditi patrimoniali, di impresa e professionali da una parte, ed i redditi di lavoro subordinato dall'altra.

Il reddito delle imprese commerciali vede già sancita legislativamente una sua qualificazione. La legge 27 novembre 1970, n. 1397, ha istituito l'assistenza mutualistica a favore degli imprenditori commerciali che abbiano un reddito di ricchezza mobile inferiore ai tre milioni. Il legislatore ha quindi chiaramente indicato che al di sotto di tale limite il reddito dell'impresa commerciale deve considerarsi reddito di puro lavoro autonomo, assimilabile al reddito di lavoro subordinato.

È ora all'esame del Parlamento il disegno di legge n. 1572, presentato a questa Camera l'11 giugno 1969, che eleva il limite massimo dei commercianti per l'ammissione al trattamento mutualistico da tre a cinque milioni. Ricordo anche l'articolo 33 della legge 30 aprile 1969, n. 153, che delega il Governo a provvedere, in materia di pensione, alla parificazione del minimo tra lavoratori autonomi e lavoratori subordinati entro il 31 dicembre 1976. Sembra perciò assurdo che i redditi delle imprese commerciali, che sono parificati o vanno parificandosi, al di sotto dei limiti anzidetti, ai redditi di lavoro subordinato ai fini mutualistici e pensionistici, debbano poi essere considerati, sotto il profilo fiscale, come redditi di natura diversa e subire, quindi, una più gravosa tassazione. A tale sperequazione ritengo possa ovviarsi elevando il limite inferiore di detrazione – ai fini dell'imposta locale in argomento – per la parte di reddito imputabile al lavoro del soggetto a 5 milioni di lire ed il limite superiore a 10 milioni di lire. Ed in tal senso propongo sia emendato il punto 5 dell'articolo 4.

Altro argomento sul quale intendo soffermarmi è quello relativo alla definizione del soggetto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al punto 3 dell'articolo 2. Pare che la norma faccia riferimento al concetto di unità economica familiare con l'espressione di « redditi imputabili al soggetto in virtù di rapporti familiari ». Non senza considerare che tale concetto supera di gran lunga quello ristretto della « persona fisica » e quello della « famiglia » in senso stretto (coniugi e figli minori), l'espressione testé citata è sembrata, non solo a me, alquanto vaga, poco chiara e suscettibile, quindi, di varia interpretazione.

Per questi motivi, ritengo che la definizione più sicura del soggetto dell'imposta in parola possa essere mutuata dall'articolo 131 del vigente testo unico delle leggi sulle imposte dirette che, in materia di imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, recita testualmente: « Soggetti dell'imposta sono le persone fisiche, cittadini italiani o stranieri, per la somma dei redditi propri nonché dei redditi altrui dei quali abbiano la libera disponibilità o l'amministrazione senza obbligo della resa dei conti. I redditi della moglie si cumulano con quelli del marito. La moglie legalmente ed effettivamente separata dal marito è soggetta all'imposta per i redditi dei quali può liberamente disporre ».

D'altra parte, se si volesse ampliare oltre misura il concetto di « unità economica familiare », comprendendo nel cumulo dei redditi, in testa al capo-famiglia, anche i redditi propri dei familiari con lui conviventi, ma aventi una propria indipendenza economica, si correrebbe il rischio della disgregazione della famiglia, sicché è sperabile che non si voglia contribuirvi anche con questa norma rigorosamente fiscale, dopo quei colpi che, per altro, abbiamo già dato per altri settori all'unità familiare.

Propongo, perciò, che il punto 3) dell'articolo 2 sia emendato nei seguenti termini: « Concorso alla formazione del reddito complessivo di tutti i redditi propri del soggetto e di quelli altrui dei quali abbia la libera disponibilità. I redditi della moglie si cumulano con quelli del marito. La moglie legalmente ed effettivamente separata dal marito è soggetta all'imposta per i redditi dei quali può liberamente disporre. I redditi conseguiti da società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice sono imputati ai soci proporzionalmente alla quota di partecipazione ».

A questo proposito, proprio negli ultimi giorni ho avuto modo di considerare alcune esperienze della legislazione svedese, nella quale, per quanto riguarda la cumulabilità dei redditi, si è dato luogo ad alcuni fatti estremamente interessanti, che denotano che certi rilievi poc'anzi da me fatti presenti hanno una loro fondatezza anche con una legislazione che si voglia comparare con quella degli altri paesi.

Propongo nel contempo che venga eliminata, non essendo del tutto giustificata, l'aggiunta proposta dalla Commissione finanze e tesoro in ordine al divieto di cumulo di redditi familiari inferiori a lire 3 milioni e 600 mila annue complessive.

Suscita, poi, non poca perplessità l'emendamento proposto dalla stessa Commissione relativamente al punto 3) dell'articolo 10, emendamento col quale si prevede un intervento o ingerenza di una rappresentanza del consiglio comunale negli accertamenti dell'ufficio delle imposte, nel senso che essa « ha diritto di prendere visione degli accertamenti e di fornire elementi per l'eventuale determinazione di un maggiore imponibile e che, in caso di mancato accordo, una commissione presieduta da un funzionario dell'ufficio, costituita per metà da rappresentanti dello stesso ufficio e per metà da rappresentanti del comune, definisce l'accertamento sentito, ove essa lo ritenga opportuno, il contribuente ».

Sono convinto che una siffatta procedura non può essere condivisa per la ragione principale che un'ingerenza del consiglio comunale (che, in teoria, dovrebbe estendersi anche ai consigli provinciali ed ai consigli regionali) costituisce indubbiamente grave lesione dell'autonomia impositiva degli organi finanziari dello Stato.

Ma v'ha di più: essa ingerenza e tutta la procedura che vi si connette, oltre ad essere di enorme intralcio all'azione di accertamento degli uffici ed alla sua speditezza, sarebbero in contrasto con la direttiva di cui al punto 4) dell'articolo 14, secondo il quale una delle disposizioni da emanare, per conseguire le finalità amministrative indicate nel primo comma dell'articolo 12 è: « la semplificazione e lo snellimento dei procedimenti amministrativi e dei controlli al fine di evitare adempimenti inutili e duplicazioni di incombenze e di assicurare la maggiore tempestività ed efficienza dell'azione amministrativa, con particolare riguardo ai servizi e alle attribuzioni relativi al versamento diretto dei tributi; ».

Per questi motivi, ritengo che il proposto emendamento non possa essere approvato.

Prima di concludere questo mio intervento, vorrei rilevare che il disegno di legge concernente la delega per la riforma tributaria non prevede norme transitorie per il passaggio dall'attuale al nuovo ordinamento.

Mi rendo perfettamente conto che le norme transitorie di attuazione non possono costituire materia di una legge-delega; ma mi sembra opportuno notare che il successo della riforma dipende anche dall'atteggiamento che l'amministrazione assumerà nei confronti dei contribuenti.

Desidero, perciò, fin d'ora raccomandare che, in sede di eventuali norme transitorie, sia concessa ai contribuenti qualche agevolazione per la sistemazione del passato, ossia delle

posizioni contestate ed arretrate fino alla data di entrata in vigore delle nuove leggi, senza ulteriore inasprimento delle tassazioni e magari con il condono delle soprattasse od altre pene pecuniarie.

MACCHIAVELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Una specie di amnistia, quindi.

ALLEGRI. Esattamente. Ciò consentirebbe ai contribuenti stessi di affrontare con maggiore tranquillità e fiducia i nuovi compiti e potrebbe essere in gran parte eliminato l'ingente contenzioso, con vantaggio immediato anche per lo Stato.

In ultimo, non posso fare a meno, devo anzi accennare ai problemi del riordinamento dell'amministrazione finanziaria, per il quale si nutrono, da più parti, le più vive preoccupazioni.

Sono problemi su cui la dotta e molto pregevole relazione del collega onorevole Bima si sofferma ampiamente, come del resto aveva già fatto il CNEL, di modo che ogni mio commento al riguardo davvero guasterebbe. Desidero soltanto rilevare che è di somma urgenza provvedere al ripianamento degli organici del personale degli uffici finanziari, i quali, specialmente nell'Italia settentrionale, dove si produce la parte preponderante del gettito tributario, soffrono gravissime vacanze, valutabili infatti in non meno del 50 per cento degli effettivi, almeno secondo una tabella del 1955.

Come è generale convincimento che occorra risolvere il problema della rivalutazione morale ed economica di esso personale.

Non v'ha chi non veda che il successo della riforma tributaria è affidato, in moltissima parte, sia al retto comportamento ed alla lealtà dei contribuenti, sia all'efficienza funzionale dell'apparato burocratico. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Lenti. Ne ha facoltà.

LENTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel momento in cui il Parlamento italiano affronta il problema della ristrutturazione generale del sistema fiscale partendo dal disegno di legge denominato dal Governo delega legislativa per la riforma tributaria, abbiamo presente un primo dato. Si tratta del primo progetto di ristrutturazione globale, impropriamente chiamato di riforma, del fisco italiano, a partire dalla costituzione dello Stato unitario fino ad oggi.

L'edificio fiscale fu costruito cento anni fa in una società capitalistica pre-industriale guidata dall'alleanza tra agrari e borghesia capitalistica, asse del blocco storico di classe risorgimentale e post-risorgimentale; fu modellato dunque in funzione degli interessi di quel blocco di classe, soprattutto nell'interesse dei gruppi sociali egemonici di esso.

Creata l'Italia unita con i suoi confini etnici e territoriali delimitanti un'area nazionale, cioè un mercato interno protetto, come d'altra parte è nelle consimili aree di mercato nazionale del resto dell'Europa, mercato riservato alla libera iniziativa economica della borghesia capitalistica nazionale, il problema strategico che si poneva era quello di sviluppare una capacità di consumo moderna (moderna per l'epoca storica) compatibile e ragionevolmente stimolante con il processo di rafforzamento dell'apparato produttivo generale, ma in particolare del settore industriale.

Perciò, il sistema fiscale cento anni fa partiva con una distribuzione del carico tributario circa pari tra imposte dirette e imposte indirette. Infatti, nel 1890 (è questo un dato statistico che sta diventando ormai noto perché da altre parti e da più fonti è stato richiamato) le entrate fiscali appaiono così ripartite: imposte dirette, 45,3 per cento; imposte indirette su produzione, scambi e consumi, 47,4 per cento, più altre indirette per il 7,3 per cento, quindi un totale di indirette del 54,7 per cento; circa metà e metà, come dicevo.

È chiaro che l'esigenza di favorire l'estendersi e il crescere di un mercato di larghi consumi privati e popolari ispirava la scelta di un onere fiscale indiretto relativamente leggero. L'evoluzione del sistema economico-sociale interno, la logica stessa dello sviluppo capitalistico, il confronto con altri sistemi capitalistici fanno rapidamente maturare la strategia dell'allargamento del mercato metropolitano sotto forma di conquista militare di nuovi mercati. È l'epoca del colonialismo italiano. E il sistema tributario è pronto e funzionale ad accentuare la compressione dei consumi interni ed a spostare l'asse fiscale sui prelievi indiretti e verso un sistematico crescente prelievo diretto dai redditi di lavoro e soprattutto dai salari. Il prodotto tributario ottenuto comprimendo i consumi popolari e privati non va a potenziare i consumi sociali e pubblici, ma alimenta la politica di guerra che dovrebbe dare nuovi mercati all'industria nazionale; alimenta e sostiene l'accumulazione capitalistica privata; favorisce il formarsi e il crescere delle concentrazioni capitalistiche e il formarsi dei colossi dell'industria di di-

mensione nazionale e rapidamente anche extra nazionale.

È certamente chiaro agli onorevoli colleghi che mi sto interessando solo della manifestazione a livello del sistema fiscale, della strategia economico-politica della borghesia capitalistica italiana, prescindendo, pur avendole presenti, dalle manifestazioni fondamentali del processo di accumulazione capitalistica privata e poi di Stato, che è avvenuto e che tuttora avviene a spese dell'agricoltura e dei ceti contadini, a spese dei lavoratori dipendenti e anche, in misura sempre più evidente negli ultimi decenni, soprattutto a spese di larghi strati del ceto medio produttivo delle città.

Tornando al filo del discorso, quando si esaurì, per ragioni storiche generali e anche per le vicende della storia nazionale, la strategia colonialistica e delle guerre di conquista, non si esaurì per questo la strategia della conquista di nuovi mercati. Questa è una delle componenti organiche del capitalismo e sta dentro la sua logica vitale. Perciò, il capitalismo italiano non ritorna a concepire il mercato interno come asse portante della sua politica economica, sia pure tenendo conto del nuovo quadro internazionale di mercati aperti e di aree economiche sempre più integrantesi a livello extra nazionale. E così la leva fiscale continua a funzionare, anzi si perfeziona, ma sempre nella stessa direzione: compressione dei consumi interni, sostegno pubblico diretto e indiretto del profitto privato, mantenimento delle condizioni più facili per un forte autofinanziamento dell'apparato industriale fortemente concentrato in poche grandi *holdings*.

Ecco pochi dati esemplificativi. Se nel 1890, come abbiamo visto, le imposte dirette erano il 45,3 per cento, nel 1910 il rapporto scendeva al 42,6 e nel 1938 ancora scendeva al 39,3, per giungere nel 1968 al 28,8. Inoltre, l'analisi dei ruoli di ricchezza mobile e complementare – ultimi, definitivi, quelli del 1964 – dimostrano che i due terzi, ma più probabilmente il 70 per cento circa del gettito di imposte dirette proviene da redditi di lavoro (salari, stipendi, professionisti, artigiani, piccoli commercianti, coltivatori diretti).

Puntualmente, dunque, il vetusto sistema fiscale risponde alle esigenze dell'ammodernata strategia espansionistica del capitalismo monopolistico italiano, favorendone l'autofinanziamento con il decrescente prelievo fiscale diretto e fornendo, con il prelievo crescente diretto sui ceti lavoratori e con il massiccio prelievo indiretto, masse enormi di risorse per la manovra pubblica di sostegno della strategia economica del capitalismo monopolistico italiano.

Ecco perché ci troviamo, a cento anni dall'unità d'Italia e in piena età consumistica, in un paese che presenta gli aspetti tipici di paese sottosviluppato pur essendo industrialmente avanzato e con manifestazioni tipiche delle società cosiddette affluenti, ci troviamo con un ordinamento tributario assai più iniquo socialmente di quello che era in principio cento anni fa.

Iniquo socialmente, ma non inefficiente nell'assolvere la sua funzione di sistema fiscale di classe, di strumento idoneo alla conservazione dello Stato classista, di leva essenziale per orientare l'evoluzione economica del paese secondo le linee strategiche scelte dalla borghesia capitalistica per garantirsi le possibili migliori condizioni di espansione del suo profitto o, più generalmente, dei suoi interessi di classe.

È stata una leva che, se talvolta si è dimostrata tarda e poco maneggevole per le politiche di congiuntura – e ciò soprattutto in epoca recente e recentissima – ha però funzionato egregiamente ai fini della politica economica capitalistica nel lungo periodo.

MACCHIAVELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Per questo facciamo la riforma tributaria.

LENTI. A cento anni di distanza, è ovvio. È proprio quello che sto dicendo: per questo attuate il rifacimento della struttura del sistema (meglio definirlo così).

RAUCCI. A lei, onorevole sottosegretario, non conviene molto difendere questo tipo di riforma.

LENTI. Io penso proprio di invitare il Governo a dare a questo centenario meccanismo, che è fedele nel secolo, tutto il merito che esso si è guadagnato al cospetto del capitale. Ma bisogna darglielo esplicitamente e non dargli, come ho sentito finora fare da oratori intervenuti, rappresentanti di altre parti politiche, solo il carico di inefficienza, di debiti, di qualcosa che non può più reggersi, perché dentro, nella sostanza, vi sono dei valori secolari che vanno necessariamente riconosciuti, soprattutto da voi, da coloro cioè che si sono serviti di questo sistema per cent'anni producendo risultati certamente favorevoli ed importanti, per certi aspetti anche decisivi,

agli effetti di quella certa strategia di espansione economica e di sviluppo della società che ho citato poc'anzi.

Bisogna, quindi, dargli esplicitamente il merito, nel momento in cui esso entra in officina per i restauri e dal momento che le manipolazioni che vi proponete di apportargli sono di puro ringiovanimento, di snellimento di un corpo che dovrebbe rimanere vitale ed operante come lo è stato finora, solamente più efficiente, ma più efficiente nel dare lo stesso prodotto di classe.

Un'operazione, in sostanza, di chirurgia estetica o, se vogliamo, di cosmesi tributaria, perché questo significano, come vedremo più avanti, le scelte di fondo che vi proponete, cioè la progressività affidata a una sola delle imposte del nuovo sistema, la prevalenza costante, anzi consolidata nelle attuali proporzioni, del gettito di imposte dirette rispetto alle imposte indirette, le detrazioni dai redditi di lavoro ben inferiori al minimo vitale, il rifiuto di una imposta patrimoniale vera, la cancellazione di ogni autonomia fiscale degli enti locali e insieme di ogni forma di loro partecipazione alla gestione del nuovo sistema unificato.

Tutto questo riferendomi al disegno di legge e non riferendomi, per ora, a quanto invece la Commissione è riuscita a produrre nel senso del miglioramento in relazione ad alcune delle critiche che sto muovendo.

MACCHIAVELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi darà atto che questo lavoro l'abbiamo fatto d'accordo, come è doveroso, Governo e Commissione.

LENTI. Rendo atto di questo. Anzi l'ho constatato di persona partecipando ai lavori della Commissione. Sta di fatto che compito nostro è quello di partire dal dato, che è il testo del disegno di legge.

Del resto, lo stesso Governo scrive nella relazione che accompagna il disegno di legge di delegazione che la sua riforma si ispira a criteri di ammodernamento, di semplificazione e di razionalizzazione. Nulla più. E per modellare – qui è rilevabile il fatto – quello che voi chiamate riforma siete stati in camera di restauro, e lontani dal Parlamento, per ben otto anni. Dal settembre del 1962, quando il Governo Fanfani decise di affrontare con urgenza – sottolineo, con urgenza – la riforma fiscale, si arriva al luglio 1967 per vedere presentato un primo disegno di legge delega da parte del ministro Preti.

Esso viene poi sostituito il 1° luglio 1969 da un altro a firma del ministro Reale; e solo ora, nel giugno 1970, si giunge alla prima discussione in un ramo del Parlamento della Repubblica.

Ma come vi giunge questo disegno, e perché vi giunge ? Perché la pressione delle masse popolari ve lo ha sospinto, dal momento che il movimento dei lavoratori italiani e le sue espressioni sindacali e politiche hanno assunto con chiarezza, con decisione e soprattutto con unità il tema delle riforme, e tra queste hanno posto in primo piano la riforma del sistema fiscale. Ma riformare per fare che cosa ? Per dare vita a un nuovo sistema tributario che risponda alle finalità di uno sviluppo nuovo del paese, più democratico e più giusto socialmente; un nuovo sistema tributario coerente con i fini della programmazione e dello sviluppo armonico della nostra società; programmazione e sviluppo soprattutto che passano attraverso l'eliminazione degli squilibri settoriali, territoriali e sociali e l'incremento dei servizi e dei consumi sociali e collettivi.

I governi di centro-sinistra hanno consumato otto anni per affrontare un progetto di riforma tributaria (che poi riforma non è) giudicata « allora » urgente. Questo tempo definisce perfettamente la misura della impotenza politica dello schieramento di forze che in qualche modo si raccoglie sotto la formula del centro-sinistra; impotenza ad attuare o anche solamente ad avviare quella politica di riforme destinata a sciogliere alcuni dei peggiori, antichi nodi strangolatori del paese. È quella politica di riforme che veniva assunta giusto otto anni fa per dare respiro ideale, portata storica, consenso popolare al nascente centro-sinistra.

Come altri impegni di riforme proclamati al sorgere dell'evento, anche questo del rifacimento del sistema tributario veniva penosamente trascinandosi, finché non incontrò la spinta vigorosa del movimento dei lavoratori.

Ma, intanto, il ritardo della riforma tributaria ha fatto mancare uno degli strumenti primari della politica di piano decisa dal Parlamento tra il 1965 e il 1966, ed ha contribuito in maniera determinante a mandare in crisi la programmazione economica prima ancora che essa cominciasse a muovere i primi passi; ha influito con tutte le conseguenze su uno sviluppo non programmato, sempre più distorto e patologicamente squilibrato della società nazionale – spinto, questo sviluppo, dall'iniziativa incondizionata e incontrollata delle maggiori concentrazioni economiche

private, mosse dall'unico stimolo della ricerca del maggior profitto – portando a risultati negativi nella profonda crisi sociale ed economica che tutto il paese, ma soprattutto i lavoratori pagano pesantemente.

I lavoratori italiani hanno altresì pagato uno specifico prezzo tributario particolarmente iniquo e grave, e di misura direttamente proporzionale al ritardo registrato nell'avviare la riforma, poiché la svalutazione strisciante o galoppante – ne abbiamo avute in entrambe le forme – da un lato e le vittoriose lotte salariali dall'altro hanno reso insignificante la detrazione di legge delle 240 mila lire annue applicate ai redditi di ricchezza mobile; detrazione che, se nel 1947, quando fu stabilita, esentava grande parte dei redditi di lavoro dipendente, nel tempo sempre più è andata svuotandosi di ogni senso pratico e di principio.

Dal 1963-64 in poi il livello di 240 mila lire esenti – definito « minimo vitale » – non ha proprio più alcun senso dal momento che tutti i salari e tutti gli stipendi, e con essi il minimo vitale effettivo, hanno varcato e lasciato alle spalle, ben distante, quella soglia, arrivando in massa ai livelli di reddito colpiti dalla prima e dalla seconda aliquota di ricchezza mobile e, per gli stipendi, incontrando anche la falce dell'imposta complementare.

Nello stesso tempo, da parte delle altre categorie contribuenti, fatta eccezione per gran parte dei lavoratori autonomi dell'artigianato, del piccolo commercio e delle campagne, il facile gioco dell'evasione, favorito dalla natura di classe del vecchio sistema tributario, è continuato senza disturbo.

Ad aggravare il peso della responsabilità dei Governi di centro-sinistra in ordine ai fenomeni che abbiamo testè richiamato vi è la constatazione che il tempo sperperato non è stato neppure utilizzato per mettere a punto un quadro organico aggiornato, di attendibilità inoppugnabile, del vasto e mutevole materiale statistico formato di dati e numeri consolidati o in formazione o di previsione, disaggregati o composti, ma soprattutto tecnicamente analizzati con chiarezza e rigore scientifici.

Non si hanno, ad esempio, informazioni di questa qualità nemmeno per quanto riguarda la distribuzione del carico fiscale diretto attuale per classi di contribuenti e per fasce di imponibili. Così viene a mancare una base per un giudizio obiettivo tanto sul grado di equità generale del sistema, quanto sulla dimensione specifica di gettito fornita da ciascuna delle grandi classi sociali della popolazione. Non si hanno informazioni serie in merito al volume complessivo dell'evasione fiscale, e per categorie di contribuenti. Così risulta difficile definire il vero potenziale contributivo della società nazionale e di conseguenza operare con certezza di esito le scelte di riforma.

Non si hanno elementi elaborati statisticamente in merito all'incidenza del prelievo fiscale diretto e indiretto sui bilanci di famiglia medi di ciascuna delle principali classi, categorie, gruppi sociali; necessario questo per misurare gli effetti della funzione ridistributiva di ricchezza che il sistema tributario per sua parte produce, in bene o in male, certamente.

In questo modo, dunque, si è impedita di fatto all'opinione pubblica e al Parlamento la conoscenza della base scientifica, statistica ed analitica, su cui debbono fondarsi le scelte politiche di riforma. Ci siamo così sentiti nella necessità, noi comunisti, per il rispetto della serietà e dell'impegno che deve avere un dibattito parlamentare su un tema di riforma di questa portata, di costituire un minimo di base statistica almeno per i capitoli principali che sono al nostro esame. Poiché questo lavoro lo si trova nella nostra relazione di minoranza, mi esimo senz'altro dall'esporre organicamente ed in dettaglio i dati componenti, limitandomi al richiamo di quei dati che sono strettamente necessari al fondamento delle argomentazioni politiche.

Rilevate le responsabilità politiche accese dal ritardato *iter* della riforma ed insieme le carenze di analisi scientifica e di informazione che accompagnano il disegno di legge di delegazione, vediamo ora la struttura della proposta della cosiddetta riforma tributaria.

Si propone per il rinnovato sistema una architettura fortemente semplificata sia nel comportato dei tributi diretti, sia in quello dei tributi indiretti. Le imposte dirette sono impiantate su quattro tributi: imposta sul reddito delle persone fisiche, ad aliquota progressiva; imposta sul reddito delle persone giuridiche, ad aliquota proporzionale; imposta sui redditi patrimoniali, ad aliquote proporzionali, imposta sugli incrementi di valore degli immobili, che si applica in occasione di trasferimenti di proprietà. Tutte queste imposte verrebbero accertate dallo Stato e così viene liquidata e sparisce la finanza locale, nel senso di autonomia dell'accertamento finora caratteristica delle facoltà e delle potestà dei comuni italiani soprattutto. Le ultime due imposte che ho ricordato sono destinate a finan-

ziare appunto l'attività degli enti locali e delle regioni.

Per le imposte dirette, restano alcune imposte di fabbricazione e sui consumi a forte gettito (benzina, tabacchi, eccetera) e si introduce, al posto dell'IGE, l'imposta sul valore aggiunto (IVA), estesa *in extremis* all'ultimo passaggio, che nel progetto di legge era invece riservata ai comuni, con aliquote variabili per loro decisione.

Si tratta, quindi, in sintesi, di un progetto che non solo semplifica, ma unifica fortemente il sistema in senso strutturale ed in senso territoriale. Questo orientamento in sé e per sé può essere ritenuto valido, a condizione però che lo spirito informatore del suo funzionamento ed i meccanismi di azione producano quel trattamento preferenziale, che finora è mancato, dei redditi di lavoro, producano il recupero delle fortissime evasioni al livello dei redditi medi e soprattutto maggiori, producano il rovesciamento della proporzione attuale tra imposte dirette e imposte indirette, contemplino l'attribuzione di funzioni primarie agli enti locali sia nell'accertamento dei redditi, sia nella ripartizione del gettito. Infine, è accettabile la semplificazione e l'unificazione, a condizione che il nuovo sistema si presenti nel suo insieme come lo strumento adatto per l'attuazione della politica di piano decisa dal Parlamento: questo perché lo strumento fiscale è una delle classiche e primarie leve della politica economica.

MACCHIAVELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Ella sa che questa è l'intenzione del Governo.

LENTI. Naturalmente bisognerà misurare se esiste distanza, e quanta, tra l'intenzione ed il prodotto, il risultato. È questo che noi vorremmo fare con uno sforzo di obiettività che credo non ci possa essere disconosciuto.

MACCHIAVELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Ripeto che è intenzione e volontà del Governo.

LENTI. Dicevo che lo strumento fiscale è funzione di una politica economica; ma non può essere nello stesso tempo funzionale al modello di sviluppo della società proposto e fin qui attuato dal potere economico dei monopoli privati e fondato sull'arbitrio del profitto privato, ed anche, a scelta, funzionale ad uno sviluppo programmato della società nazionale verso obiettivi di progresso sociale e generalizzato, di recupero delle aree arretrate, di nuovo orientamento della spesa pubblica per investimenti e consumi sociali, di riforme come quella del sistema previdenziale e del sistema sanitario: a quella programmazione, cioè, che si impegna per rimediare ai danni storici e attuali, che proprio il tipo di sviluppo neocapitalistico ha prodotto e produce nell'intera società nazionale.

Occorre operare una scelta. La programmazione dello sviluppo democratico del paese esige un ordinamento tributario democratico: democratico non solamente nella sua natura intima, oggettivamente – cioè per quello che è il rapporto tra prelievo diretto e indiretto, per come si stabilisce la distribuzione del carico diretto tra le varie categorie di cittadini contribuenti e i vari livelli di reddito – ma democratico anche nella sua gestione, nella sua vita propria, nel suo applicarsi nel rapporto dialettico con la società al cui servizio esso è posto. In altre parole, deve essere democratico nella gestione del momento dell'accertamento e della determinazione dei redditi, e nella gestione del momento del contenzioso.

Ebbene, dentro alla impalcatura semplificata e unificante del progetto governativo non si ritrovano affatto questi caratteri di democraticità oggettiva e di democraticità di gestione, che sono caratterizzanti per un sistema fiscale che voglia essere funzionale alla programmazione dello sviluppo democratico, economico e sociale del paese.

Per dimostrare la validità di questo giudizio, esaminerò da vicino – l'onorevole Presidente e i colleghi me lo consentiranno – due dei principali nuovi tributi proposti: l'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta sui redditi patrimoniali.

L'imposta sul reddito delle persone fisiche è a carattere personale e progressivo. Una prima constatazione: l'imposta sul reddito delle persone fisiche è l'unica imposta progressiva prevista dal progetto di riforma; tutte le altre imposte dirette hanno carattere proporzionale. In questo modo è evidente che si distorce e si limita fortemente il senso del dettato costituzionale, secondo cui il sistema tributario è informato a criteri di progressività. Per salvarvi l'anima, restando in qualche modo dentro quel dettato, scegliete di rendere progressiva una sola delle imposte, quella sul reddito personale, che sostituisce, che dovrebbe sostituire le attuali imposte di ricchezza mobile, complementare e di famiglia. Ma, vedi caso, questa è l'imposta che riguarda direttamente i lavoratori – essi sono la platea più ampia su cui l'imposta agirà – il reddito

dei quali proviene – specialmente per i lavoratori dipendenti – da salari e da stipendi, non certo da investimenti o da interessi, cioè non si tratta di redditi di capitale e tanto meno di redditi di imprese.

I redditi di lavoro forniscono oggi, secondo i nostri calcoli, il 72,2 per cento – diciamo, arrotondando, il 72 per cento – della base imponibile delle attuali ricchezze mobile e complementare, stando ai ruoli in riscossione del 1964, che è l'ultimo anno di dati definitivi e noti. Di questo 72 per cento, il 63,5 per cento è rappresentato dalla categoria *C/2*, che è quella dei redditi da lavoro dipendente, l'8,7 per cento è dato dalla categoria *C/1*, che è quella dei redditi da lavoro autonomo.

Queste cifre ci consentono rapidamente di collegarci a quanto prima avevamo constatato e fatto rilevare e cioè che il processo inflazionistico da un lato, e quello di conquiste di migliori condizioni salariali, ottenute attraverso le lotte dei lavoratori, dall'altro hanno fatto superare in massa la soglia della detrazione, della esenzione, ai salari e agli stipendi italiani assoggettandoli alla tagliola delle imposte. Abbiamo qui dei risultati.

Già nel 1964 possiamo constatare che il 72 per cento della base imponibile delle attuali imposte di ricchezza mobile e complementare è fornito dai redditi di lavoro dipendente e dai redditi di lavoro autonomo e che questi ultimi incidono per l'8,7 per cento in questo 72,2 per cento. Queste proporzioni, come è noto e come è intuibile in ogni caso, hanno subìto ulteriori spostamenti negli anni successivi al 1964, si tratta di spostamenti in aumento per i redditi da lavoro, dovuti ai successivi adeguamenti salariali, accertati, come si sa – è il caso di ricordarlo – al cento per cento secondo il meccanismo del pagamento anticipato della trattenuta di imposta; spostamenti in diminuzione invece per i redditi di altra natura che in qualche modo, legale o non legale – qui è già stato rilevato – vengono in misura crescente, almeno proporzionalmente, sottratti al fisco.

Basterebbe citare un esempio noto a tutti e clamoroso, forse non esaminato sotto questo aspetto specifico. Parlo della fuga dei capitali all'estero o dell'esportazione dei capitali all'estero o dell'uscita dal nostro paese dei capitali che sono andati altrove a trovare occasioni di maggior profitto. Questo fenomeno ha, tra l'altro, determinato il non pagamento dell'imposta. Questa è una forma di evasione non legale certamente, ma concreta, direi toccabile con mano. Basterebbe moltiplicare per il 30 per cento (l'aliquota per la categoria *A* – redditi di capitale puro) i miliardi esportati per ricavare il dato di sottrazione, di evasione di imposta che ha rappresentato e che continua a rappresentare questo fenomeno presente nel momento economico italiano.

Scegliendo dunque come unica imposta progressiva del rinnovando sistema fiscale quella sul reddito delle persone fisiche si costituisce un primo fatto discriminante, una discriminante di classe, proprio perché è sostanzialmente l'unica imposta che riguarda direttamente i lavoratori. E per essa si applica il principio della progressività; per le altre rimane il principio e la pratica della proporzionalità. Quindi una prima discriminante di fondo, di classe, che definisce già il carattere dell'intera riforma progettata e vanifica in partenza, soprattutto alla luce di tutta l'esperienza tributaria che ci sta alle spalle, l'altro principio espresso dall'articolo 53 della Costituzione secondo il quale tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Sempre in merito a questa imposta personale progressiva dei redditi è da fare una seconda considerazione. L'imposta unica con aliquota progressiva sul reddito complessivo netto delle persone fisiche non fa alcuna distinzione tra reddito di lavoro dipendente ed altre forme di reddito, tranne per quanto specificato al n. 8 dell'articolo 2 del disegno di legge di delega.

Si giustifica questa scelta con l'opportunità di abbandonare definitivamente il vecchio criterio delle imposte reali, profondamente sperequate e sperequanti, criterio questo che ci trova concordi, e di realizzare la totale personalizzazione del carico tributario, che costringerà il contribuente a documentare analiticamente tutte le varie forme di reddito che verranno raccolte e catalogate nell'anagrafe tributaria; si giustifica inoltre questa scelta con la funzione di differenziazione preferenziale del reddito di lavoro dipendente e no che si otterrebbe attraverso l'applicazione dell'imposta sui redditi patrimoniali. Quindi, la differenziazione verrebbe garantita da un'altra imposta, per cui si deduce da questa imposta il principio seguente: rendiamo uguali tutti i redditi indipendentemente dalla loro natura.

La verità è che rendere uguali fra loro ai fini tributari tutti i tipi di reddito personale, da quelli provenienti da lavoro dipendente a quelli da lavoro autonomo o da attività professionale o di impresa o di investimento, postula, almeno per noi, la necessità, volendo rimanere dentro a un sia pur largo e generico

principio di equità contributiva, di fare i conti seriamente con il concetto di reddito netto. Al reddito netto si perviene correttamente calcolando e sottraendo il *quantum* necessario alla riproduzione della forza-lavoro del soggetto e dei componenti della sua famiglia, che è da misurare alla luce di quanto è necessario per una vita dignitosa, come dice la Costituzione, di ogni famiglia italiana e che non può oggi essere inferiore alle centomila lire mensili. È questo l'attuale minimo vitale.

Dal reddito netto così determinato, si passa ad applicare su ciò che residua – e solo su questo – le detrazioni inerenti alle spese per la produzione del reddito di lavoro, cioè, per esemplificare, trasporto, istruzione e aggiornamento tecnico, trasferimenti di residenza per ragioni di lavoro e così via. Poi si devono operare le detrazioni corrispondenti ai carichi delle imposte indirette che gravano, secondo calcoli provenienti da varie fonti e da varie origini, confluenti però nel darci una unica indicazione, con un peso di circa il 22-25 per cento, vale a dire 22-25 lire che vengono sottratte dalle imposte indirette per ogni 100 lire di salario o di stipendio. Poi occorre operare le detrazioni che corrispondono a determinati oneri e spese che incidono sulla situazione personale del soggetto (è una indicazione che si ricava dallo stesso disegno di legge). Occorre inoltre detrarre i carichi di famiglia.

Ma vi è un'altra ragione pratica che dimostra la inammissibilità della parificazione di ogni forma di reddito così come viene proposta nel progetto di delega per la riforma tributaria. È la riconferma della tassazione alla fonte dei redditi di lavoro dipendente, cioè della trattenuta sulla busta-paga; questo significa e riconferma l'accertamento integrale e neppure oneroso del reddito e la riscossione puntuale e totale senza ombra di contenzioso di questi cespiti, con l'effetto, che è già attuale, soprattutto ingigantito negli ultimi anni, e lo sarà per tutto il tempo che intercorrerà fino all'entrata in vigore del nuovo sistema fiscale, che la nuova imposta personale, come viene proposta, servirà a spostare vieppiù a danno dei lavoratori il prelievo tributario diretto.

Ora, solamente l'approvazione sollecita della proposta di legge Raffaelli n. 505, sulla base dei livelli di detrazione dalle buste-paga ivi contemplati, che sono (questo occorre sottolinearlo sempre) ancorati al principio del minimo vitale da esentare, calcolato, come prima ho accennato, in 100.000 lire mensili, solo – dicevo – l'approvazione sollecita della proposta di legge Raffaelli senza apportare ad essa alcuna modifica, può annullare quell'effetto che ho ricordato prima e produrre una situazione di fatto meno iniqua per i lavoratori nel momento dell'avvio pratico del nuovo sistema. Mi corre l'obbligo di ricordare che le notizie che circolano in questi giorni circa l'esito delle trattative tra sindacati e Governo sul problema della fissazione del livello delle detrazioni, che non sono certamente confortanti, fanno ritenere che questa sia un'altra prova del disegno generale di classe che ha ispirato i vari manipolatori del progetto governativo, nel momento in cui, fra l'altro, si sono rifiutati e si rifiutano – ora che la questione è diventata improrogabile – di riconoscere il principio del minimo vitale che deve essere esentato dall'imposizione. È quindi anche confermato dai fatti e dalle vicende politiche l'atteggiamento che ha ispirato i compilatori del provvedimento nel corso di questi otto anni.

Occorre infine tener conto del fatto che l'anagrafe tributaria, quando anche dovesse funzionare in modo ideale, riuscendo ad individuare in modo fedele e chiaro i redditi personali dei contribuenti non lavoratori dipendenti, non raggiungerebbe questo traguardo di efficienza se non in tempi lunghi. Cosa accadrà perciò ? L'unica anagrafe tributaria che funzionerà con perfetta efficienza e subito, sarà quella riguardante i lavoratori dipendenti, attraverso il meccanismo della trattenuta diretta sulla busta-paga. Anche da questo secondo ordine di considerazioni generali emerge dunque senza equivoci il carattere di classe, non democratico, della proposta governativa che, anche nel fissare le linee della unica imposta progressiva – quella che in linea di principio dovrebbe essere la più equitativa – discrimina fondamentalmente i redditi da lavoro, proprio nello stesso momento in cui nominalmente li parifica alle altre forme di reddito.

Una terza considerazione: al n. 6 dell'articolo 2 si propone la progressione per scaglioni di reddito con le aliquote crescenti indicate alla tabella *A*.

Primo rilievo: il metodo della progressione per scaglioni, secondo il quale l'aliquota crescente si applica al singolo scaglione e non a tutto il reddito del soggetto, sviluppa una progressione attenuata. L'attenuazione della progressione si accentua con il procedere della parabola, fino a raggiungere il massimo di attenuazione in corrispondenza con il massimo dell'imponibile. C'è, dunque, una sorta di successione di aliquote ufficiali accanto ad una successione di aliquote effettive.

Le due successioni hanno un punto di partenza unico, secondo la tabella del disegno di legge governativo: aliquota del 10 per cento per il reddito di due milioni, seguìta immediatamente dalle successioni divergenti fino a raggiungere il massimo all'ultimo scaglione di reddito di 500 milioni, dove l'aliquota ufficiale è del 68 per cento, mentre quella effettiva è del 55,17 per cento, con uno scarto di 12,83 punti, pari al 18,8 per cento del valore.

Ciò significa che un reddito complessivo ipotetico di 500 milioni (assumiamo questa ipotesi, ben sapendo quel che leggiamo regolarmente nei ruoli delle imposte dirette) pagherebbe 275 milioni di imposta invece di 330 milioni. La differenza è di 55 milioni di imposta non pagata, che non sembra interessare al Governo, anche se questi 55 milioni rappresentano poco più di 27 redditi singoli di due milioni ciascuno. Ogni reddito di due milioni, che è certamente un reddito da lavoro, sarà perseguito dal fisco regolarmente, che ne ricaverà complessivamente 4.590.000 lire di imposta. Ma quei 55 milioni ipotetici (ma non troppo, in realtà) che verrebbero a mancare a causa di questa doppia successione di aliquote, e di quello scarto del 18 per cento nella progressione contemplata dalle tabelle, provenendo da quei livelli (a 500 milioni) non interessano al fisco, e prima di tutto non interessano al Governo.

Va notato ancora che la divergenza non procede in modo progressivo, regolare, ma si fa subito sensibile a livello dei redditi di 10-15 milioni. Per un reddito di 10 milioni l'aliquota ufficiale è del 28 per cento, quella effettiva è del 19,30 per cento. Lo scarto è di 8,7 punti. Per un reddito fra 10 e 15 milioni l'aliquota ufficiale è del 31 per cento, quella effettiva è del 23,2 per cento: lo scarto è dell'8,2.

Tecnicamente parlando, non si capisce perché non si proponga, per esempio, la progressione continua secondo una curva sviluppata da una formula matematica, dal momento che tale forma di progressività è più razionale, non consente le due successioni ma un'unica successione di progressione e permette di meglio graduare la progressione dell'aliquota secondo i criteri di politica economica che si intendono seguire, attenuando o accentuando gli incrementi dell'aliquota in rapporto ai livelli del reddito. Tecnicamente parlando, dicevo, non si capisce la scelta del sistema per scaglioni; e soprattutto non si capisce, nel suo interno, il ritmo della scansione lungo tutta la sequenza, il ritmo secondo il quale si succedono le varie aliquote e i vari scaglioni. Ma politicamente lo si capisce molto bene, perché ancora una volta si sceglie un meccanismo tecnicamente innovato, ma volto ad ottenere risultati simili a quelli prodotti dal vecchio meccanismo, in modo che rimangano immutati sostanzialmente i termini, i rapporti di gettito, a danno dei ceti produttori meno abbienti, cioè a danno dei lavoratori dipendenti. Dunque non è questa una riforma oggettivamente democratica.

Eccoci ora all'esame del secondo tributo, cioè dell'imposta sui redditi patrimoniali. Ripetiamo un momento la definizione dei redditi di natura patrimoniale: sono redditi di capitale, di terreni e fabbricati, redditi agrari, nonché redditi derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e (su proposta della Commissione finanze della Camera) derivanti dall'esercizio di attività professionali. Questa definizione è del tutto formale, in quanto la base di calcolo dell'imposta è la stessa della imposta unica sul reddito, con l'applicazione di congegni empirici e meccanici allo scopo di depurare i redditi da lavoro dai redditi delle categorie imprenditoriali e commerciali. Si tratta di un'imposta addizionale nella sua sostanza o, meglio, di una nuova sovrimposta: di quelle sovrimposte che rientrano dalla finestra dopo che dalla porta si vogliono cacciare – e molto giustamente – le deprecate sovrimposte. Infatti, una vera imposta patrimoniale deve avere una base di accertamento autonoma e diversa: deve avere appunto come base il patrimonio. L'introduzione di una vera imposta patrimoniale proposta dalla prima Commissione di studio della riforma è stata successivamente scartata – si dice ufficialmente – per ragioni di praticità, rivelandosi ogni imposta patrimoniale strumento macchinoso, privo di agilità e scarsamente equitativo. Tuttavia, nel rigettare la proposta di una patrimoniale vera, si è ritenuto di mantenere valido il principio, che essa avrebbe dovuto concretizzare, di attuare una discriminazione tra redditi di lavoro ed altri redditi. Il Governo allora ha scelto a questo scopo l'imposta sul reddito patrimoniale, che è per la verità certamente più comoda, ma soprattutto è non impegnativa.

Ebbene, qui occorre dire subito che il problema serio e di fondo per la scelta di una imposta sui redditi patrimoniali, o di una imposta vera patrimoniale, non è la differenziazione dei redditi di lavoro da quelli di capitale, differenziazione che si può ottenere, va ottenuta – e d'altra parte la si è già, come si è visto nel corso dei lavori della Commis-

sione, ottenuta – direttamente e specificamente. La funzione vera di un'imposta patrimoniale, lo scopo di un'imposta patrimoniale è di tenere in evidenza i vari cespiti patrimoniali; e questo si ottiene proprio e solamente utilizzando per la loro valutazione una base di accertamento propria e specifica diversa dalla base di accertamento dell'imposta sul reddito.

Onorevoli colleghi, agli effetti di una politica di programmazione che indirizzi lo sviluppo economico del paese verso i fini della soluzione socialmente giusta dei suoi problemi, è fondamentale ed indispensabile possedere un quadro dei valori patrimoniali e soprattutto della loro natura, formazione ed evoluzione per differenziare e valutare separatamente i redditi che da questi cespiti patrimoniali derivano sotto il profilo della loro socialità o antisocialità, della produttività e coerenza ai fini generali della politica di piano, per consentire interventi, anche solo di manovra fiscale, che siano incentivanti o disincentivanti, o anche, se del caso, punitivi.

Credo risulti chiaro che per una politica di piano tesa ad eliminare gli squilibri territoriali e settoriali di reddito delle categorie ed individuali, ad orientare e organizzare uno sviluppo economico equilibrato del reddito e dell'occupazione – che passa necessariamente per la via della riduzione e della eliminazione delle sacche di rendita parassitaria e di capitalizzazione improduttiva – sia indispensabile possedere il quadro chiaro dei valori patrimoniali e della loro natura. Questo si può ottenere – lo ripeto – solo dall'imposta sul patrimonio che accerti direttamente i valori capitali in base al valore corrente di mercato.

Ricordando la lettura della relazione che accompagna il disegno di legge-delega, è da notare che prende ala il pessimismo ufficiale sulla efficienza di una imposta patrimoniale a base autonoma e diretta, pessimismo che si alimenta, per quanto riguarda la proprietà immobiliare, della esperienza passata, quando si ricorse appunto al metodo dei coefficienti di capitalizzazione e quando fu applicata l'imposta patrimoniale ordinaria tra il 1940 e il 1947. E si alimenta anche della constatazione fotografica neutrale della efficienza attuale della organizzazione del catasto e addirittura di quella che potrà essere nel prossimo decennio.

Se questi e questi soli sono gli argomenti finora ascoltati o letti che il Governo e la maggioranza portano avanti per giustificare la preferenza per l'imposta sui redditi patrimoniali in luogo di una imposta patrimoniale vera, noi non possiamo non rilevare che essi evidenziano una posizione non solo di opportunismo fiscalistico, di pigrizia perfino a razionalizzare gli strumenti operativi, ma sono la confessione di impotenza fatalistica di fronte alla macchina arrugginita dello Stato. Si ipotizza addirittura l'inefficienza del catasto per un decennio ancora dopo che per i precedenti decenni lo si è mantenuto così; ma voi rivelate in fondo, con il vostro facile abbandono della via giusta perché a vostro dire essa è difficile, la volontà di gestire un piano eversivo dei suoi fini perché privo di tutti gli strumenti necessari per realizzarsi.

Infine, mi sia consentito dirlo, questa vostra sorta di buon senso della pratica maschera in realtà la volontà politica di rimanere indifferenti di fronte alla fioritura dei patrimoni immobiliari e mobiliari parassitari o produttivistici, antisociali o progressivi, sottraendovi al dovere di giudizio e perciò al dovere di scelta politica in linea con la programmazione.

Ecco, dunque, che anche con la vostra rinuncia ad una imposta patrimoniale vera adatta a fornire alla politica di piano uno strumento fiscale di primaria importanza, voi manifestate la volontà politica di andare verso un ordinamento fiscale generale che non sia funzionale rispetto al bisogno di rinnovamento democratico e sociale dell'Italia, organizzato e diretto dalla programmazione democratica dello sviluppo del paese e concretabile solo con strumenti coerenti. Voi volete uno strumento snellito, sì, ma che rimanga al servizio del modello di sviluppo neocapitalistico della società, quel tipo di sviluppo che ha portato alla profonda crisi sociale attuale e che non può che approfondirla continuando esso a determinare il nostro futuro.

Noi invece proponiamo un'imposta ordinaria sul patrimonio con base di accertamento autonomo fondata sui valori di mercato, che entri a far parte del sistema dell'imposizione diretta in luogo dell'imposta sui redditi patrimoniali e accanto all'imposta progressiva sui redditi delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, opportunamente migliorata in senso democratico e perequativo e armonizzata con l'imposta sostitutiva e con l'imposta sugli incrementi di valore.

Onorevoli colleghi, credo di avere dimostrato, esaminando da vicino alcune caratteristiche (non tutte) di due delle principali imposte, il carattere di classe del nuovo sistema tributario che il Governo propone e insieme

il suo carattere oggettivamente non democratico in quanto estraneo alla politica di programmazione democratica che il Parlamento ha voluto stabilire per il nostro paese. L'esame delle altre imposte nel nuovo sistema specialmente dell'imposta sulle società, sulle persone giuridiche, dell'IVA, unitamente all'esame del rapporto tra lo Stato e gli enti locali, nel quadro della nuova fiscalità unificata che altri colleghi del mio gruppo faranno, consoliderà certo ulteriormente il giudizio che io sono andato fin qui esprimendo.

Poiché nel corso del mio già lungo intervento ho più volte affermato che il nuovo sistema fiscale deve essere democratico non solo nelle sue finalità e nei suoi meccanismi di azione ma anche per quanto attiene la sua gestione, andrò alla conclusione di questo mio intervento con qualche considerazione proprio sulla necessità della gestione democratica del sistema fiscale che andiamo ad innovare.

Il significato più originale acquisito dalla programmazione italiana delineatosi sempre meglio nel corso di un non breve e per altro non terminato confronto tra le forze politiche e sociali e tra i vari livelli dell'organizzazione dello Stato, dal Parlamento ai comuni, alle regioni ora istituite, è certamente quello di un nuovo e originale canale di partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni democratiche alla direzione della cosa pubblica. La partecipazione al potere non può più essere solo quella mediata dalle istituzioni stesse, ma deve avvenire in modo più diretto, deve operare all'interno delle istituzioni e della loro strumentazione, se vogliamo che la democrazia riceva nuovo vigore e possa ritornare ad operare con tutti i benefici dell'intera società che essa congegnalmente comporta come fondamento dell'ordinamento della società e come metodo di vita societaria.

Solo così si combatte la tendenza al distacco tra paese ed istituzioni, e quindi il loro declino fino alla morte. La stessa programmazione, quindi, che è « la strategia dello sviluppo », non può più essere legata al solo attributo economico dello sviluppo economico, ma deve essere legata all'attributo umano e sociale. L'aspetto economico è solo una componente del più generale processo che ha per obiettivo l'elevazione sociale e culturale di una società.

Questo, in una società divisa in classi come la nostra, significa l'accesso al potere decisionale, al controllo dello sviluppo della società nazionale delle classi popolari, quelle direttamente produttive, accesso, oltreché agli istituti rappresentativi della democrazia parlamentare – come ora avviene – anche direttamente negli strumenti operativi della programmazione.

Perciò la riforma fiscale non può ridursi al solo tentativo di ottimizzare lo strumento di politica economica, o, peggio, di mero reperimento di mezzi per la spesa pubblica. L'ordinamento fiscale non ha bisogno solo di semplificazione, di unificazione, ed in sostanza di razionalizzazione produttivistica; esso ha bisogno di democraticità intrinseca, e soprattutto di democraticità di gestione. Esso deve avere omogeneità tra ispirazione, architettura e carattere; deve aprirsi nella fase decisiva del suo applicarsi, quella dell'accertamento e della determinazione dell'imponibile, alla partecipazione di tutti i livelli istituzionali dell'ordinamento statale, e deve imperniarsi sull'istanza primaria, su quella oggettivamente più democratica, quella di base, che è il comune, dove la partecipazione diretta del cittadino alla gestione della cosa pubblica è più facile o comunque più facilmente e più direttamente può essere sollecitata.

Il disegno governativo, invece, aveva decretato di rendere estranei i comuni e gli altri enti locali da ogni e qualsiasi partecipazione responsabile alla gestione del sistema tributario, dopo averli spogliati di ogni autonomia impositiva.

La Commissione finanze e tesoro, nel corso di due sedute, per certi versi drammatiche, e l'onorevole rappresentante del Governo certo lo ricorderà...

MACCHIAVELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Ma molto interessanti.

LENTI. Certo, molto interessanti, per noi come per il Governo; senz'altro. La Commissione, vincendo la tenace resistenza del ministro, ha fatto rientrare in qualche modo dalla finestra il comune che era stato cacciato dalla porta, assegnandogli una certa funzione di controllo.

Ciò è positivo, ma non è sufficiente. Il carattere burocratico, non democratico della gestione del sistema fiscale futuro, come previsto nel disegno di legge, rimane preminente, e noi chiediamo che il ruolo del comune, come quello degli altri enti locali, venga collocato al livello primario che gli compete in un sistema tributario rinnovato, e che voglia essere democratico.

L'onorevole ministro, che oggi non è presente, durante il dibattito in Commissione aveva creduto di rispondere agli argomenti di un collega – che sosteneva con esemplare

onestà intellettuale questi concetti – evocando l'immagine degli orticelli comunali medioevali (lo ricorderanno i colleghi della Commissione finanze e tesoro). Ebbene, invece che al passato noi guardiamo all'oggi, pensiamo all'oggi e pensiamo al domani, ad un futuro che è già attuale, il futuro di una società consumistica e disumanizzante, che tende ad annullare il cittadino sviluppando il consumatore, alienando l'uomo dalla potestà di decidere per sé e con gli altri del suo presente e, di più, del suo futuro.

MACCHIAVELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Badi che il testo della Commissione, lo ripeto, è stato preparato e redatto personalmente dal ministro.

LENTI. Certamente; in ultima analisi, come coronamento di questi due giorni drammatici di dibattito e di sforzo generale compiuto da ogni parte, e di avvicinamento, la mano del ministro è stata lo strumento materiale che ha scritto le parole.

MACCHIAVELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Di questo bisogna dare atto al ministro. Segno che il ministro ed il Governo hanno recepito gli orientamenti dei commissari.

LENTI. Come ho detto prima, *obtorto collo*.

MACCHIAVELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Le posso assicurare invece che quegli orientamenti sono stati recepiti con spirito di sodisfazione.

LENTI. Sarei pronto ad accettare la sua ultima affermazione, onorevole sottosegretario, se contemporaneamente riuscissi ora a darmi una spiegazione sul perché abbiamo dovuto impiegare quei due giorni drammatici per giungere al risultato, se ella in questo momento mi dice che con piena sodisfazione del ministro vi siamo giunti.

MACCHIAVELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Le discussioni in democrazia si fanno proprio per convincerci reciprocamente.

LENTI. Comunque, prendo atto volentieri, con le riserve prima avanzate, della sua affermazione. Accogliamo questo risultato, che è positivo, ma per noi – come ho detto – non sufficiente.

RAUCCI. Ci auguriamo anche che il ministro rimetta mano, dopo il dibattito in aula, a quel disegno di legge.

LENTI. Dicevo quindi – e mi avvio alla conclusione – che ci stiamo preoccupando proprio di questo presente, nel momento in cui cioè nella nostra società emerge il fenomeno più tipico del neocapitalismo, di quei complessi economici a dimensione sovranazionale, intercontinentale, che concentrano poteri politici insieme con quelli economici, in centri che sono ben al di fuori e al di sopra di poteri istituzionali dell'attuale democrazia parlamentare, e in particolare di quella italiana. I cittadini e le istituzioni vanno riducendosi ad oggetti, a forme vuote sotto l'incalzare della logica neocapitalistica. La filosofia dello Stato accentrato e dei suoi strumenti (ecco che si proietta sulla proposta di nuovo sistema fiscale che il Governo ci ha posto all'esame) è oggi la filosofia dell'uomo reso inerme come cittadino e dello Stato dato in mano a chi ne sta al di sopra e al di fuori. Che cosa opporre, dunque, a questo processo angoscioso, se non la partecipazione dei cittadini alla direzione e al controllo dello Stato e dei suoi strumenti, la riorganizzazione politica e concettuale delle istituzioni della democrazia parlamentare? Ciò mentre matura – e anche per far maturare ulteriormente e rapidamente – quella nuova organizzazione della società umana qualitativamente diversa, che si chiama socialismo.

Onorevole rappresentante del Governo, il vostro disegno di legge delega va in altra direzione. Esso accentra, non unifica, esso burocratizza, non democratizza. Per questo esso va cambiato in profondità, nell'interesse vero del paese. Noi ci muoveremo in questo senso nel corso del presente dibattito; ci batteremo tenacemente e cercheremo le convergenze con le altre forze che avvertono, come noi, la necessità di imprimere un carattere veramente democratico e nuovo al sistema tributario, come è già avvenuto, per altro, e con risultati positivi, nei lavori preliminari della Commissione. Saremo, nel contempo, duttili e aperti ad ogni possibile proposta che possa migliorare non solamente il carattere complessivo della delega, ma anche ogni aspetto parziale di essa, coscienti di assolvere così al meglio il nostro compito di parlamentari, rappresentanti di grande parte dei lavoratori e di grande parte dei democratici italiani. (*Applausi all'estrema sinistra*).

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo una inversione dell'ordine del giorno, nel senso di passare subito alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 2469, prevista al terzo punto dell'ordine del giorno.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo, quindi, alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° maggio 1970, n. 192, concernente la determinazione e la durata della custodia preventiva nella fase del giudizio e nei vari gradi di esso » (2469).

Indìco la votazione.

(*Segue la votazione*).

Le urne rimarranno aperte e si riprenderà frattanto la discussione del disegno di legge riguardante la riforma tributaria.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Tantalo. Ne ha facoltà.

TANTALO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, non vi è dubbio che il disegno di legge sottoposto al nostro esame rappresenti un fatto di rilevanza politica ed economica senza precedenti, tale da caratterizzare e qualificare, come è stato giustamente sottolineato dai relatori nelle loro ampie e documentate relazioni, non soltanto l'opera del Governo ma tutta la legislatura.

L'esigenza della riforma del sistema finanziario in senso moderno e rispondente ai bisogni di un paese civile e democratico era ormai avvertita in tutti gli strati e in tutte le categorie della nostra popolazione, giustamente preoccupata di certa congenita arretratezza, di un ritardo addirittura storico della nostra amministrazione finanziaria, di una incomprensione apparentemente insanabile tra fisco e cittadini, tutti elementi che costituivano una grave remora all'acceleramento del ritmo di sviluppo del nostro paese e della nostra economia in particolare, in rapida trasformazione ed evoluzione da prevalentemente agricola a qualificatamente industriale. Il tutto in un contesto sociale in altrettanto rapido progresso, che ribadisce quotidianamente l'urgenza e la necessità di una partecipazione di tutti i cittadini alla vita dello Stato e quindi ai diritti e ai doveri, primo fra tutti quello di una contribuenza corretta, proporzionata alle rispettive possibilità, dimentica di secoli di contrasto e di incomprensione, di rapporti all'insegna della reciproca più convinta sfiducia, purtroppo non smentiti né superati nemmeno dagli sforzi e dalle iniziative riformatrici del compianto ministro Vanoni.

È chiaro che al raggiungimento di questi obiettivi non potevano essere sufficienti solo la crescita civile, la maturità democratica, la acquisizione di una coscienza politica; occorrevano strumenti adeguati come la riforma tributaria, che sanassero intanto sul piano legislativo e poi su quello esecutivo e dell'attuazione delle norme queste situazioni di difficoltà e di estremo disagio, sulle quali ormai esiste tutta una letteratura che ha denunciato per anni le gravi carenze di questo nostro sistema. L'elevato numero dei tributi, spesso interferenti tra di loro, e l'elevatezza delle aliquóte sono i due pilastri negativi fondamentali dell'attuale sistema tributario e sono altresì la premessa per tutte le altre disfunzioni, dalle varie e certo involontarie forme di sperequazione alla pratica impossibilità, in molti casi, di individuare correttamente le norme applicabili e di realizzarne la più esatta interpretazione, alle condizioni di obiettiva difficoltà in cui opera tutto il personale dell'amministrazione finanziaria, inadeguato ed insufficiente nonostante lo spirito di sacrificio e il senso di abnegazione a far fronte ai bisogni civili di un settore così essenziale come quello in cui esso agisce e lavora.

Da queste esigenze e da questi bisogni, da questa diagnosi fin troppo ovvia ed evidente, il presente disegno di legge, che, per altro, assolve anche agli impegni assunti dal nostro paese con la sottoscrizione dei trattati di Roma, impegni che si riferiscono alla sostituzione dell'imposta generale sull'entrata con l'imposta sul valore aggiunto (e vi risparmio la citazione degli elementi afferenti all'entrata in vigore, alla proroga del MEC e così via). Non ripeterò i criteri ai quali il disegno di legge si ispira, gli obiettivi che intende raggiungere e i modi attraverso i quali intende conseguirli, tutti ampiamente e compiutamente illustrati e dall'onorevole Bima nella parte generale e dall'onorevole Silvestri nella parte speciale dedicata alla finanza locale.

Mi limiterò naturalmente a sottolineare alcuni aspetti, forse non preminenti sugli altri, s'intende, ma esclusivamente più vicini alle mie personali preoccupazioni. Non senza mancare, per altro, a chiusura di questi accenni di carattere generale, di avvertire come – ed è storia vecchia – non si debba attribuire ad alcuna norma, e nemmeno, quindi, a quelle contenute nel presente disegno di legge, alcun valore miracolistico e taumaturgico.

Lo sforzo compiuto, a mio parere, prima dal Governo, poi dalle Commissioni parlamentari è stato notevole e merita ogni elogio, così come certamente merita apprezzamento il contributo che in sede di discussione generale e di articoli verrà dato qui in aula; ma resta sempre il fatto che la riforma tributaria costituirà quell'avvenimento e quel motivo di eclatante rinnovamento che noi auspichiamo solo nella misura in cui ad essa verrà il conforto di adesione operativa dei cittadini a tutti i livelli, dai funzionari ai contribuenti, in una parola, che devono essere aperti alla più larga comprensione del problema fiscale, che deve essere visto come fattore di progresso dell'intero paese e non come soggetto di ingiustificate paure e oggetto dei più furbeschi e acuti sotterfugi. In questo senso, l'augurio più sincero di successo.

Dei tre aspetti sui quali intendo brevemente soffermarmi, il primo riguarda i riflessi della riforma tributaria nei confronti dell'impegno meridionalistico assunto dal paese quale prioritario, anche ai fini di uno sviluppo equilibrato e globale, non solo economico, ma soprattutto sociale, delle nostre popolazioni.

Non v'è dubbio, infatti, che uno strumento di tale portata rinnovatrice debba inserirsi in modo omogeneo nel quadro di una tale prospettiva, cui, sia pure con le lacune unanimemente denunciate, negli ultimi venti anni sono stati diretti gli sforzi dei Governi e dell'intero paese. Negli ultimi mesi, pur dinanzi alle note difficoltà di equilibrio e di stabilità politica, vi è stato un rilancio della tensione meridionalistica, concretatasi in una serie di puntuali e non velleitarie dimostrazioni, quali, per esempio, le decisioni del CIPE in materia di investimenti Fiat nel Mezzogiorno in attuazione della contrattazione programmata, i riferimenti alle esigenze del sud nelle varie discussioni della politica economica del Governo, e un po' prima l'ordine del giorno Andreotti ed altri approvato dalla Camera a conclusione della discussione sulla politica meridionalistica nella seduta del 23 aprile 1969.

Ricorderò, a proposito di questo ordine del giorno, che esso al punto *a*) impegnava il Governo « a rendere tutte le misure di politica economica e monetaria coerenti con l'obiettivo dello sviluppo nelle regioni meridionali e della piena occupazione delle forze di lavoro »; al punto *b*) « a subordinare alla realizzazione di investimenti nel Mezzogiorno il rilascio di concessioni, autorizzazioni, finanziamenti e garanzie richiesti da grandi e medie aziende per lo svolgimento della loro attività nelle altre regioni del paese e all'estero ». E ancora al punto *c*) l'ordine del giorno impegna il Governo « ad escludere al livello nazionale l'applicazione di ogni misura di incentivo all'insediamento di nuove aziende industriali »; al punto *n*) « a modificare il sistema degli incentivi finanziari esistenti nel Mezzogiorno riducendone la misura nei confronti delle grandi aziende di base che non assumano concreti impegni di favorire il contestuale sorgere di altre iniziative... »; ed ancora al punto *o*) « ad adottare nei confronti delle piccole e medie aziende ulteriori e differenziate misure di fiscalizzazione degli oneri sociali e di riduzione delle tariffe elettriche ».

A questo punto, ripeto, non può negarsi, proprio alla luce di queste recentissime prese di posizione del Parlamento e del Governo, come la riforma tributaria possa e debba rappresentare, e sul piano generale e su quello specifico delle esenzioni e delle agevolazioni, da riconoscere secondo criteri non soggetti ad equivoche e gratuite interpretazioni, uno strumento poderoso per accelerare il processo di sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno.

Quando, tuttavia, noi indichiamo questo obiettivo, è ovvio e scontato che non vogliamo riferirci a una prospettiva settoriale e particolaristica, ma al contrario abbiamo la mente rivolta a una prospettiva integrazionista ed unitaria nei confronti di tutto il paese. Anche su questo sembra ormai che siano tutti d'accordo, salvo poi a tenere atteggiamenti difformi al momento delle scelte e delle decisioni « che contano ».

È significativo – e lo ricordo solo per sottolineare, da un lato, la non originalità di questo concetto non esclusivista e, dall'altro, la interdipendenza tra problema del Mezzogiorno e problema fiscale – come alcuni tra i più appassionati teorici dell'impegno meridionalista abbiano visto in tempi assai lontani (a parte le recenti prese di posizione) con impressionante lucidità e chiarezza oltre che con felicissimo e moderno intuito, alcuni dei motivi reali della questione meridionale.

Francesco Saverio Nitti, professore di diritto finanziario e di scienze delle finanze, prima ancora che statista, già nel 1900, su *Nord e Sud* e poi ancora in *Scritti sulla questione meridionale*, affermava con assoluta convinzione: « Il problema della libertà e l'avvenire dell'unità sono ora nella soluzione del problema meridionale e dei suoi rapporti con il problema tributario », dimostrando così tra l'altro che la trasformazione del sud non è scindibile dalle tesi politiche generali. Concetto questo confermato per primo, tra gli altri, da Antonio De Viti-De Marco, autorevole maestro di finanza pubblica, prima che politico acuto, che in *La questione meridionale* fin dal 1903 e in *Un trentennio di lotte politiche* del 1929 dichiarava testualmente: « L'azione a cui invito i miei amici e concittadini non è regionalista, ma essenzialmente unitaria e patriottica, perché con la difesa del diritto e la conseguente eliminazione di una ignobile legislazione di classe e di regione si mira ad elevare il Mezzogiorno economico e sociale al livello dell'altra parte d'Italia ». Due citazioni fra le altre, significative in quanto soprattutto confermano come l'esistenza di questo problema del rapporto tra sviluppo economico del Mezzogiorno e aspetti della legislazione tributaria fosse sin da allora chiaramente avvertito; questione tributaria che ha costituito forse – e probabilmente lo costituisce ancor oggi – uno dei punti focali della tematica meridionalistica.

Sviluppando il suo discorso, lo stesso Francesco Saverio Nitti ricordava che l'Italia meridionale, « soffocata dal carico tributario, ha bisogno di aria respirabile, soprattutto di allargare i suoi orizzonti, di formare la sua coscienza collettiva, di eliminare quanto di antisociale le è rimasto. Se il bilancio non può tollerare nuove spese », diceva in quell'epoca Nitti, « nulla si chieda... Ma se una riforma finanziaria deve essere tentata, prima di pensare ad altro o ad altri, bisognerà ricordarsi di tante province ove le imposte fanno dieci volte più male della grandine e dei morbi ».

Ed ancora De Viti-De Marco, ribadendo il suo intuito di politico dotato di spirito sensibile, sottolinea che « fino a quando noi faremo durare le sperequazioni tributarie... e quelle ancora più gravi della legislazione doganale e della politica commerciale, noi non saremo un grande paese » – allora ! – « di 30 o 33 milioni di abitanti, ma un piccolo Stato... che sta a pie' delle Alpi e una popolosa colonia di sfruttamento che si stende lungo l'Appennino al mare. E noi tendiamo istintivamente e dobbiamo tendere virilmente verso una più grande Italia ».

Acquisita e ribadita in tal modo – anche attraverso queste testimonianze estremamente autorevoli – la consapevolezza della influenza del fattore tributario sull'economia del Mezzogiorno, si delinea in modo chiaro ed esauriente il problema del rapporto tra il nostro sistema tributario e la crisi meridionale, destinato – noi ce lo auguriamo – a trovare la sua soluzione nel quadro anche della riforma tributaria.

Il discorso così non tocca più solo le conseguenze del carico tributario sulle riserve economiche del Mezzogiorno (o almeno non tocca solo questo aspetto) ma investe la razionalità stessa del sistema positivo che ci avviamo a modificare radicalmente.

Un rapporto tributario che utilizzi l'imposizione diretta più di quella indiretta, che abbia particolare riguardo ai redditi di lavoro (subordinato o no); che a tal fine operi in tutte le direzioni (riduzione delle aliquote, elevazione delle quote esenti e delle detrazioni, eccetera); un rapporto che riveda, nel sistema nuovo, tutti i metodi di lotta alle evasioni, per non ridursi poi a dover comprimere i redditi più deboli (come quello agricolo) così come è avvenuto a danno del Mezzogiorno, in questo secolo di unità d'Italia; un rapporto che si inserisca in maniera propulsiva e dinamica, rilanciandola e caratterizzandola, nella programmazione democratica; un rapporto che – è esigenza vivamente sentita ed essenziale – sia in grado di distribuire in tutta Italia i funzionari più preparati ed equilibrati, particolarmente compresi, nei confronti del Mezzogiorno, non della necessità di contribuire allo sviluppo con ingiustificate e non richieste isole di privilegio fiscale, ma di quella reale ed obiettiva di applicare la legge (speriamo finalmente chiara e puntuale) senza interpretazioni particolarmente aggressive, idonee ad assicurare progressi di carriera, come stoltamente ma frequentemente oggi si confida, a danno soprattutto delle regioni meridionali.

Tutto questo, fra l'altro – io credo – si attende il sud dalla riforma tributaria.

Nella critica, poi, alla sostanziale irrazionalità degli ordinamenti che abbiamo ereditato dal regno di Sardegna ed esteso con tanta colpevole disinvoltura da cento anni fa in poi a tutta la penisola, viene rimarcata giustamente la mancata soluzione dei problemi derivanti dalle discordanze tra l'ordinamento delle imposte e le aspettative dell'economia meridionale. In queste inadempienze trovano

la loro prima ragione le agevolazioni tributarie per il Mezzogiorno, provvedimenti che, seppure di carattere particolare, sono adottati non in relazione ad un impegno settoriale, ma in relazione alle carenze obiettive del sistema delle imposte, che impongono il ricorso ad istituti straordinari, allo scopo di armonizzare ed equilibrare il sistema tributario ordinario.

Questa proposizione non ha per altro solo valore espressivo di una tradizione di pensiero, senza dubbio valida, ma esaurita nel suo significato politico-culturale. Essa, infatti, possiede anche e soprattutto un valore qualificante dei provvedimenti adottati, il che presenta un grande interesse pratico in questo momento nel quale si vara una riforma tributaria che giustamente guarda con diffidenza alle esenzioni fiscali. Esse sono previste, come è noto, nell'articolo 10 del disegno di legge, divenuto articolo 9 nel testo della Commissione, che, dopo la ragionevole premessa del criterio generale della limitazione nella maggiore misura possibile delle deroghe ai princìpi di generalità e di progressività dell'imposizione, prevede il mantenimento delle agevolazioni in vigore sia nel settore dell'imposizione diretta sia in quello dell'imposizione indiretta, anche attraverso la sostituzione, in quanto possibile, di queste agevolazioni con la concessione di contributi sotto forma di buoni di imposta.

A tale disposizione di carattere generale si fa eccezione per l'imposta sul valore aggiunto, nei cui confronti non può esservi alcuna esenzione o agevolazione.

MACCHIAVELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sì, perché ha una dimensione non solo nazionale, ma addirittura comunitaria.

TANTALO. D'accordo; tuttavia il criterio seguìto, pur se motivato in maniera convincente, non rassicura completamente chi, come il sottoscritto, segue con ansia e preoccupazione sempre maggiori l'*escalation* della crisi meridionale e, come conseguenza, del divario esistente tra nord e sud, con l'aggravarsi, in maniera particolare, del depauperamento di tutte le risorse, intellettuali e manuali, delle popolazioni meridionali.

In fin dei conti, le disposizioni tributarie relative all'industrializzazione del Mezzogiorno, a partire dal decreto legislativo presidenziale 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive modificazioni ed integrazioni, per finire alla legge 26 giugno 1965, n. 717, predisposte allo scopo di incentivare lo sviluppo economico del paese, possono ben inquadrarsi in una moderna concezione dell'attività finanziaria.

Come ha ben ricordato il professor Steve nelle sue lezioni di scienze delle finanze alla università di Padova ancora nel 1964, « negli ultimi trent'anni si è compiuto il passaggio dalla finanza come attività diretta a distribuire tra impieghi pubblici e privati un reddito nazionale dato, alla finanza come fattore determinante del volume del reddito nazionale e della sua distribuzione tra gruppi sociali ».

E allora, si può ragionevolmente sostenere il fondamento non solo politico-sociale, ma anche giuridico, e modernamente giuridico, delle agevolazioni tributarie per l'industrializzazione del Mezzogiorno. E si può altrettanto fondatamente sostenere l'opportunità e la compatibilità di tali norme nel contesto di un'ampia prospettiva di ristrutturazione della finanza pubblica, qual è il presente disegno di legge. In verità, se è vero che, come è stato sostenuto da molti colleghi in sede di discussione della legge finanziaria regionale, gli interventi a favore delle zone depresse devono essere realizzati a mezzo di leggi speciali e quindi in sede di contributi straordinari e non ordinari (si discuteva dell'apposito fondo), è altrettanto vero che non si può poi prevedere nelle stesse « leggi-quadro » la soppressione e l'eliminazione o la riduzione dei contributi straordinari – almeno fino a quando permarranno le condizioni e i motivi che li hanno determinati – erogabili in questa occasione attraverso l'unico mezzo indiretto dell'esenzione e dell'agevolazione.

Io non affermo, naturalmente, che norme preclusive di questo genere siano contenute nella riforma tributaria, certamente compresa della esigenza di consolidare e non eliminare un tipo di incentivazione che per la verità ha trovato contrastata e difficile applicazione; ma desidero riaffermare la giustezza e la fondatezza, ripeto, giuridica, prima ancora che politica, sociale ed economica di un istituto per altro non unico nel nostro paese, da utilizzare certo con discernimento e con senso di responsabilità, ma da usare soprattutto nei confronti di una esigenza di sviluppo globale ed organico del nostro paese, qual è quella della soluzione dei problemi del Mezzogiorno.

In tale ambito, per altro, un altro problema si pone in termini di drammatica urgenza, ed è il secondo argomento che desidero brevemente trattare: il problema del dissesto della finanza locale, che naturalmente interessa tutto il paese ma è particolarmente grave nel Mezzogiorno per le note ed

obiettive ragioni di mancanza di cespiti patrimoniali degli enti locali e di insufficiente capacità contributiva dei cittadini.

Il disegno di legge, a mio parere, affronta solo alcuni aspetti – certo non marginali – del grave problema della finanza locale, nella prospettiva, indicata anche dalla V assemblea dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia, tenutasi a Salerno nell'ottobre del 1966, di realizzare attraverso la graduale e coordinata creazione di un nuovo sistema della finanza pubblica, la via maestra per la soluzione dei problemi della finanza locale, che costituiscono un aspetto essenziale per l'attuazione dell'ordinamento autonomistico della Repubblica, nonché della salvaguardia dell'autonomia sostanziale finanziaria degli enti locali.

Quindi non appare fuor di luogo in questa sede, come d'altra parte ha fatto lo stesso relatore onorevole Silvestri, sottolineare l'urgenza e l'esigenza di una riforma completa della finanza locale, soprattutto in ordine alle competenze cui devono, naturalmente e logicamente, corrispondere adeguate e proporzionate entrate.

Per il resto, va rimarcato con il relatore il principio dell'unicità dell'accertamento che senza dubbio gioverà, nella sostanza e nella procedura, agli stessi comuni i quali, tuttavia, avrebbero gradito – e se n'è fatto portavoce il relatore per il parere della Commissione affari interni – di poter partecipare e collaborare a questa fase essenziale e delicata in maniera più consistente di quanto non sia stato poi previsto nel n. 3) dell'articolo 10 della Commissione che contiene, a nostro parere, una dizione piuttosto generica.

Merita, invece, di essere discusso il criterio di riparto del fondo speciale (articolo 12, n. 5), che prevede, come è noto, la ripartizione periodica tra i comuni delle somme ad esso fondo affluite in ragione di due terzi in proporzione alla popolazione residente, e di un terzo in proporzione inversa al gettito *pro capite* dell'imposta locale sui redditi patrimoniali d'impresa e professionali. Tale formulazione della Commissione ha modificato il testo del Governo, che prevedeva invece la distribuzione delle somme affluite al fondo speciale in ragione inversamente proporzionale alla capacità contributiva desumibile dal reddito prodotto in ciascuna provincia; ed è evidentemente, tale nuovo testo, meno favorevole ai comuni del Mezzogiorno di quanto lo fosse il precedente.

Pur comprendendo le ragioni che hanno indotto la Commissione ad apportare una così rilevante modifica, che conferma l'orientamento generale di cui ho prima fatto cenno a proposito della legge finanziaria regionale, non posso mancare al dovere di sottolineare come sia assolutamente opportuno rivedere in questa sede i criteri determinati dalla Commissione, ripristinando quelli originariamente stabiliti dal Governo ovvero, in subordine, stabilendo criteri più proporzionati.

MACCHIAVELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La modifica è stata introdotta per motivi equitativi, al fine di evitare una frattura tra i comuni del nord e i comuni del sud. Questo è stato il criterio ispiratore.

TANTALO. L'autorevole ammissione del sottosegretario conferma i timori da me espressi.

In via subordinata, posso essere, per una via di mezzo, onorevole sottosegretario, tra i primi e i secondi. In questo senso ritengo di poter preannunciare la presentazione di appositi emendamenti.

Circa il fondo di risanamento infine, previsto dall'articolo 14, nel far mie le preoccupazioni espresse anche da altri in riferimento al pericolo del « vuoto finanziario », desidero ribadire le osservazioni fatte all'inizio della trattazione di questo argomento, quelle cioè collegate all'urgenza di un riesame generale delle competenze e delle attribuzioni degli enti locali in rapporto alle entrate loro devolute. Non ci si può certo illudere di risanare la situazione degli enti locali – indebitamento per 9.000 miliardi, come ricorda lo stesso onorevole Silvestri – con il fondo di risanamento, se, contemporaneamente non si studiano e si pongono in essere le misure necessarie per una gestione ordinaria in pareggio, e non più passiva, in proporzionale e puntuale aumento, com'è adesso.

Un ultimo accenno, infine, al terzo aspetto che mi sembra giusto e doveroso sottolineare e che ha trovato congruo risalto nella relazione dell'onorevole Bima, aspetto cui mi sono anche riferito nell'invito ad evitare mitizzazioni di norme di legge e richiamando tutti alla responsabilità di partecipare, in concreto e non solo teoricamente, alla migliore attuazione della riforma tributaria. Tale aspetto riguarda il riordinamento dell'amministrazione finanziaria in generale e il personale in particolare. Anche per la breve, diretta esperienza attraverso la quale sono recentemente passato, sento il dovere di riconoscere ed affermare la serietà, la competenza, il senso di responsabilità e l'attaccamento al dovere del personale dell'amministrazione finanziaria

che, nell'espletamento delle sue delicatissime funzioni, dimostra equilibrio ed impegno generosi. Ma è ovvio che tali doti non sono sufficienti da sole a realizzare una profonda e così radicale trasformazione e ristrutturazione dell'intero sistema, quale vogliamo compiere.

Bene si fa, quindi, nel testo del disegno di legge, a prevedere il riordinamento e la nuova diversa organizzazione – con urgente meccanizzazione – di tutti gli uffici periferici; bene fa il relatore, nella parte riguardante il personale, a indicare e suggerire criteri di selezione e di formazione del personale, enunciando le caratteristiche ideali del dipendente modello e suggerendo moderni strumenti di preparazione professionale che, ove non esista altro modo, devono essere curati direttamente dallo Stato; altrettanto bene, poi, fa il relatore ad insistere sulla necessità-dovere di curare alcune esigenze economiche e di dignità professionale dei dipendenti dell'amministrazione finanziaria.

Se si parte dal concetto, validissimo e moderno, di volere un'amministrazione efficiente, sensibile, attenta, dinamica e pronta come una azienda privata altamente specializzata, non è possibile più pensare a racimolare gli scarti della domanda del mercato del lavoro, ma occorre reperire i migliori, ponendoli sin dall'inizio, e con prospettive allettanti di carriera, nella condizione di scegliere nell'attività alle dipendenze dello Stato un lavoro dignitoso e adeguatamente remunerato, anche al di sopra delle tentazioni che la società di oggi offre quotidianamente

Se il discorso a favore dei dipendenti dello Stato è certamente valido per tutti i settori del pubblico impiego, esso lo è certamente ed a maggior ragione per il settore finanziario che ha la responsabilità, decisiva, di far affluire nelle casse dello Stato quelle entrate che poi consentono la sodisfazione dei bisogni della intera collettività nazionale. E questo compito, delicato e decisivo, non ha bisogno di ulteriori sottolineature.

Voglio augurarmi che, anche sotto la spinta della esigenza indilazionabile imposta dalla presente riforma, non si perda altro tempo nel riconoscimento concreto dei diritti del personale dell'amministrazione finanziaria e si creino altresì, attraverso la migliore ristrutturazione e la più moderna organizzazione dei servizi (in ciò comprendendosi anche l'insediamento degli uffici in locali più idonei e salubri; a volte si pongono anche problemi del genere), le migliori condizioni per lo svolgimento di un lavoro estremamente produttivo e importante per l'intero paese.

Il modesto contributo che ho desiderato portare a questa importante discussione parlamentare, non aveva la presunzione di dire qualche cosa di nuovo e di più valido rispetto all'ampia discussione che ha preceduto la formulazione, rinnovata, del disegno di legge delega e all'approfondimento seguito alla sua presentazione, da parte degli uffici finanziari, del ministro, della Commissione parlamentare e dei relatori, ai quali sento il dovere, come collega particolarmente attento ed ammirato della loro fatica, di rinnovare l'espressione del più vivo e cordiale apprezzamento.

Come ho detto in principio, invece, il mio intento era quello di sottolineare alcuni aspetti che sento più vicini alla mia responsabilità di parlamentare, rinnovando, contemporaneamente, la mia sostanziale adesione al progetto di riforma che, nel complesso, risponde ad una esigenza viva e sentita nel paese.

Spero di non aver detto cose inutili, ma, nell'adempimento del mio dovere di deputato, di avere manifestato sensibilità e attenzione ad aspetti essenziali di uno dei più gravi problemi della nostra comunità nazionale. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Tuccari. Ne ha facoltà.

TUCCARI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è già stata fatta la considerazione pertinente che noi diamo inizio, a ventitré anni dalla promulgazione della Costituzione, a questo dibattito parlamentare sulla riforma tributaria in un quadro politico che è caratterizzato da un movimento profondo e generale per le riforme. Questo movimento ha investito progressivamente tutti i campi: le regioni, la scuola, l'assistenza sanitaria, l'ordinamento dello Stato, la casa e le condizioni delle città. Alla base di questo movimento così largo, ormai così generale, sta un denominatore comune, sta un orientamento molto chiaro: vi è la spinta sempre più imponente, sempre più consapevole al superamento di una linea di politica economica, al superamento della linea che si riassume nella tutela dei profitti e degli investimenti privati; e vi è ad un tempo la spinta preminente verso una linea alternativa, verso un indirizzo nuovo, verso una inversione di tendenza, che è rappresentata per l'appunto dalla esigenza ormai matura, dalla esigenza contrapposta della dilatazione di un sistema di consumi sociali.

In relazione a questa spinta e alla direzione fondamentale di questa spinta si pone l'esigenza, che procede di pari passo, di una ristrutturazione del potere, della rottura cioè del carattere accentrato del potere pubblico che ha sempre rappresentato l'altra faccia della politica tradizionale, della politica di tutela degli interessi privilegiati.

Possiamo dire, d'altronde, onorevoli colleghi, che il dibattito e i risultati elettorali recenti hanno riconfermato nel paese l'esistenza di questa spinta, hanno imposto questa tematica centrale e hanno anche bloccato le interessate distorsioni e deformazioni che attorno a questo dibattito vivo nel paese erano state tentate, spegnendo tutti gli allarmismi e l'artificiosa paura del caos suscitato dalle forze che rappresentano gli interessi privilegiati ormai posti in discussione.

L'unità dei lavoratori e delle forze di sinistra, che è protagonista certamente primaria oggi di questa spinta, di questo movimento profondo, trae origine lontana da un incontro maturato lentamente tra il pensiero politico e l'azione delle forze di sinistra, dei socialisti, dei comunisti, e il pensiero sociale cattolico.

Anche nell'intervento or ora fatto dall'onorevole Tantalo abbiamo colto l'eco di questa esigenza lontana, maturata progressivamente. Questo incontro tra il lievito che proviene dal pensiero politico e dall'azione della sinistra e l'apporto del pensiero sociale cattolico trova la sua rappresentazione in una serie di imperativi esposti, per altro eloquentemente, nella Costituzione. Essi vanno sotto varie denominazioni, ma tendono, in fondo, ad affermare l'esigenza di questo indirizzo nuovo; essi rispondono alla necessità di attuare un migliore impiego ed una redistribuzione delle risorse del paese, di superare contraddizioni storiche e politiche di lunga data, di attuare un regime di solidarietà, di rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà dei cittadini, di assicurare in conseguenza la reale partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale, sino alla formulazione di un piano di riforme nei diversi settori. Tutti imperativi, dunque, unitari, rispondenti ad una concezione democratica rinnovatrice, contenuti già nella Costituzione, che però oggi, sotto il maturare delle esigenze, e soprattutto sotto la sollecitazione del movimento, tendono a confluire e a ricevere un rilancio, una reinvestitura, nelle istanze della programmazione democratica.

Con la programmazione democratica si ha, appunto, l'attualizzazione di questa visione riformatrice e rinnovatrice della società italiana vista attraverso alcune linee direttrici fondamentali: lo sviluppo dell'occupazione, la perequazione dei redditi, la redistribuzione delle risorse del paese, il superamento dei profondi squilibri, le riforme necessarie per realizzare i diritti fondamentali dei cittadini.

Non vi è dubbio che di questo rilancio, che lo spirito e il contenuto della Costituzione ricevono oggi attraverso la esigenza della programmazione democratica, la riforma tributaria rappresenta, agli occhi di tutti i cittadini attenti, la leva fondamentale, essenziale e indispensabile per avviare in maniera concreta un profondo rinnovamento del sistema. Essa aggiunge, nelle esigenze dalle quali scaturisce, altri valori di denuncia delle caratteristiche per cui il sistema oggi appare profondamente superato; e aggiunge, nelle esperienze dalle quali scaturisce, nuove indicazioni nella direzione verso la quale il nuovo sistema deve orientarsi. Anche qui, infatti, il sistema fiscale al quale si vuole porre rimedio (o meglio, si dice da parte del Governo di voler porre rimedio) ci perviene – non dobbiamo mai dimenticarlo – contrassegnato da alcuni elementi drammatici di squilibrio, di ingiustizia, di arretratezza, che non sono certamente secondi a quegli elementi che caratterizzano tutti i settori fondamentali della nostra vita economica e sociale e le strutture del potere pubblico del nostro paese. Basterebbe ricordare, tra questi elementi drammatici, come all'incidenza che le imposte presentano sui redditi di lavoro e sui consumi popolari – accrescendo quindi non solo lo stato di disagio dei lavoratori e delle popolazioni, ma anche la spinta inflazionistica – corrispondano, per altro verso, alti livelli dei redditi privati e societari, di facile realizzabilità, tanto da dar luogo al cospicuo fenomeno delle fughe di capitali dal paese, alla sottrazione quindi di mezzi imponenti ai compiti di attivazione del meccanismo produttivo del paese; corrisponda la caratteristica sempre più macroscopica del fenomeno dell'autofinanziamento e della concentrazione nel campo dei monopoli, corrisponda quell'incremento congiunturale di alcuni valori patrimoniali (e basterebbe fra questi ricordare il valore che attiene alle aree edificabili) che integra una contrapposizione drammatica alla pesante incidenza che il vecchio sistema tributario realizza ai danni e sulle spalle del mondo del lavoro. Un sistema, dunque, che attraverso queste gravi contraddizioni ha dimostrato di essere in insanabile contrasto con le forze produttive del paese.

E qui sorge la prima questione. Al centro di questo impegno riformatore e programma-

tore che ormai si impone come una esigenza indilazionabile in direzione di una svolta, di un nuovo indirizzo, di una inversione di tendenza, e non quindi di una prevalente esigenza di modernizzazione, di semplificazione o di adeguamento, sta, per la realtà politica nella quale viviamo, la necessità di dare rilievo e valutazione opportuna a tre istanze fondamentali, a tre strumenti fondamentali attraverso i quali questo vecchio sistema può essere superato e condannato e si può dare avvio ad un nuovo indirizzo.

Queste tre leve fondamentali, queste tre istanze fondamentali che sono le protagoniste – anche in questo momento – del contrasto che esiste circa gli indirizzi generali nella vita politica del paese, credo si debbano considerare da una parte il Parlamento, dall'altra i sindacati, dall'altra ancora tutta la nuova struttura delle regioni vista appunto come nuova possibilità di un esercizio decentrato dell'iniziativa del potere, dell'indirizzo politico. Un'attività quindi incentrata su un rilancio dell'impegno del lavoro parlamentare, un'attenzione dedicata ai sindacati, alla loro azione nel paese, all'allargamento della tematica che essi soprattutto in questo ultimo periodo hanno saputo realizzare, una attenzione dedicata alle regioni per quello che esse vanno a compiere dopo che alfine hanno ricevuto riconoscimento di esistenza.

Ora, di fronte a questa spinta e ai contenuti di questa spinta, di fronte al raggrupparsi di queste esigenze, di fronte al levarsi nel paese di queste tre forze, di queste tre istanze come protagoniste del rilancio democratico – Parlamento, sindacati e regioni – il Governo non trova di meglio che impostare il disegno di legge per la riforma tributaria sulla linea della delega legislativa. Il che significa proprio condannare il Parlamento ad un ruolo non centrale in questo colossale processo di revisione critica degli indirizzi della nostra politica economica e delle strutture relative. Il che significa contribuire ad esautorarlo, a distaccarlo dalle spinte vive del paese e dai suggerimenti che ne scaturiscono. E non può non colpire il fatto che questo orientamento da parte del Governo sia un orientamento che si coglie non solo a proposito della procedura che si vuole realizzare con il disegno di legge per la riforma fiscale, ma ad un tempo in tutta una serie di altri campi nei quali proprio oggi la volontà di rinnovamento del paese deve cimentarsi con una attualizzazione anche di quelle che sono le istanze attraverso cui questa volontà può tradursi in indirizzo politico e in comando legislativo. Non a caso il Parlamento viene sostanzialmente esautorato anche nelle proposte di legge che riguardano le procedure della programmazione, e noi abbiamo dovuto assistere alla pervicacia con la quale il Governo ha sempre portato avanti questa linea della delega legislativa a proposito di tutti gli impegni maggiori che hanno ultimamente investito il Parlamento: la riforma dello Stato, la riforma dei codici, e così via.

Al fondo di questo sta certamente una difficoltà di ordine politico, il fatto cioè che nel Governo le forze che assolvono ad una funzione moderata paventano il formarsi in sede parlamentare di quelle maggioranze reali che oggi più facilmente, sotto la spinta del movimento che esiste nel paese, entrano in sintonia sia con l'avviarsi di un indirizzo politico legislativo a livello regionale, sia con le spinte unitarie che provengono dal mondo del lavoro, dai sindacati. Però, se questa è una spiegazione, rimane il fatto che, ad un tempo, noi vediamo che la linea del Governo è quella di esautorare il più possibile un impegno di fondo del Parlamento a proposito della definizione delle caratteristiche dei provvedimenti centrali di riforma: così, come abbiamo visto a proposito del recente dibattito sulla legge finanziaria regionale, una linea del Governo è stata quella di comprimere tendenzialmente nei tempi e nella qualità la potestà legislativa delle regioni; così, anche per quanto riguarda quell'interlocutore fondamentale che è oggi il movimento sindacale su base unitaria, le vicende che vanno svolgendosi in questi giorni a proposito del primo indicativo atto di buona volontà richiesto dalle organizzazioni sindacali circa lo sgravio delle tasse a carico dei lavoratori, confermano con quanto spirito di resistenza, con quanto spirito tenacemente volto alle impostazioni tradizionali della politica finanziaria e della politica economica il Governo operi.

Abbiamo quindi, di fronte a questa spinta nuova, di fronte a questo rilancio delle istanze contenute nella Costituzione ed oggi raccolte sotto l'esigenza di una programmazione democratica, di fronte a questa triplice articolazione che quasi naturalmente il movimento democratico oggi ritrova nella valorizzazione dell'attività del Parlamento, nel ruolo nuovo dei sindacati, nel ruolo nuovo dell'attività legislativa decentrata, abbiamo – dicevo – un Governo che, sia nei contenuti, sia a livello delle strutture, difende un ordine vecchio, difende una strumentazione

vecchia, dice in sostanza « no » a quella spinta pluralistica che oggi tende a divenire una realtà nella vita politica, nella vita anche legislativa e costituzionale del nostro paese.

Dovendo appunto illustrare i motivi per i quali sotto il profilo politico e costituzionale noi sottolineiamo la più ferma riserva in merito alla procedura scelta dal Governo della legge delega, credo che il primo serio motivo di opposizione stia in questa osservazione, in questo ragionamento di carattere politico che fino a questo momento ho cercato di fare. Allo strumento della delega la nostra opposizione deriva dal fatto che essa appare, nel quadro delle indicazioni che vengono dal movimento del paese, e quindi dai contenuti e dalle istanze traverso cui nuovi contenuti possono essere accolti, anacronistica, conservatrice, ispirata a preoccupazioni di vecchio stampo o a preoccupazioni di equilibrio di maggioranze in contrasto con le istanze e le spinte nuove che vengono dal paese.

Il Governo ha portato avanti questo discorso circa la procedura della delega compiendo ogni sforzo per dimostrare l'applicabilità e l'applicazione dei requisiti di cui parla l'articolo 76 della Costituzione e sforzandosi anche di dimostrare che in fondo i princìpi e i criteri direttivi sono chiari, che il tempo anche se lungo è pure limitato (e io mi domando quale tempo ad un certo punto non è limitato !), che l'oggetto sarebbe definito, oggetto che sarebbe costituito dall'impegno per l'avvio della riforma fiscale.

Mi è capitato di sentire in sede di Commissione affari costituzionali l'onorevole Galloni il quale ricordava che non si può con troppa leggerezza ammettere questa facile applicabilità dello schema della legge delega nei confronti della grave questione che ci occupa. Egli giustamente sottolineava che l'applicabilità dell'articolo 76 della Costituzione trova un limite, un condizionamento in un altro punto della Costituzione stessa cui, in questo caso, non può non darsi grande rilievo. Ci riferiamo appunto all'articolo 23 della Costituzione il quale stabilisce che nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. Perché la fugace perplessità dell'onorevole Galloni mi sembra notevolmente fondata? Per il semplice fatto che io l'ho collegata con la posizione che a suo tempo assunse un autorevole rappresentante della democrazia cristiana durante i lavori della Costituente quando si trattò di definire appunto questo principio. In quella circostanza l'onorevole Tupini, presidente della Sottocommissione competente, propose un emendamento al testo con il quale si diceva che nessuna prestazione poteva essere imposta « se non per legge » (e per conseguenza mediante il controllo del Parlamento), sostituendo la precedente dizione con quella che oggi parla di imposizione « in base alla legge ». In questo modo l'onorevole Tupini volle sottolineare che non si trattava di fare ricorso al tradizionale principio della riserva di legge, principio normale in tutti i campi nei quali, in regime democratico, si intende stabilire un indirizzo e un controllo del Parlamento sull'operato dell'esecutivo; ma che egli riteneva necessario, data l'importanza della materia, che tutto l'impianto, la strumentazione, la verifica avvenissero nel Parlamento mediante la sua « normale » attività di legiferazione.

Senza dubbio dobbiamo considerare quell'impostazione più rispondente a tutte le preoccupazioni che il legislatore costituente ebbe nel disciplinare questa materia con l'attuazione di princìpi che vanno ben al di là della comune accezione della riserva di legge, mostrando qui una particolare sensibilità nei confronti delle prerogative del Parlamento. Un caso analogo può essere considerata la famosa limitazione contenuta nell'articolo 81 della Costituzione che vieta di introdurre, su una scala di preoccupazioni ridotte, ma pur sempre presenti e collegate a questa impostazione, modifiche al sistema tributario in sede di approvazione del bilancio. Quindi già il nostro sistema politico costituzionale intende conferire al Parlamento, ed esclusivamente al Parlamento, la disciplina compiuta di tutta la materia tributaria; e ciò a ragion veduta, perché trattandosi di innovare, come è facile ricordare, su un indirizzo vecchio di secoli, su una concezione che entrava in contrasto con tutta una nuova impostazione della vita economica, sociale e democratica del nostro paese, ben a ragione, in quegli anni di grande fiducia verso l'attività costruttiva del Parlamento, al Parlamento si voleva affidato per intero questo compito. E credo che questo dovrebbe valere a sgombrare il campo da quella facile sicumera con la quale si vorrebbe rinvenire nella nuova ed innovatrice disciplina della materia finanziaria uno dei tanti « oggetti definiti » che il legislatore ha posto tra i requisiti essenziali per l'applicazione del meccanismo della delega. Qui non abbiamo un oggetto da definire, qui abbiamo un nuovo parametro generale, una nuova scala di criteri, una nuova politica da scegliere e da strumentare, anche tecnicamente. E questo compito, nella sua com-

piutezza di indicazione, di strumentazione, e dirò ancora meglio di controllo, di verifica non può che rimanere appannaggio del Parlamento.

Però, a questa contestazione, che sa adesso un po' di storico, della pretesa del Governo, credo se ne possa aggiungere un'altra che è certamente più attuale: ed è il modo con cui, attraverso il meccanismo che si propone, ed in particolare per la sua durata, si entra in contraddizione con tutta la materia della programmazione, vista appunto anch'essa, non solo nei termini in cui è fissata dalla Costituzione, ma alla luce delle esigenze che il maturare delle condizioni della nostra società ha posto con particolare acutezza. Quei programmi e quei controlli (di cui parla l'articolo 41 della Costituzione) che debbono essere determinati dalla legge, perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali, trovano naturalmente nel sistema della imposizione fiscale uno strumento fondamentale per il superamento di vecchi squilibri, per la realizzazione di nuovi rapporti sociali, e se vogliamo anche, in parte, per la modernizzazione di un sistema, ma soprattutto per l'accoglimento di tutta una serie di esigenze, di nuovi contenuti economici e politici. Questo rapporto, attraverso l'utilizzazione del sistema della delega, tende ad essere spezzato, a venir meno; tanto più, dicevo, se si tiene conto delle caratteristiche con cui il meccanismo della delega viene proposto. Perché non soltanto si presenta l'istanza dell'impostazione autonoma di una nuova politica fiscale – che già di per sé è certamente in profonda contraddizione con la strumentalità, invece, di tutta la materia dell'imposizione fiscale nei confronti degli obiettivi generali della programmazione – non solo, dicevo, si pretende questa autonomia, ma, quello che più conta, si pretende di impedire anche l'aggiustamento della linea di applicazione di questa autonoma riforma tributaria. E basterebbe qui ricordare ancora una volta i termini di efficacia di questa delega, che dovrebbe durare fino al 1976, comprendendo quindi un biennio di sperimentazione ed un biennio di correzione. E qui vien subito fatto di chiedersi, anche alla stregua di quelli che sono i limiti all'esercizio della delega legislativa, quali potranno essere, quali possono essere, fin da adesso, i « princìpi ed i criteri direttivi » che per questa seconda fase di verifica, di aggiustamento, il Parlamento può dare, venendo privato, per contro, fin da questo momento e prima che la riforma venga dettata nelle sue linee essenziali, del potere di realizzare quelle indicazioni puntuali che pure sono un dato insopprimibile per l'esercizio della potestà di legislazione delegata.

Ma più che queste osservazioni di carattere formale conta e vale il fatto che, stabilendo questa dissociazione tra la funzione del nuovo sistema di imposizione fiscale e la linea direttrice, maestra della politica economica del paese – che è, appunto, la programmazione – si viene a spezzare quel meccanismo che vede sempre i programmi ed i controlli strettamente legati, così come vede strettamente legate la funzione di indirizzo e la funzione di coordinamento. Pertanto, sarebbe molto interessante, ad esempio, sentire che cosa l'onorevole La Malfa – che è sempre il sacerdote di queste esigenze teoriche di coordinamento, di unificazione, di verifica permanente – può venirci a dire di convincente sul terreno di questa palese contraddizione che, invece, il meccanismo della procedura della delega legislativa oggi verrebbe ad autorizzare.

Noi respingiamo con fermezza la pretesa di sovrapporre, quindi, una delega alla delega, di far passare come volontà del Parlamento quella che sarebbe soltanto una somma inaccettabile di poteri delegati, un meccanismo attraverso il quale si viene a privare il Parlamento non solo del potere di legiferare, ma, sul terreno degli indirizzi economici, sul terreno della programmazione, anche di esercitare quella generale e fondamentale funzione di controllo che rimane strettamente legata al potere di indirizzo politico che appartiene al Parlamento. Di conseguenza, si verrebbe addirittura a paralizzare – va considerato – persino l'applicazione di quell'articolo 71 della Costituzione che non sottopone a limitazione l'iniziativa delle leggi, la quale ultima invece, attraverso la durata o la persistenza della delega legislativa al Governo, verrebbe ad essere frustrata. È quindi una vera e propria mostruosità politica e costituzionale – non esitiamo a dirlo – quella che, alla luce di queste esigenze e alla luce di una corretta interpretazione di quell'altro cardine del sistema positivo che è appunto l'articolo 41 della Costituzione, si vuole imporre al Parlamento.

Io credo che soltanto in relazione a queste due fondamentali censure sia facile poi cogliere a iosa la indeterminatezza di princìpi e di criteri che lo schema di legge delega offre alla nostra attenzione. Abbiamo già rilevato ciò in materia di accertamenti e di riscossione, materie certamente fondamentali. L'articolo 10 può fornire tutto un florilegio di que-

ste indicazioni incerte, e quindi inaccettabili, come quella « migliore disciplina » della dichiarazione dei redditi, come quei « casi di particolare gravità » per la deroga al segreto bancario, come quel generico « perfezionamento del sistema delle sanzioni anche penali », e così via. La stessa censura vale certamente per gran parte dell'articolo 11, che detta le norme per il riordinamento dell'amministrazione finanziaria e nel quale si pretende di attuare la rottura del sistema accentuatamente verticale, a paratie interne, che costituisce certamente l'aspetto più negativo dell'attuale struttura dell'ordinamento finanziario, soltanto attraverso l'esigenza della « semplificazione ».

Ma una parte importante della nostra fondamentale riserva politica circa la procedura proposta dal Governo viene da noi dedotta, naturalmente, anche dal modo con cui viene proposta l'articolazione dei rapporti tra la potestà tributaria centrale e la potestà tributaria delle regioni e degli enti locali.

Per quanto riguarda i rapporti con la potestà tributaria delle regioni ci sembrano particolarmente gravi i princìpi contenuti nell'articolo 12, soprattutto ai numeri 6 e 7, a proposito del coordinamento e della disciplina delle entrate tributarie dello Stato con quelle della regione. Qui il nostro rilievo è duplice. Vi si propone in termini inaccettabili il coordinamento e la disciplina delle entrate tributarie delle regioni a statuto speciale osservando, si dice, le disposizioni dei rispettivi statuti, ma dimenticando che o tali statuti non prevedono modificazioni alle entrate tributarie della regione oppure prevedono la possibilità di operare, sì, queste modifiche, ma in ogni caso « sentite » le regioni. Altrettanto inaccettabile è certamente l'altra affermazione per cui, per quanto riguarda l'attività legislativa delle regioni a statuto ordinario, il Governo avrebbe il potere di disciplinarne le entrate tributarie, con una grave, inammissibile limitazione delle autonomie sancite dalla Costituzione.

Vi è poi tutta la parte che riguarda gli enti locali, il rispetto cioè dei princìpi fondamentali dell'autonomia e del decentramento. A proposito dei quali, proprio sotto un profilo politico generale, va detto che essi vanno visti oggi secondo dimensioni profondamente nuove e diverse.

Per esempio, è certamente una accezione fortemente limitatrice della esigenza dell'autonomia la nozione puramente compensativa dei mezzi che verrebbero posti a disposizione dei comuni e degli enti locali rispetto al vecchio sistema di tassazione che viene ad essere soppresso. È chiaro infatti che oggi l'autonomia acquista un significato molto più preciso: significa apprestare i mezzi necessari per una soluzione programmata delle esigenze, all'esercizio quindi di una iniziativa di potere dal basso, che sia qualcosa di profondamente diverso da quel limitato esercizio di potere istituzionale che la concezione di uno Stato accentrato affidava agli enti locali e in particolare ai comuni. Così come non può parlarsi di un decentramento in senso autentico e genuino se esso non va visto nei termini di una reale corresponsabilità nell'accertamento, nella riscossione, nel contenzioso del gettito tributario da parte dei comuni. Invece l'impostazione che è sottintesa, anche se non emerge con chiarezza, è questa: improntati fondamentalmente questi rapporti alla sfiducia, si offre ai comuni una sorta di baratto, per cui di fronte alla prospettiva di dare qualcosa di più si fa presente l'opportunità che contino di meno attraverso l'esercizio dei loro poteri.

Sì, è vero, nella relazione dell'onorevole Silvestri sono contenute alcune osservazioni che in astratto non possono non essere condivise. Si dice: « Il problema è quello di dare più fiducia agli enti locali », i quali sono « lo Stato stesso », non qualcosa di diverso e di contrapposto allo Stato. Certamente però l'impostazione della legge al nostro esame non mostra di accogliere queste preoccupazioni, di rispettare questi princìpi. Basterebbe ricordare, per tutte, che la cosiddetta e generica « collaborazione », che a un certo momento viene riconosciuta come un attributo dei comuni, viene negata poi là dove essa potrebbe acquistare un valore di grande interesse, di grande utilità anche per il gettito del tributo nel suo insieme.

La collaborazione, sulla base di quelle premesse, viene invece proprio negata per quanto riguarda l'accertamento dell'imposta del reddito patrimoniale e sul plusvalore degli immobili, che sono appunto i due campi nei quali le possibilità di accertamento e di riscossione, e anche la forza di difesa degli interessi del comune, si presentano più cospicue.

Infine, ma non ultima cosa, desidererei soffermarmi su alcuni aspetti di incompatibilità della linea proposta nel disegno di legge con i principî di progressività dell'imposta contenuti nella Costituzione. Certo, questo è tutto un discorso di valutazione politica, di merito, di contenuti, e quindi va sfiorato molto fugacemente da me in questo intervento, dato

il taglio che questo ha inteso assumere, perché il discorso costituisce proprio l'oggetto del confronto fondamentale tra le due diverse concezioni, quella che viene portata avanti dal Governo e quella che viene sostenuta dalle forze democratiche. E qui certamente vi è il più ampio campo, vorremmo sperare, per l'inserimento di quelle preoccupazioni e di quei dissensi che soprattutto in campo socialista è già stato dato di cogliere nei lavori delle competenti Commissioni. Un nostro tributarista eminente osservava ironicamente, a proposito di questo principio della progressività, che forse esso non ha mai trovato una concreta applicazione da parte delle forze di governo nel nostro paese, perché è collocato, sì, nel titolo che riguarda i rapporti politici, ma, manco a farlo apposta, è caduto male, perché è caduto tra il principio di difesa della patria e il principio della fedeltà alla Repubblica, tutti pseudovalori per le forze di destra, per le forze conservatrici, in nome dei quali esse hanno sempre impedito che l'indirizzo economico e sociale del paese acquistasse un contenuto realmente aderente alla prevalenza degli interessi nazionali. Ma comunque, osservazioni ironiche a parte, è certo che salta agli occhi come sia in profonda contraddizione con il principio di progressività enunciato dall'articolo 53 della Costituzione tutta una serie di aspetti che poi costituiscono gli aspetti di riserva di merito fondamentali e che poc'anzi in maniera così ampia il collega Lenti ha illustrato. Io voglio soltanto ricordare come questa contraddizione sia proprio rappresentata dalla struttura delle aliquote dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, dalla semplice proporzionalità delle imposte sul reddito delle persone giuridiche...

PRETI, *Ministro delle finanze*. Scusi, onorevole Tuccari, ma vorrei sapere perché le persone giuridiche dovrebbero subire una tassazione progressiva. Proprio non riesco a capirlo e perciò vorrei che ella me ne spiegasse le ragioni. A me pare che si debba distinguere tra gli uomini ricchi e i meno ricchi, non tra società grandi e meno grandi. Secondo il suo criterio, allora, le società dell'IRI che sono anche delle società e sono molto grandi, dovrebbero pagare più di una piccola società. Non riesco a capirlo. Il principio della progressività si applica alle persone, perché questo è un principio di giustizia tributaria, di moralità e via dicendo. Le società sono grandi o piccole a seconda delle dimensioni e delle funzioni alle quali adempiono.

TUCCARI. Tutto il pensiero economico più moderno, invece, sottolinea proprio la necessità di un ritorno dal carattere reale al carattere personale dell'imposta, allo scopo di accogliere quella precisa identificazione che, anche sul terreno dei redditi societari, in ultima analisi si realizza tra le posizioni apparentemente societarie e i reali interessi personali a cui quelle posizioni sono intestate, sono imputate. (*Interruzione del Ministro Preti*).

Non vi è certamente la possibilità di operare una netta distinzione tra un criterio di progressività incentrato soltanto sulle persone fisiche e un criterio di proporzionalità che invece continua a dettar legge per quanto riguarda gli interessi delle persone giuridiche. Il rilievo di un contrasto col principio della progressività vale anche per quanto concerne la mancata istituzione della patrimoniale pura; per quanto riguarda – e viene sostenuto molto chiaramente anche se sotto pretesti di natura tecnica – la mancata confluenza nel reddito complessivo dei redditi da obbligazioni e dei redditi da depositi bancari; il carattere non progressivo che conserva l'imposizione sulle obbligazioni e sui depositi bancari; e infine lo stesso sistema dell'aliquota fissa che viene presentato a proposito dell'imposta sul valore aggiunto.

Concludendo, mi rifaccio ai punti dai quali sono partito. Questa incostituzionalità della forma prescelta dal Governo per sottoporre all'esame del Parlamento la riforma fiscale non è una incostituzionalità che scaturisca prevalentemente dal freddo aspetto formale degli articoli della Costituzione. È, secondo noi, la irricevibilità, invece, di una impostazione, se vogliamo anche sotto il profilo formale, che è però l'altra faccia di una risposta che viene negata dalle posizioni del Governo a temi vivi, centrali e unitari della vita del paese, che oggi si sostanziano nella grande spinta unitaria verso le riforme, verso la programmazione, verso la partecipazione al potere pubblico.

Noi rivendichiamo appunto, in contrapposto a questa impostazione, un ruolo centrale ed impegnato del Parlamento, così come rivendichiamo una attenzione per il ruolo dei sindacati, per quello che viene ad essere il ruolo delle regioni e il ruolo dei comuni.

Fatta salva la nostra riserva di formalizzare, attraverso un ordine del giorno, la richiesta che la Camera si pronunci su questi profili di incostituzionalità, vogliamo dire che noi continuiamo ad auspicare che il dibattito sul terreno di merito offra la più larga con-

vergenza per tenere aperto, in contrasto con la impostazione che fino a questo momento è prevalsa nel Governo, il dibattito con le regioni, con i sindacati, nel paese, attorno ai contenuti di una riforma tributaria democratica che sia raccordata alla programmazione, che sia ispirata alla Costituzione e che continui ad essere sospinta dal movimento unitario popolare. (*Applausi all'estrema sinistra*).

Chiusura della votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Presentazione di un disegno di legge.

PRETI, *Ministro delle finanze*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRETI, *Ministro delle finanze*. Mi onoro presentare, a nome del ministro degli affari esteri, il disegno di legge:

« Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra l'Italia e la Jugoslavia, effettuato a Roma il 30 aprile 1969, relativo alle liste " C " e "D " annesse all'accordo del 31 marzo 1955 sugli scambi locali tra le zone limitrofe di Trieste da una parte e di Buje, Capodistria, Sesano e Nuova Gorizia dall'altra ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, in sede referente.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Serrentino. Ne ha facoltà.

SERRENTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, la delegazione legislativa per la riforma tributaria potrà costituire indubbiamente uno dei documenti più importanti della nostra struttura civile, tanto per ciò che riguarda il problema delle entrate pubbliche quanto per ciò che riguarda il rispetto dei princìpi di equità e di giustizia nella distribuzione del carico fiscale tra i cittadini, se nella sua formulazione finale saranno recepite le indicazioni migliorative formulate dalla Commissione finanze e tesoro nonché gli altri emendamenti che anche attraverso la relazione della maggioranza sembrano quasi essere sollecitati.

Sin dal dopoguerra in Italia si parla della necessità di riformare il nostro sistema tributario, ma nella realtà nulla di concreto è stato mai portato avanti. Neppure la riforma Vanoni, che aveva come premessa la perequazione fiscale e l'impostazione di un rapporto di fiducia fra fisco e contribuente, è riuscita a portare un certo ordine in questa materia e soprattutto a rispettare gli stessi princìpi che l'avevano ispirata. Comunque, l'iniziativa Vanoni relativa alla dichiarazione annuale dei redditi quale obbligo facente capo ad ogni contribuente costituì un primo modesto passo di riforma, anche se poi non ebbe un meritato successo.

Successivamente, la legge n. 1 del 1956 doveva costituire un altro passo in avanti verso una nuova impostazione nella concezione tributaria, in quanto prevedeva l'analitica motivazione quale obbligo da parte dell'amministrazione finanziaria per la validità dei suoi accertamenti. Tuttavia anche questo principio, recepito ancora nel testo unico delle imposte dirette del 1958, non fu, ingiustamente, applicato nel giusto spirito che aveva informato la sua originaria formulazione.

Per quanto riguarda il fallimento dell'iniziativa relativa alla dichiarazione annuale dei redditi, i motivi furono semplici: si erano promessi un ridimensionamento delle aliquote, un certo affidamento sulle denunce stesse, una tassazione equa e sopportabile. In un primo tempo vi è stato un sforzo per ridurre le aliquote, per creare un clima di fiducia tra contribuente e Stato; ma subito dopo è seguita una fase di revisione delle aliquote, di tassazione preventiva dei redditi, di appesantimento del sistema tributario attraverso provvedimenti di emergenza che avevano come unico scopo quello di reperire nuove fonti di entrata per sopperire al macroscopico dilatarsi delle spese statali di carattere corrente.

Anche per quanto riguarda il problema della validità dell'accertamento con motivazione analitica da parte del fisco, solo formalmente si è rispettata la nuova normativa. L'amministrazione finanziaria ha continuato ad approntare accertamenti che non avevano un fondamento contabile reale, mentre il contribuente ha spesso formulato dichiarazioni cautelative in previsione di dover ce-

dere, in sede di rettifica, alle sempre più pressanti richieste del fisco.

Si è arrivati così ad un punto in cui si può dire non vi sia un vero e proprio sistema fiscale in Italia, ma una tassazione caotica e altamente sperequata; sperequata sia nei cespiti tassati sia nelle aliquote sia, infine, a causa delle numerosissime ed elevate evasioni fiscali che il sistema comporta.

Di tale sperequazione tributaria risente tutto il paese: sia il settore produttivo sia i singoli cittadini che si sentono ingiustamente tassati e, di conseguenza, autorizzati alla evasione fiscale. Naturalmente ne risentono anche le entrate statali, le quali in pratica si basano su pochi cespiti che danno un effettivo e consistente gettito e, nell'ambito di tali cespiti, solo su determinate categorie di cittadini.

È quindi evidente la necessità e l'urgenza di una riforma tributaria – necessità ed urgenza avvertite da lungo tempo – che ha portato appunto a lunghi studi e alla predisposizione del progetto di riforma che oggi è allo esame del Parlamento.

Purtroppo l'*iter* di questa riforma tributaria è stato veramente lungo e quando anche sarà definitivamente varata l'Italia sarà sempre l'ultimo fra i paesi del MEC ad adeguare le proprie strutture fiscali alle trasformazioni politiche, sociali ed economiche della nostra società industrializzata.

PRETI, *Ministro delle finanze*. È naturale che siamo gli ultimi nei sei paesi della Comunità.

SERRENTINO. Ci siamo trascinati dietro questa riforma tributaria dal 1961 al 1970, onorevole ministro. Quattro anni fa, ella aveva presentato un progetto, ma forse non ha avuto allora la solidarietà dei suoi colleghi di Governo necessaria per portare avanti quel progetto. Non saremmo stati gli ultimi, forse, allora !

RAFFAELLI, *Relatore di minoranza*. Da quando sono stati « sbarcati » dal Governo, cosa hanno fatto i liberali ?

SERRENTINO. Questa è una delle riforme che noi abbiamo portato avanti con convinzione. Ella sa, onorevole Raffaelli, con quanta convinzione ho combattuto in sede di Commissione finanze e tesoro per portare avanti l'esigenza di certi aspetti perequativi della riforma tributaria.

PRETI, *Ministro delle finanze*. È diventato liberale anche l'onorevole Raffaelli !

SERRENTINO. No, ella forse è diventato liberale (così almeno si denuncia), ma è difficile che lo diventi l'onorevole Raffaelli. Comunque, sarei lieto di accettare la polemica con lei, onorevole ministro, come abbiamo fatto in Commissione, ma vorrei andare spedito in questo mio intervento e non tediare ulteriormente la Camera.

Esistono, poi, motivi di preoccupazione circa il successo di questa riforma e ne elenco sinteticamente alcuni: 1) mancata riforma delle strutture amministrative fiscali; 2) mancata riforma della società per azioni e delle borse; 3) mancato coordinamento tra finanza dello Stato e quella degli enti locali; 4) mancata riforma del contenzioso tributario.

Per il successo della riforma era indispensabile che essa fosse preceduta o accompagnata dalla riforma dell'apparato amministrativo, delle sue attrezzature e dei suoi uffici. Noi insistiamo perché in questo campo si abbiano ad accelerare i tempi. Se la riforma tributaria dovrà essere globalmente operante al 1° gennaio 1972, è indubbio che i tempi utili per la riforma degli uffici fiscali sono limitati, specialmente se si tiene conto del disordine oggi esistente nel settore degli uffici pubblici in genere.

Senza la premessa soluzione delle riforme, la riforma tributaria potrebbe costituire un insuccesso, tenendo conto particolarmente delle riserve formulate a favore dello Stato al fine di rivedere nei due anni successivi al primo biennio di applicazione le aliquote relative all'imposizione, per cui potrebbe giustamente delinearsi subito una diffidenza e una resistenza del contribuente nei confronti del fisco, annullando lo spirito fondamentale dell'iniziativa legislativa, che vorrebbe aprire nuovi e leali rapporti fra fisco e contribuente.

Prima di entrare nel vivo della discussione generale sulla riforma, è necessario sgombrare il terreno circa il problema del ricorso allo strumento della legge delega per la revisione della materia oggetto della discussione.

Ogni riforma che richiede numerose e dettagliate norme non può essere ovviamente esaminata in ogni suo dettaglio dal Parlamento, particolarmente per i motivi tecnici relativi alla attuazione di determinate volontà politiche. Da qui la necessità di una legge, quale quella predisposta dal Governo. Tuttavia, la materia che si intende regolare non solo è complessa, ma è anche molto delicata.

Per questo è necessario che la legge di delegazione non indichi semplicemente i principî generali e fondamentali cui si informa la riforma tributaria, ma dia anche precise indicazioni per quanto riguarda l'articolazione concreta della riforma stessa e del meccanismo che la dovrebbe rendere operante.

In materia di riforma tributaria, una delega che si limitasse solo a fissare principî fondamentali finirebbe con l'essere una delega in bianco, che potrebbe essere utilizzata in sensi diversi da quelli dettati dal Parlamento.

Debbo riconoscere che la legge presentata dal Governo è abbastanza dettagliata; tuttavia non mancano zone di ombra e numerose reticenze, che lasciano dubbi su quale sarà l'indirizzo concreto che avranno i singoli istituti in essa previsti. La stessa relazione del Governo non è sempre stata esauriente, ed anche la relazione per la maggioranza ha compiuto un notevole sforzo per dare una risposta a dubbi portati avanti e parzialmente risolti in Commissione finanze e tesoro.

Ecco perché il gruppo liberale, oltre a partecipare alla discussione generale con un sintetico giudizio sui problemi fondamentali, si impegnerà in sede di esame dei singoli articoli a far rilevare i dubbi perché essi siano sciolti proprio nell'interesse generale di credibilità dei nuovi istituti che si vanno formulando. Sono certo che lo spirito di collaborazione, già accettato in sede di Commissione dal Governo, continuerà ad essere operante nella discussione in aula, affinché nel rispetto dei dettati costituzionali la legge di delegazione abbia a costituire un elemento veramente basilare per la riforma di un delicatissimo strumento di partecipazione del cittadino, proporzionalmente alle proprie forze, allo sviluppo in senso moderno della propria comunità nazionale.

Dalla nostra parte politica saranno portate avanti istanze libere da ogni interesse corporativo e di categoria, nel rispetto dei princìpi fondamentali che ispirano sempre la nostra azione politica nella giusta difesa dello Stato di diritto. Ad avviso dei liberali, i criteri che debbono ispirare la riforma debbono rispondere alle seguenti esigenze: modernità e semplicità del sistema dei tributi, repressione delle evasioni, perequazione nel sacrificio del contribuente, moralizzazione ed economicità del sistema, semplificazione della gestione amministrativa dei tributi, uniformità del nostro sistema fiscale con quello della Comunità europea, nel rispetto delle esigenze economiche e concorrenziali che ne derivano.

È necessario poi che l'esperienza del passato abbia ad evitare un ripetersi di vecchi errori. Sarebbe inutile sollecitare la fiducia del contribuente, quando nei confronti dello stesso fossero usati i sistemi punitivi ancora oggi usati in diversi casi nei rapporti esistenti tra fisco e contribuente. Il sistema di tassazione presuntiva deve essere messo al bando, mentre le aliquote dopo dovuta ponderazione non debbono subìre né modifiche né correzioni derivanti da successivi gravami, quali ad esempio le addizionali. Importante è il rispetto del concetto di eliminazione delle differenziazioni di aliquote agli effetti delle imposizioni personali, al fine di conseguire una effettiva perequazione tributaria.

È indispensabile rispettare pure i tempi di attuazione della riforma, già più volte rinviati. A prescindere dal fatto che essa è nata come prospettiva nel 1963 e che, secondo gli impegni con la CEE, doveva attuarsi entro il 1° gennaio del 1970, è opportuna, non solo per il rispetto di accordi internazionali, ma per nostre esigenze interne di carattere morale ed economico, l'applicazione dei concetti insiti nella riforma inesorabilmente entro il 1° gennaio 1972.

Un primo effetto positivo della legge al nostro esame sarà che essa annullerà una miriade di leggi fiscali e tributarie operanti per la finanza non solo statale, ma anche provinciale e comunale, cosicché il sistema fiscale sarà alleggerito a tutto vantaggio della sua chiarezza ed efficienza.

La legge al nostro esame ritengo che rispetti il principio di rendere il prelievo fiscale razionale e perequato in rapporto agli imponibili reali. Indubbiamente questo principio, unitamente al principio della tollerabilità delle tassazioni, potrebbe comportare un ridimensionamento dei cespiti fiscali, qualora l'inefficienza dell'apparato amministrativo non fosse in grado di procedere al recupero degli evasori parziali o totali. Sarebbe una vera iattura se dopo il primo biennio di applicazione della riforma lo Stato dovesse recuperare le minori entrate con maggiori oneri fiscali nei confronti dei cittadini più responsabili, mentre gli irresponsabili, particolarmente i grossi evasori, continuassero indisturbati a fare i loro comodi.

Nella riforma al nostro esame, con gli emendamenti apportati dalla Commissione, il principio della perequazione è stato recepito. La richiesta di maggiori esoneri sugli imponibili derivanti da lavoro dipendente, il ridimensionamento delle aliquote (in considerazione della unificazione delle imposizioni che

gravano oggi sulle persone fisiche per più tassazioni su un medesimo reddito), il rispetto della progressività delle aliquote, rendendole particolarmente sopportabili ai primi scaglioni di imposizione, richiedono come contropartita, per il rispetto del gettito fiscale, una maggiore coscienza tributaria da parte di tutti i cittadini. Sappiamo che una grande parte di essi non sfugge all'accertamento fiscale; sappiamo pure che per alcuni onesti oggi il prelievo fiscale è particolarmente pesante. Non è a questi che deve essere rivolta l'azione di responsabilizzazione. È ad altre fasce di contribuenti che l'azione moralizzatrice deve essere diretta, che il discorso della validità della riforma deve essere fatto comprendere anche a costo di dure sanzioni. Importante sarà quindi che il Governo si adoperi per tempo a divulgare lo spirito di equità e giustizia fiscale che la riforma vuole perseguire, contemporaneamente annullando la diffidenza che, per fatti del recente passato, ancora oggi è radicata nella mente del contribuente italiano nei confronti del fisco. Indubbiamente la modernità del sistema dei tributi previsti, cioè la loro semplificazione, è un motivo di incoraggiamento maggiore affinché il cittadino possa prendere coscienza di quello che sarà l'effettivo carico tributario derivante dal percepimento dei suoi redditi. Questa certezza è e deve essere un altro pilastro fondamentale della riforma.

I quadri presentatici dal relatore per la maggioranza, onorevole Bima, alle pagine 11, 12 e 13 della relazione, che stabiliscono i raccordi fra gli istituendi tributi e quelli da sopprimere, evidenziano che il cittadino più modesto sarà in grado – sempre che il Governo rispetti lo spirito innovativo del nuovo strumento fiscale – di sapere esattamente quale sarà il suo impegno contributivo, cosa oggi pressoché impossibile per qualsiasi italiano.

L'onorevole Bima chiede nella sua esposizione « se due anni non siano pochi per il periodo così detto di avviamento ed egualmente pochi i due successivi per l'adeguamento delle aliquote », per il cosiddetto « rodaggio » della riforma ed il rapporto globale delle entrate fiscali. Vorrei che l'onorevole Bima superasse questi dubbi, con la certezza che la repressione delle evasioni sarà possibile per l'efficienza dell'apparato amministrativo. Se egli, relatore per la maggioranza, ha dei dubbi, a maggior ragione ne debbono avere coloro che, purtroppo, questo già temono e che quindi a viva voce chiedono il rispetto di certe premesse di cui ho parlato prima. È l'esecutivo che deve offrire determinate garanzie in questa sede, a conforto dell'opera del legislatore, il quale non ha certo dimenticato le esigenze relative al mantenimento del gettito fiscale.

Circa il problema posto dal relatore, e anche trasparente in modo evidente dalla legge di delegazione, se la riforma informi o meno a certezza giuridica l'obbligazione tributaria, debbo precisare che in linea di massima la riforma nelle semplificazioni del sistema ha in sè una risposta positiva, ma la conferma potrà esserci solo quando il sistema di accertamento darà garanzia di efficienza e di funzionalità.

Il problema non si deve porre solo sul quanto deve essere imposto a persone fisiche o giuridiche nell'arco di un esercizio, col timore di perderne delle frange; il problema consiste nel fatto che il soggetto passivo dell'imposta, in un arco più o meno limitato di tempo, deve dare quanto gli compete. Certo è che il principio della tassazione del reddito alla fonte ed il riconoscimento del credito di imposta permettono accertamenti più sicuri, mentre non tolgono, a chi ne ha il diritto, il recupero della maggior imposta pagata. Ma, per quanto riguarda il sistema di tassazione alla fonte, non posso sottacere la disapprovazione per le differenziazioni che in alcuni campi si riservano a determinati redditi. Alludo in modo particolare alla imposta sui redditi obbligazionari, per la differenziazione che viene posta nella tassazione secondo l'emittente dell'obbligazione e con differenziazioni che vanno dal 15 al 30 per cento.

Per quanto riguarda l'imposta personale, con aliquota progressiva, sui redditi complessivi delle persone fisiche, penso che determinati concetti di esenzione e di contemporaneo ritocco delle aliquote saranno accettati dal Governo. Il concetto di progressività in questa imposta è indubbiamente rispettato, mentre la differenza di tassazione fra redditi di lavoro dipendente e redditi provenienti da patrimoni, da lavoro autonomo o da lavoro misto ad impiego di capitale viene evidenziata dalla imposta patrimoniale comunale che non colpisce i primi, ma solo i secondi. Circa questa imposta comunale sui redditi patrimoniali anche in Commissione è stata aperta una grossa discussione sui redditi di imprese minori e quelli di carattere professionale. Qui il grosso problema è di distinguere fino a dove può essere evidenziato il reddito di puro lavoro da quello relativo ad attrezzature e impieghi di capitale. Solo con un sistema di esenzione di una forte

quota sui redditi minori si è trovato il modo di rispettare il concetto di progressività e di mitigazione fiscale particolarmente per le piccole imprese.

Anche per quanto riguarda le prestazioni professionali dovrebbe essere accettato il principio che, quando il reddito proviene da fonte facilmente accertabile sia nell'entità come nel tipo di prestazione offerta, è necessario operare delle discriminazioni (cito ad esempio il professionista medico che svolge la sua attività a tempo pieno presso enti di carattere pubblico). Sono queste due imposte dirette che hanno particolarmente appassionato studiosi e politici perché sono quelle che maggiormente in sé debbono recepire i criteri di perequazione già prima da me accennati.

Delle imposte indirette quella che costituisce la grossa novità è l'imposta sul valore aggiunto. È inutile che in questa sede abbia ad evidenziare quanto bene è stato esposto nella relazione dell'onorevole Bima. Impegni comunitari ne reclamano l'istituzione, ma soprattutto su questa nuova imposta è imperniato un sistema di accertamenti utili anche per la rilevazione dei redditi.

Chi, come il sottoscritto, si è battuto perché questa imposta fosse portata sino all'ultimo anello della distribuzione, è convinto che attraverso una efficiente meccanizzazione della raccolta dei dati relativi ai versamenti dell'IVA sia possibile con un sistema non più induttivo, ma con certezza, analizzare e scoprire i redditi che più facilmente oggi sfuggono a tassazione. Importante sarà studiare un sistema di contabilità semplice per i piccoli operatori al fine del calcolo forfettizzato dell'IVA al dettaglio. Un semplice registro di carico della fatturazione in arrivo, presso il dettagliante, risolverebbe il problema, e metterebbe quest'ultimo in condizione di non pagare imposizioni superiori ai grossi complessi con vendita diretta al dettaglio.

È indubbio che nell'ultimo passaggio l'IVA, sostitutiva della già prevista imposta integrativa comunale sui consumi (ICO), pone il problema del come integrare in giusta misura le mancate entrate dei comuni per le attuali imposte di consumo. Si tratta, su questo punto, di fare un discorso sulle responsabilità dello Stato nei confronti degli enti minori, ai quali non può essere tolto assolutamente nulla delle disponibilità ora fornite da quei cespiti che saranno sostituiti dall'imposizione indiretta dell'IVA al dettaglio.

Per quanto riguarda l'IVA debbo necessariamente dolermi della gravosità prevista per le sue aliquote. Il problema deve essere ponderato a fondo. Forti aliquote IVA significano determinare, al momento della loro introduzione, una lievitazione dei prezzi e questo potrebbe verificarsi in un momento in cui già essi registrano una notevole tensione al rialzo.

PRETI, *Ministro delle finanze*. Da qui al momento dell'introduzione dell'IVA la congiuntura cambierà. Se dovessimo andare sempre di questo passo fino ad allora, non so cosa succederebbe.

SERRENTINO. Onorevole ministro, la questione dei prezzi non è una questione tale da potersi prospettare in questi termini. Oggi siamo in un clima di tensione dei prezzi all'ingrosso. Lo slittamento naturale di questa tensione che si registra attualmente sui prezzi all'ingrosso logicamente dovrà prima o poi riflettersi sui prezzi al dettaglio.

Questa tendenza dei prezzi all'ingrosso si è manifestata attraverso un processo durato oltre un anno e mezzo e si è per ora riflessa nella misura del 45 per cento sul dettaglio. Ora è vero che la riforma tributaria entrerà in vigore nel 1972, ma, pur non volendo essere un cattivo profeta, ritengo che a quell'epoca potremmo essere ancora in un periodo di tensione dei prezzi. Questo, onorevole ministro, è il ragionamento che le faccio oggi, nel giugno del 1970. Può darsi che alla fine del 1971 le mie preoccupazioni siano anche le sue, onorevole ministro. Io accetto volentieri le interruzioni, ma la situazione è questa e non possiamo ignorarla. Quando avremo fissato l'IVA al 10 per cento, al 6 e al 18, questi livelli non si toccheranno più perché, una volta raggiunti, è molto difficile tornare indietro. Ecco perché insisto nelle mie affermazioni.

MACCHIAVELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ma si è sempre al di sotto delle imposte IGE e ICO messe insieme.

SERRENTINO. Non è vero: infatti un collega ha ripreso delle informazioni non so da chi (ma, forse, proprio dal Governo) secondo le quali, così come è impostata l'IVA, si prevede un maggiore gettito di 300 o 400 milioni all'anno. Se non è così, smentite queste notizie che circolano fuori della nostra aula. In effetti, signor sottosegretario, ella ieri non

ha contestato queste affermazioni dell'onorevole Santagati; e questo significa che voi volete un maggiore introito: ma allora ditelo chiaramente e non stiamo qui a discutere su queste percentuali.

MACCHIAVELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Abbiamo fissato proprio questo principio, nella riforma, che il gettito della nuova imposta non deve essere superiore a quello dell'IGE.

SERRENTINO. Vorrà dire, allora, che dopo il primo biennio si tornerà indietro. Speriamolo: una volta ogni tanto, una buona notizia la può dare anche il ministro delle finanze.

PRETI, *Ministro delle finanze.* Un po' di fiducia !

SERRENTINO. Fra tre anni, ella sarà senz'altro ancora ministro delle finanze e potrà avere questa sodisfazione.

Come dicevo, dunque, l'IVA al 10 per cento, con quella ridotta al 5 per cento e quella maggiorata al 15 per cento proprio sulla base delle valutazioni dei dati offerti in Commissione dal Governo, potrebbe far mantenere l'attuale entrata globale del cespite IGE e delle imposte di consumo. Il voler gravare in partenza con aliquote maggiori, oltre a costituire un elemento di incoraggiamento alla evasione, significa creare un pericolo per la stabilità dei prezzi e quindi, di riflesso, per il nostro sistema economico.

Un problema che non è stato affrontato nella legge di delegazione è quello della revisione periodica delle aliquote e delle esenzioni. A seguito della svalutazione monetaria l'incidenza della progressività delle aliquote col tempo viene a cambiare, particolarmente a danno dei redditi minori. Cosicché ciò che oggi, come esenzione, può essere giudicato giusto ed equo, a seguito della svalutazione monetaria potrebbe diventare ridicolo. È il discorso che già stiamo affrontando qui in aula sul problema delle esenzioni fiscali per alcuni redditi. È opportuno, quindi, prevedere che, operando una certa svalutazione monetaria, in certa misura si aggiornino aliquote ed esenzioni per riportarle ai loro effettivi valori iniziali.

Il mio intervento ha voluto essere limitato ad alcuni problemi di notevole interesse strettamente connessi all'argomento all'ordine del giorno. Altri miei colleghi interverranno in sede di discussione generale sulla riforma tributaria per evidenziare alcuni punti che suscitano dubbi e perplessità. È chiaro che le singole materie saranno da noi riesaminate in sede di discussione degli articoli, quando sarà più opportuno precisare l'utilità di emendare alcune indicazioni contenute nella presente legge.

In Commissione Governo e maggioranza hanno accettato spesso indicazioni e suggerimenti provenienti dai banchi dell'opposizione. Mi auguro che questo spirito di collaborazione, affinché da una discussione serena abbia a nascere una riforma efficiente, continui ad essere operante. È indubbiamente questo il modo migliore affinché strumenti legislativi moderni abbiano a recepire da tutte le parti politiche quanto di più valido ognuno apporta per la possibile operosità della legge in discussione.

Risultato della votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° maggio 1970, n. 192, concernente la determinazione della durata della custodia preventiva nella fase del giudizio e nei vari gradi di esso » (2469):

Presenti	375
Votanti	364
Astenuti	11
Maggioranza	183
Voti favorevoli	349
Voti contrari	15

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati	Arzilli
Achilli	Avolio
Alboni	Azimonti
Alessi	Azzaro
Alini	Baccalini
Allegri	Badaloni Maria
Allocca	Balasso
Amadei Giuseppe	Baldani Guerra
Amadei Leonetto	Baldi
Amodei	Ballardini
Amodio	Barberi
Andreoni	Barbi
Andreotti	Bardelli
Anselmi Tina	Bardotti
Antoniozzi	Baroni
Ariosto	Bartole
Arnaud	Basso

Battistella
Beccaria
Belci
Bemporad
Beragnoli
Bernardi
Bertè
Biaggi
Biagini
Biagioni
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Bianco
Biasini
Bima
Bisaglia
Bo
Bodrato
Boffardi Ines
Boiardi
Boldrin
Boldrini
Bologna
Bonifazi
Borghi
Borra
Borraccino
Bosco
Botta
Bottari
Bova
Brandi
Bressani
Brizioli
Bronzuto
Bucalossi
Bucciarelli Ducci
Buffone
Busetto
Buzzi
Caiati
Caiazza
Calvi
Canestrari
Carenini
Carra
Carrara Sutour
Carta
Castelli
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cattani
Cavaliere
Cavallari
Ceravolo Domenico
Ceruti
Cervone
Cesaroni
Ciaffi
Cianca
Cingari
Cirillo
Coccia
Cocco Maria
Colleselli
Colombo Vittorino
Compagna
Corghi
Corti
Cossiga
Cristofori
Curti
D'Alessio
Dall'Armellina
D'Angelo
D'Antonio
D'Arezzo
de' Cocci
Degan
De Laurentiis
Del Duca
De Leonardis
Della Briotta
Dell'Andro
De Maria
De Martino
De Marzio
de Meo
De Mita
De Poli
De Ponti
de Stasio
Di Giannantonio
Di Lisa
Di Nardo Raffaele
Di Primio
Di Puccio
Donat-Cattin
Elkan
Erminero
Evangelisti
Fabbri
Fasoli
Ferrari Aggradi
Ferretti
Ferri Giancarlo
Fibbi Giulietta
Finelli
Fioret
Fiumanò
Forlani
Fornale
Foscarini
Foschi
Fracanzani
Fracassi
Frasca
Fusaro
Galli
Galloni
Gaspari
Gatto
Gerbino
Gessi Nives
Giannantoni
Giannini
Giglia
Gioia
Giordano
Giovannini
Girardin
Giraudi
Gitti
Giudiceandrea
Gorreri
Gramegna
Granata
Granelli
Granzotto
Grassi Bertazzi
Graziosi
Guadalupi
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Gui
Guidi
Gullotti
Gunnella
Helfer
Ianniello
Imperiale
Ingrao
Iozzelli
Isgrò
La Bella
Laforgia
La Loggia
Lami
Lattanzi
Lattanzio
Lavagnoli
Lenti
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Libertini
Lizzero
Lobianco
Longoni
Lospinoso Severini
Lucchesi
Lucifredi
Lupis
Macchiavelli
Macciocchi Maria Antonietta
Maggioni
Magrì
Malagugini
Malfatti Francesco
Marchetti
Mariotti
Marmugi
Marocco
Marotta
Marraccini
Martini Maria Eletta
Martoni
Maschiella
Masciadri
Mascolo
Mattalia
Mattarella
Mattarelli
Maulini
Mazza
Mazzarrino
Mazzola
Mengozzi
Menicacci
Merenda
Merli
Meucci
Micheli Filippo
Micheli Pietro
Milani
Minasi
Miotti Carli Amalia
Miroglio
Misasi
Monasterio
Monti
Morgana
Moro Dino
Morvidi
Musotto
Mussa Ivaldi Vercelli
Nahoum
Nannini
Natali
Natoli
Natta
Niccolai Cesarino
Nicolazzi
Nucci
Ognibene
Olmini
Origlia
Padula
Pandolfi
Passoni

Patrini
Pavone
Pedini
Pellegrino
Pennacchini
Perdonà
Pica
Pintus
Pirastu
Piscitello
Pisicchio
Pisoni
Pitzalis
Prearo
Preti
Pucci Ernesto
Racchetti
Radi
Raffaelli
Raicich
Rampa
Raucci
Rausa
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reale Oronzo
Restivo
Revelli
Riccio
Rognoni
Romanato
Rosati
Rossinovich
Ruffini
Russo Carlo
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo
Salizzoni
Salomone
Salvi
Sangalli
Santoni
Savio Emanuela
Scaglia
Scardavilla
Schiavon
Scianatico
Scipioni
Scotti
Sedati
Semeraro
Senese
Sgarbi Bompani Luciana
Sgarlata
Silvestri
Simonacci
Sinesio
Sisto
Skerk
Sorgi
Specchio
Speranza
Spinelli
Spitella
Squicciarini
Stella
Storchi
Tagliaferri
Tambroni Armaroli
Tani
Tantalo
Tedeschi
Terrana
Terraroli
Tognoni
Toros
Traversa
Truzzi
Tuccari
Turnaturi
Urso
Vaghi
Valeggiani
Valori
Vassalli
Vecchiarelli
Vedovato
Vespignani
Vianello
Vicentini
Villa
Vincelli
Volpe
Zaccagnini
Zaffanella
Zamberletti
Zanibelli
Zappa
Zucchini

Si sono astenuti:

Alpino
Cottone
Demarchi
Fulci
Manco
Monaco
Pazzaglia
Protti
Santagati
Serrentino
Servello

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Armani
Capra
Mammì
Orlandi
Scarascia Mugnozza

(concesso nella seduta odierna):

Bensi
Calvetti
Cattanei
Felici
Scarlato
Tarabini

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Scianatico. Ne ha facoltà.

SCIANATICO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, la discussione che si va svolgendo nella presente occasione in quest'aula riguarda certamente uno fra i più importanti provvedimenti di questa nostra quinta legislatura repubblicana: un provvedimento che è destinato ad incidere durevolmente, negli anni futuri, su tutte le famiglie dei contribuenti italiani; un provvedimento destinato, simultaneamente, ad influenzare in modo sensibile e profondo tutte le situazioni operative e le scelte dell'intero nostro apparato produttivo e distributivo. Una riforma tributaria, soprattutto se globale e radicalmente innovatrice come è quella in discussione, non rimane infatti neutrale sia nei riguardi delle scelte individuali fra consumi, risparmi ed investimenti, sia nei riguardi di quelle produttive e distributive.

Di più, proprio perché siamo consapevoli che la politica fiscale (attraverso le attività di prelevamento e di spendita rese possibili dalla manovra tributaria operata dallo Stato) agisce concretamente sulla domanda complessiva, costituendo quindi uno strumento di stabilizzazione e di sviluppo economico, noi dobbiamo impostare e svolgere le nostre considerazioni chiarendo bene sin dall'inizio che l'efficienza delle imposte deve essere intesa come una strategia di lungo periodo e non certamente come una semplice tattica congiunturale. Nessuno di noi può infatti dimenticare che le decisioni di politica fiscale prese durante il primo semestre del 1964 dal Governo servirono efficacemente a contenere la domanda globale aumentando il livello dell'occupazione grazie ad uno spostamento di risorse dai consumi privati agli investimenti pubblici. Ma nessuno di noi può ugualmente ignorare che i provvedimenti fiscali presi in quella e

nelle successive occasioni avrebbero potuto certamente sviluppare molto più profondamente e appieno la propria efficacia se inseriti in un contesto più ampio e complessivo di ristrutturazione e di semplificazione tributaria.

Ora, poiché siamo finalmente giunti a discutere questa ristrutturazione, dopo un'intensa attività di studio e di ricerca che si è svolta a livello scientifico oltre che a livello politico e amministrativo, è proprio in questa occasione di sintesi che io desidero inserirmi in un dibattito tanto ampio e responsabile per collaborare – unitamente a tanti altri colleghi – alla necessaria opera di affinamento e di perfezionamento formale e sostanziale di un disegno di legge già solidamente strutturato dalle proprie precedenti stesure.

Anzitutto, e prima ancora di sviluppare alcune mie osservazioni di carattere puntuale sui contenuti, mi sia consentito di esprimere a mia volta un personale apprezzamento sul disegno di legge considerato nel suo complesso. La radicale riforma tributaria che ci viene proposta obbedisce infatti a criteri di profonda modernità e di grande razionalità: ed è proprio per questi motivi che essa deve essere, a mio avviso, approfondita, discussa ed approvata entro tempi strettamente tecnici, non tanto o soltanto per rispettare gli impegni assunti in sede comunitaria, bensì per non deludere le attese di tutti i contribuenti italiani, soprattutto di quelli che vivono ed operano nel mondo del lavoro in qualsiasi forma e con qualsiasi grado di responsabilità.

La riforma tributaria infatti tende a realizzare un giusto equilibrio fra l'esigenza di semplificare e rendere più razionali le imposte dirette e indirette oggi esistenti e quella, connessa, di stabilire più giusti e sopportabili livelli di aliquote.

Lo strumento della delega al Governo (ampiamente giustificato, fra l'altro, proprio dal carattere tecnico della materia e dalla vastità e complessità delle disposizioni che dovranno sostanziare la riforma proposta) consentirà infatti, se ispirato ai criteri propostici, di ammodernare il sistema tributario vigente senza aumentare ulteriormente la pressione fiscale in atto. Ciò appunto avverrà mantenendo le aliquote complessive sugli attuali livelli; alleggerendo anzi alcuni settori attualmente più colpiti; allargando al tempo stesso la base imponibile, grazie ad un esteso recupero delle evasioni – legali o di fatto – che la amministrazione tributaria deve oggi sopportare, spesso restando spettatrice passiva.

È bene che io ricordi questo principio: poiché infatti, se le future norme delegate non saranno in grado di assicurare il rispetto di questa condizione di partenza, e se permarranno in vita, da un lato, livelli di aliquote insostenibili e sperequati e, dall'altro, esenzioni e privilegi di qualsiasi natura, noi indubbiamente affosseremo non soltanto meccanismi innovatori che ci sono stati proposti, ma soprattutto la speranza di ritrovare in Italia una maggiore chiarezza e fiducia nei rapporti fra cittadini e fisco, ed insieme con ciò affosseremo la stessa certezza del diritto tributario.

In secondo luogo, ci sembra che il provvedimento in discussione possa allineare gradualmente il nostro sistema fiscale a quello di altri sistemi avanzati già operanti nel mondo occidentale.

Sono ormai molti anni che, da noi, le imposte sul reddito e sul patrimono non riescono a superare – come incidenza percentuale sulle entrate tributarie complessive – la « magica » soglia del 30 per cento: ed è proprio questo che ci caratterizza purtroppo come un paese ancora tributariamente arretrato. Con riferimento ai soli 5 anni più recenti, infatti, le statistiche finanziarie nazionali ci dicono che le imposte dirette sul reddito e sul patrimonio – pur aumentando in termini assoluti da 1.929 a circa 2.700 miliardi di lire – hanno invece ridotto la propria incidenza percentuale sul totale dei gettiti fiscali che sono stati introitati. I 1.929 miliardi di gettito, che nel 1965 rappresentavano infatti il 29,9 per cento delle entrate tributarie globali, pur essendo diventati oggi 2.692 miliardi, rappresentano soltanto il 29,2 per cento. E questo è grave: perché un sistema fiscale che si basi per oltre due terzi sulle imposte indirette non testimonia soltanto una arretratezza formale nelle sue strutture. Esso significa anche impotenza dell'amministrazione finanziaria contro le frodi e le evasioni; esso significa arretratezza sostanziale di una procedura che colpisce indiscriminatamente con le sole imposizioni indirette: scegliendo così la via più comoda e meno giusta.

Ricordare questa situazione al Governo ed a noi stessi non è quindi inutile: ciò infatti ci sottolinea ancora una volta – se mai fosse necessario – che dobbiamo rivedere con urgenza un sistema che non è più in grado di accertare e di incidere secondo giustizia sulla intera base imponibile.

In terzo luogo, ci sembra infine che la delega al Governo che ci viene richiesta, se rispettata nello spirito e nella forma, potrà

allineare il nostro paese agli *standards* tributari più avanzati, pur assicurando – fin dal periodo transitorio della sua applicazione – la copertura di quei fabbisogni finanziari di cui il paese ha necessità per mantenere e incrementare i propri ritmi di sviluppo economico e sociale.

La presente discussione non può infatti essere, per ciascuno di noi, un'occasione per tentare – da un lato – di inasprire oltre il limite del giusto, del razionale e del tollerabile, le aliquote fiscali; ed al tempo stesso – dall'altro lato – per appesantire il testo governativo con richieste addizionali che non potrebbero trovare accoglimento proprio perché finirebbero col tradursi in un decremento complessivo delle attuali entrate tributarie.

Per questo la presente discussione, oltre che ispirata ad esigenze di sintesi politica, deve di continuo sostanziarsi con l'elemento tecnico: consapevoli, se non altro, che ogni nostra richiesta finirà certamente con l'avere una concreta influenza o sul piano dell'aggravio crescente dei prelievi fiscali, oppure su quello del minor gettito tributario.

Ciò premesso dal punto di vista generale, passo ora a svolgere alcune considerazioni circa i possibili arricchimenti del testo che ci è stato proposto dalla Commissione finanze e tesoro di questa Camera: arricchimenti che intendono migliorare i contenuti già elaborati dal Governo non già in favore di una o dell'altra categoria di contribuenti, bensì piuttosto in funzione del rispetto di puri criteri perequativi di giustizia fiscale che sono a monte degli articoli in discussione.

Il primo rilievo che io intendo fare riguarda l'articolo 4: vale a dire i criteri di delega al Governo in materia di imposta locale sui redditi patrimoniali, di impresa e professionali. L'applicazione di questa imposta è più che giustificata, se si considera che il possesso dei beni patrimoniali o l'esercizio di un'impresa, l'attività professionale producono ricchezza, cioè un reddito da sottoporre ad imposta.

Però al punto 5) dell'articolo 4, quando si considera il caso del contribuente che presti la sua opera nella propria impresa con carattere di continuità e di esclusività, non mi sembra che si voglia tener conto del criterio di perequazione tributaria nei riguardi di una categoria di lavoratori che, se pure non sono subordinati, restano pur sempre lavoratori.

Il limite minimo della deduzione, fissato in 600 mila lire nel testo governativo ed aumentato ad 1 milione e 500 mila lire dalla Commissione, dà la precisa sensazione di una valutazione che non è né serena, né obiettiva, né ispirata a criteri di giustizia, bensì operata sotto il timore di ridurre le entrate dell'erario.

Ma io credo, onorevoli colleghi, che, se legifereremo con questa preoccupazione, non riusciremo ad approvare una legge giusta. Preoccupiamoci invece di elaborare un testo che si basi su princìpi di giustizia e di equità; e poi discuteremo sui mezzi che dovranno garantirci affinché il gettito delle entrate sia sufficiente per permettere allo Stato di continuare ad operare per lo sviluppo sociale e civile del paese.

È mai possibile che una retribuzione di 100 mila lire, se riferita a lavoro autonomo, possa giustificare lo scatto di una seconda pesante imposta quale è quella sui redditi patrimoniali? Per evitare questo assurdo, bisognerà quindi riconoscere alle categorie non dipendenti un innalzamento dei limiti inferiori di detrazione: limiti almeno adeguati alle remunerazioni correnti sul mercato del lavoro dipendente; assicurando con ciò stesso una « quasi parità » di trattamento fiscale alla componente di reddito imputabile al solo lavoro.

La misura di questo limite inferiore di detrazione, che già la Commissione finanze e tesoro ha per parte propria rivalutato, portandolo dalle 600 mila lire proposte dal Governo all'attuale milione e mezzo, deve essere ricercata alla luce dei precedenti legislativi ed amministrativi che pure esistono. Vorrei ricordare, al riguardo, che la legge 27 novembre 1960, n. 1397, ha già stabilito – dieci anni or sono! – che il reddito delle imprese commerciali dante diritto all'assistenza mutualistica è quello che – ai fini della ricchezza mobile – risulta inferiore ai 3 milioni all'anno. Quindi è già stato chiarito ben dieci anni or sono che sotto il limite dei 3 milioni annui il reddito di una piccola impresa commerciale deve essere considerato come una risultante del solo lavoro autonomo: assimilabile perciò a quello derivante dal lavoro subordinato.

Nel caso di imprese agricole, commerciali ed artigiane, e di attività professionali, nelle quali il cittadino esplica per intero la sua attività lavorativa senza limiti di orario, spesso aiutato dai suoi familiari, rischiando in proprio, vogliamo almeno riconoscere, per questo suo lavoro, una retribuzione dignitosa, che è il reddito del suo lavoro? Certo non è facile determinare il giusto compenso a questo lavoro. Ma è pur vero che si tratta di un lavoro qualitativamente elevato, fatto di capa-

cità e di esperienza: componenti indispensabili per la buona riuscita dell'impresa.

Per rimanere sul piano operativo, non potendo valutare per ogni singolo soggetto il compenso adeguato al suo lavoro, fissiamo pure, come si è fatto, una deduzione da operare dai redditi agrari, dai redditi di impresa e da quelli derivanti dall'esercizio di attività professionali; ma cerchiamo di adeguarne la entità in base a considerazioni obiettive. Infatti, anche accettando come attuale e giustificato il permanere di una distinzione fra i redditi da capitale e quelli da lavoro, non appare certamente adeguato aver imputato al fattore lavoro svolto dai nostri piccoli e medi operatori un valore medio pari soltanto ad un milione e mezzo all'anno; vale a dire a poco più di 100 mila lire al mese, comprendendo in tale compenso « tributariamente riconosciuto » anche il lavoro dei familiari !

Da tutto questo, ecco, a mio avviso, la via maestra per evitare, mediante un ragionevole compromesso, ogni discriminazione tra i tributi che gravano sui redditi di medesima entità e di medesima natura: elevare in termini più adeguati i livelli di esenzione proposti dal punto 5) dell'articolo 4, consentendo cioè una deduzione, dai redditi agrari e di impresa e da quelli derivanti dall'esercizio di attività professionali, di una quota minima di tre milioni di lire. D'altra parte, a conforto di questa mia richiesta, è appena il caso di ricordare, onorevoli colleghi, che già nella legge di delegazione al Governo in materia di pensioni, approvata nell'aprile 1969, la maggioranza di noi, mediante l'articolo 33, ha finito con il richiedere esplicitamente al Governo di parificare, ai fini del trattamento pensionistico, i limiti differenziati che ancora sussistono tra i lavoratori autonomi e i lavoratori dipendenti. Ciò almeno entro la fine del 1976. Ecco quindi che oggi noi abbiamo una nuova occasione per dare un seguito concreto ad un proposito tanto valido, senza disapplicare, nel caso in questione, un principio tanto esattamente chiarito nel caso, appunto, delle pensioni. Sarebbe del resto assurdo ed ingiusto verso tanti milioni di italiani che vivono con il magro provento del lavoro autonomo, se noi perdessimo questa occasione e confermassimo, sul piano del trattamento fiscale, quello che solennemente abbiamo già proposto di eliminare nel settore mutualistico e pensionistico, vale a dire, appunto, la discriminazione tra il reddito da lavoro autonomo e quello da lavoro subordinato. Per questo raccomando alla nostra Assemblea ed al Governo di elevare i limiti di detrazione inferiore per l'imposta locale di cui al punto 5) dell'articolo 4 ad almeno tre milioni, come riconoscimento di quella parte di reddito che è imputabile al solo lavoro autonomo.

PANDOLFI. La Commissione finanze e tesoro ha già in animo di portarli a tre milioni.

SCIANATICO. Sono lieto di apprendere questa notizia.

RAUCCI. Sarà sufficiente uniformarsi ai nostri emendamenti, ancor più avanzati in tal senso.

SILVESTRI, *Relatore per la maggioranza.* Voi siete sempre all'avanguardia.

SCIANATICO. È chiaro che con questa richiesta noi non vogliamo che i redditi derivanti dal lavoro autonomo vengono a risultare privilegiati. Desideriamo soltanto che il lavoro, autonomo o dipendente che sia, abbia un medesimo trattamento entro limiti certi e ragionevoli, quali, appunto, quelli ora indicati. L'obiezione che il lavoro dipendente non sfuggirà però mai ai controlli fiscali, mentre quello autonomo ha una vasta gamma di possibilità di evasione non regge più, poiché siamo convinti che i vantaggi che vengono abitualmente fatti valere a lode dei nuovi meccanismi tributari sono veri e reali. Il nuovo sistema di accertamento, grazie appunto all'estensione dell'IVA, per esempio, ai commercianti al minuto, assicura un efficace controllo anche a quella fascia di redditi inferiori ai tre milioni di cui ci occupiamo. I nostri commercianti al minuto, mediante questa nuova riforma tributaria, sanno che le evasioni e le frodi non sono più possibili, poiché la documentazione richiesta dall'IVA, e da essi spontaneamente accettata, anzi invocata, toglie le molte possibilità di evasione oggi praticate. Ma, se vogliamo che questa inversione di tendenza si verifichi, noi dobbiamo dare a ciascuno di essi la garanzia che la loro situazione diventerà uguale, non soltanto sul piano dei controlli, bensì anche su quello degli accertamenti e dell'imposizione, a quella dei lavoratori subordinati. Per questo noi dobbiamo elevare il limite inferiore della deduzione in loro favore, magari inasprendo le sanzioni per chi non riterrà di dover corrispondere a tale senso equitativo dello Stato con lealtà e con responsabilità.

L'innalzamento della detrazione a tre milioni di lire provocherà almeno due fatti importanti. Creare nella massima parte dei contribuenti una nuova coscienza tributaria a dichiarare il vero: questo è il primo fatto importante. L'onorevole Bima, nella sua relazione, afferma, attingendo da fonte autorevole, che ben il 91,34 per cento dei contribuenti (lavoratori dipendenti) nel 1965 era compreso nelle classi fino a tre milioni di lire di reddito imponibile. Orbene, portando a tre milioni la soglia delle deduzioni, allargheremo anche al lavoro autonomo la fascia dei contribuenti oggi limitata al solo lavoro subordinato, elevando ulteriormente la percentuale attuale del 91,34 per cento dei cittadini che presenteranno dichiarazioni veritiere.

Il secondo fatto importante: aiutare il fisco a ridurre le evasioni nelle fasce dei contribuenti a reddito superiore ai tre milioni di lire. Bisogna infatti ricordare che, già nell'attuale sistema tributario delle imposte indirette, l'evasione all'imposta generale sull'entrata (IGE) è determinata, più che dal peso dell'imposta, dai riflessi che essa produce nella determinazione di una grossa parte del reddito d'impresa, denunciando il volume degli affari. Se, dopo la riforma tributaria in discussione, questa convinzione rimarrà riguardo all'IVA, si sarà certamente compiuto un passo indietro, se si considera che l'imposta sul valore aggiunto viene estesa anche alla vendita al minuto e alle prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di imprese, arti e professioni.

Il nostro sforzo, onorevoli colleghi, deve tendere a non riversare questa preoccupazione sui piccoli lavoratori autonomi, i quali denunceranno il proprio giro di affari tranquillamente finché la legge li esonererà dall'imposta di impresa fino ad un reddito minimo di tre milioni di lire. Se riusciremo a raggiungere questo obiettivo, porremo fine, per la grande categoria dei piccoli lavoratori autonomi, alle affermazioni spesso gratuite secondo le quali il lavoro autonomo avrebbe in confronto a quello subordinato il vantaggio delle scappatoie a non dire tutta la verità nelle dichiarazioni dei redditi. Inoltre, riusciremo ad introdurre in questa numerosa categoria l'applicazione della nuova imposta sul valore aggiunto, un'imposta che essi per la prima volta sono chiamati ad applicare, su loro stesso invito, e le cui fortune sono legate al favore che incontrerà: un favore che non può certamente essere determinato dal maggior lavoro che richiederà, specialmente ai modesti lavoratori autonomi che dovranno impiantare contabilità d'impresa sia pure semplici, ma sempre impegnative, bensì sarà determinato soltanto dalla fiducia che l'IVA riscoterà presso i contribuenti in parola, i quali devono vedere in questa nuova imposta lo strumento per l'accertamento oggettivo del proprio reddito di impresa.

Se con la riforma tributaria in discussione riusciremo a fare tutto questo, avremo in primo luogo dato un valido contributo alla moralizzazione di una situazione che vede ancor oggi il contribuente italiano in una posizione di difesa, costretto a ripararsi dietro lo scudo dell'evasione; ma sono convinto che elevando a tre milioni di lire il limite minimo della detrazione, ai fini dell'applicazione dell'imposta d'impresa, noi potremo operare un ribaltamento dell'attuale posizione che ho denunciato, aiutando il fisco a ridurre le evasioni nella fascia dei redditi d'impresa superiori. Infatti, la denuncia totale della vendita a minuto darà agli organi di controllo la possibilità di risalire alle fonti di produzione e di trasformazione dei beni, che non potranno certo esimersi dal presentare dichiarazioni fedeli dei redditi. Saranno gli stessi commercianti a minuto a richiedere le fatture di acquisto, che, comparate con quelle di vendita da loro emesse, permetteranno il calcolo analitico del proprio reddito d'impresa.

Anche se queste mie conclusioni fanno spesso preciso riferimento, per ragioni di incisività, al lavoro autonomo del settore distributivo, esse valgono per tutti i cittadini che, prestando la loro opera nella propria azienda, producono redditi agrari, d'impresa e di attività professionali e che, con la riforma tributaria, saranno soggetti all'imposta sul valore aggiunto. Da qui una calda raccomandazione al Governo di strutturare lo strumento dell'IVA in maniera efficace perché dia i suoi frutti a tutti i livelli.

Si tenga infine presente che, se riusciremo ad elevare quel 91,34 per cento di contribuenti compresi nella fascia fino a tre milioni di lire di reddito che presentano dichiarazioni fedeli, includendo fra questi anche gran parte dei lavoratori non dipendenti, il controllo da parte degli organi competenti si limiterà al 3-4 per cento di tutti i contribuenti, cioè ad un numero molto limitato, che potrà essere facilmente seguito. Perseguendo questo tipo di politica tributaria, certamente raggiungeremo i due scopi che ci siamo prefissi: aumentare le entrate dell'erario, con un'imposizione tributaria più equa, mediante la riduzione delle evasioni fiscali.

Un secondo suggerimento, che io intendo formulare, riguarda poi le disposizioni contenute nell'articolo 4, punto 7). Si tratta del punto che attribuisce allo Stato la funzione di accertare le imposte locali sui redditi patrimoniali e stabilisce, successivamente, di attribuire « direttamente » i proventi dell'imposta « ai comuni, alle province, alle regioni, alle camere di commercio ed alle aziende autonome ».

Premesso che per esigenze formali sarebbe bene precisare, al punto 7), che le « aziende autonome » di cui si parla sono quelle « di cura, soggiorno e turismo » (il che, fra l'altro, viene precisato al punto 3) del medesimo articolo 4), vorrei esprimere le seguenti considerazioni circa la dubbia opportunità di avere escluso dalla ripartizione dei proventi di questa imposta gli enti provinciali per il turismo, mentre al contrario vi sono state comprese le camere di commercio e, soprattutto, le aziende autonome di cura, soggiorno e turismo. Fra queste ultime aziende e gli enti provinciali del turismo esiste infatti una strettissima affinità di funzioni e, quindi, di concreto fabbisogno di alimentazione finanziaria da trarre anche dai proventi dell'imposta in discussione.

D'altra parte gli enti provinciali per il turismo devono « coordinare le attività delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo » a norma dell'articolo 2, comma *b*), della legge 27 agosto 1960, n. 1044; « devono dare il proprio parere sui rendiconti delle aziende anzidette » (articoli 15 e 16 della legge 29 ottobre 1955, n. 347); « possono proporre o revocare il riconoscimento delle medesime aziende » (articolo 1 della legge 27 agosto 1960, n. 1042): hanno quindi funzioni di stimolo sulle aziende in questione, che risulterebbero invece esse sole beneficiarie dei proventi medesimi. Per questo, a mio giudizio, se si vuole inserire fra i beneficiari dell'imposta locale in oggetto le aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, si deve a maggior ragione inserire fra tali beneficiari anche gli enti provinciali per il turismo.

D'altra parte, non dimentichiamo che, mediante l'abolizione dell'imposta comunale sulle arti e professioni e della relativa addizionale provinciale, il contributo oggi erogato in partita di giro agli enti provinciali per il turismo dalle province (vedi articolo 11 della legge 4 marzo 1958, n. 174) verrà a cessare; e non sarebbe giusto da parte nostra non sostituirlo con l'attribuzione agli enti provinciali per il turismo – non più attraverso le province, bensì invece ad opera di un'erogazione diretta dello Stato – di quello che verrà loro di fatto a mancare: cioè il 3 per cento dei proventi derivabili alla provincia dall'addizionale provinciale all'imposta comunale sulle industrie, il commercio, le arti e le professioni. In questa prospettiva io raccomando pertanto vivamente alla nostra Assemblea ed al Governo di voler modificare quanto previsto dal citato punto 7) dell'articolo 4, nel senso cioè di inserire fra i beneficiari dei proventi della nuova imposta locale anche i benemeriti enti provinciali per il turismo.

Infine, un'ultima raccomandazione al Governo perché si facciano salve – nelle norme transitorie di attuazione della riforma tributaria – talune situazioni facilmente prevedibili.

Quando, infatti, si richiederanno ai contribuenti tutti gli elementi necessari per l'applicazione delle nuove imposte (contabilità, documentazione, dichiarazione, eccetera), si dovrà evitare che tali elementi possano essere usati con effetto retroattivo dagli uffici finanziari, allo scopo di definire le tassazioni arretrate, che ricadono invece nella attuale normativa fiscale. Se ciò non si facesse, infatti, la riforma rischierebbe di fallire sin dal proprio nascere; nel senso cioè che gli interessati sarebbero indotti ad eludere le richieste avanzate dalla nuova struttura impositiva proprio per evitare di dover restare colpiti anche per il passato in attesa di definizione. Riterrei quindi opportuno « bloccare », sia pure non in maniera rigida, come dirò di seguito, gli imponibili che al momento dell'entrata in vigore delle norme delegate fossero ancora in via di definizione.

Certamente un compromesso qual è quello che io suggerisco al Governo può essere facilmente criticato. Ma nessuno di noi ignora che la congerie e le duplicazioni di imposte oggi esistenti sono tali che, se tutte le aliquote fossero applicate esattamente sui redditi interessati, la pressione raggiungerebbe livelli espropriatori. Questa situazione non è ignorata dall'amministrazione finanziaria, che per ragioni oggettive di equità accerta attualmente redditi medi, spesso desunti parametricamente, in modo appunto da moderare l'entità dell'incidenza del prelievo fiscale.

In questa prospettiva è quindi necessario che le norme transitorie della nuova legislazione delegata tengano presente la situazione esistente: che pongano le premesse affinché le nuove dichiarazioni al fisco siano leali e pienamente documentate, senza però che tale lealtà venga utilizzata per definire obbligazioni tributarie relative ad annualità cadenti sotto l'attuale regime tributario e definibili –

per esigenze pratiche – soltanto parametricamente.

Per raggiungere tale scopo noi suggeriamo quindi al Governo il blocco degli imponibili in via di definizione, a partire dal momento della entrata in vigore delle nuove norme delegate. Tale blocco potrebbe operare assumendo come base – per gli imponibili contestati – i redditi di un anno precedente, eventualmente maggiorati di una percentuale annua pari all'incremento del reddito nazionale; dando inoltre ai contribuenti, che avessero invece subìto decrementi di reddito, la possibilità di dimostrare tale mutata situazione sulla base di documentazioni precise. Questo sistema, per quanto complesso, risponderà pienamente alle preoccupazioni che altrimenti resterebbero vive: rassicurando i contribuenti circa il passato; lasciando fondamentalmente inalterata la prassi che attualmente vige. Esso inoltre non provocherebbe alcuna flessione nel gettito del preventivato prelievo tributario sia riguardo al passato (la definizione infatti viene prevista sui valori parametrici ricordati, e non certamente su quelli reali), sia anche in riferimento al futuro.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, ho voluto puntualizzare alcune situazioni esistenti, soprattutto in favore dei lavoratori autonomi, esprimendo richieste che hanno tutte una medesima giustificazione di fondo: la perequazione delle situazioni esistenti e l'instaurazione di nuovi rapporti di lealtà e di chiarezza tra fisco e contribuenti. Pur nella complessità delle situazioni che vanno risolte, io mi auguro che questa Assemblea e il Governo vorranno prendere in considerazione tali richieste per dare al paese una struttura fiscale realmente riformatrice e coraggiosamente proiettata verso un futuro tributario diverso, più giusto e razionale.

In questa finalità sta infatti l'obiettivo di fondo della riforma proposta. In questo spirito nuovo sta il segreto del successo – o del fallimento – del nuovo meccanismo che dobbiamo instaurare. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Approvazioni in Commissione.

PRESIDENTE. La VI Commissione (Finanze e tesoro), nella seduta di oggi, ha approvato i seguenti provvedimenti:

« Norme integrative e modificative alle leggi 29 gennaio 1942, n. 64, e 18 gennaio 1952, n. 40, contenenti norme di avanzamento per i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza » (*approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1989), con modificazioni;

« Norme integrative della legge 5 luglio 1964, n. 706, relative all'applicazione della parte prima dell'accordo concluso a Bonn il 2 giugno 1961 tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per il regolamento di alcune questioni di carattere economico, patrimoniale e finanziario, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263 » (1670);

« Proroga dei lavori della Commissione interministeriale costituita per l'applicazione dell'accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania sulla definizione delle controversie considerate all'articolo 4 della quinta parte della convenzione sul regolamento delle questioni sorte dalla guerra e dall'occupazione, concluso a Francoforte sul Meno il 20 dicembre 1964 » (2276).

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

D'ALESSIO, *Segretario ff.*, legge le interrogazioni e le interpellanze pervenute alla Presidenza.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di venerdì 19 giugno 1970, alle 10:

1. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria (1639);

— *Relatori:* Silvestri e Bima, *per la maggioranza;* Raffaelli, Vespignani e Lenti, *di minoranza.*

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Proroga del termine stabilito dall'articolo 10 della legge 18 marzo 1968, n. 249, recante delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali (808);

e della proposta di legge:

GIOMO ed altri: Proroga dei termini di cui agli articoli 1, 3, 9 e 10 e modifica dell'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato (2188);

— *Relatore:* Mancini Antonio.

3. — *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

RAFFAELLI ed altri: Modifiche alle norme relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile e alla imposta complementare progressiva sul reddito complessivo derivanti da lavoro dipendente e da lavoro autonomo (505);

ABELLI ed altri: Modifiche alle disposizioni relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile (162);

ROBERTI ed altri: Regolamentazione della tassa dei redditi di lavoro per l'imposta complementare (358);

— *Relatore:* De Ponti.

La seduta termina alle 20,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI
Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE ANNUNZIATE

INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA

SANTI. — *Ai Ministri della difesa, dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per chiedere che venga fatta piena luce sulle circostanze nelle quali ha avuto luogo a Partanna (Trapani) all'alba del 5 giugno 1970 l'arresto di Lorenzo Barbera, Franco Stassi e Gabriele Maruscelli, membri dei comitati anti-leva istituiti nelle zone terremotate della Sicilia occidentale, che sono stati tradotti nelle carceri di Marsala sotto l'imputazione di flagrante istigazione a delinquere.

All'interrogante risulta che al momento dell'intervento delle forze dell'ordine, il Barbera, lo Stassi e il Maruscelli si trovavano nella piazza principale di Partanna dove avevano eretto una tenda da campo allo scopo di richiamare l'attenzione della popolazione sulle iniziative dei comitati anti-leva ed erano fatti oggetto di una aggressione perpetrata ai loro danni da un folto gruppo di elementi di destra che tentavano di divellere la tenda da campo.

I carabinieri della tenenza di Castelvetrano che già si trovavano nella zona traevano in arresto gli aggrediti.

All'interrogante risulta che alcuni degli aggressori dopo l'arresto smontavano la tenda da campo e la caricavano su un automezzo militare.

L'interrogante sottolinea che i comitati anti-leva istituiti da tempo nella zona, si propongono di ottenere l'esonero (finora generalmente accordato) dal servizio militare per i giovani appartenenti a famiglie rimaste senza tetto a causa del terremoto e tuttora collocate in abitazioni di fortuna oppure la sostituzione del servizio militare con un servizio civile destinato alla ricostruzione dei centri distrutti dal sisma.

Non va infatti trascurato, nel valutare l'azione dei comitati anti-leva che, in palese violazione di quanto disposto dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, che prevedeva la predisposizione entro il 1968 di un piano organico di rinascita socioeconomica della zona a due anni e mezzo dal disastro, oltre 80 mila persone sono costrette a vivere in costruzioni gravemente lesionate o in baracche ormai fatiscenti, in drammatiche condizioni igienico-sanitarie e di abitabilità.

L'interrogante fa presente che il Barbera e altri membri dei comitati anti-leva erano stati ricevuti, pochi giorni prima dell'arresto, dal Ministro della difesa il quale aveva fornito assicurazioni sull'ottenimento degli esoneri dal servizio di leva per i giovani delle zone terremotate. Egli sottolinea che una manifestazione identica a quella avvenuta a Partanna si era svolta senza alcun incidente e senza che la forza pubblica avesse ad intervenire nel vicino centro di Camporeale nei quattro giorni precedenti l'arresto.

L'interrogante chiede infine che si disponga il rilascio degli arrestati e si proceda con urgenza contro gli aggressori rimasti impuniti in modo da restituire a tale zona così duramente provata, la convinzione che i problemi posti possano risolversi anche in modo positivo e non solo procrastinati nel tempo attraverso forme repressive. (4-12506)

VAGHI E SANGALLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se non ritenga giusto ed urgente intervenire a favore del giovane militare Dalla Pola Matteo nato a Desio (Milano) il 15 agosto 1949 e in forza presso il 31° Articor Centauro - Caserma Piave - Civitavecchia (Roma), il quale, coniugato con un figlio, non ha potuto beneficiare del congedo anticipato in quanto la moglie prestava, all'epoca della domanda, attività lavorativa presso terzi. Gli interroganti sono a conoscenza che, per motivi di salute, la moglie ha dovuto lasciare l'impiego per cui il mantenimento suo e del figlio è oggi affidato alla pubblica assistenza. Sono a conoscenza, altresì, che una nuova pratica per ottenere i benefici previsti dalla legge trovasi da tempo presso i competenti uffici. (4-12507)

VAGHI E SANGALLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a sua conoscenza che, mediante lettere recapitate con servizio postale affrancate in partenza dalla Svezia, circolano inviti ad abbonamenti a « sex-riviste, fotografie, pornofilm, diapositive » che per il prezzo di acquisto o di abbonamento possono trovare collocazione anche presso adolescenti.

Il dubbio degli interroganti, maturato attraverso la raccolta degli inviti che non lasciano presumere aver attinto gli indirizzi dagli elenchi telefonici, è che la *Porwar Trading* Box 1193 Solna 1 Sweden, abbia qualche recapito od agenzia in Italia.

Per quanto sopra chiedono un immediato intervento al fine di impedire ulteriore possibilità di penetrazione di « pornografie » a danno della gioventù. (4-12508)

PISICCHIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non si ritiene doveroso ed opportuno riesaminare il decreto del Presidente della Repubblica n. 1090 dell'11 marzo 1968 ed approntare idoneo provvedimento al fine di sollevare dall'onere del 30 per cento sui contributi in capitale concessi dal Ministero dei lavori pubblici, gli enti, i consorzi e i comuni del Mezzogiorno, incapaci, per le note situazioni deficitarie dei loro bilanci, a sopportare tali spese.

In assenza dell'intervento che si invoca e per l'assoluta impossibilità di far fronte tanto all'aliquota del 30 per cento in capitale quanto alla contrazione di mutui trentacinquennali, i benefici del decreto del Presidente della Repubblica n. 1090, risulterebbero inefficaci sul piano pratico e concreto per gli enti (come l'EAAP) e i comuni del Mezzogiorno. (4-12509)

PISICCHIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intende adottare allo scopo di avviare a soluzione la già precaria situazione dell'approvvigionamento idrico delle popolazioni pugliesi, che si va sempre più aggravando per la inefficienza delle condotte adduttrici a servizio dei singoli abitanti.

Infatti la prossima realizzazione dei grandi acquedotti del Pertusillo e del Fortore, aprendo la via alle maggiori disponibilità idriche, richiede necessariamente e tempestivamente anche l'esecuzione delle opere indicate nel programma tecnico e di spesa inviato al Ministero dall'EAAP, in modo da consentire che, nel momento in cui si provvederà al trasferimento al consumo delle acque del Pertusillo e del Fortore, le stesse potranno defluire verso i centri serviti.

L'interrogante in particolare chiede che si provveda ad approvare e finanziare, con la dovuta gradualità e con la necessaria urgenza, il programma tecnico e di spesa per l'integrazione, la manutenzione straordinaria e l'aggiornamento dell'acquedotto. (4-12510)

CORTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se, dopo l'incontro in sede ministeriale per la occupazione della SMI di Brescia con i rappresentanti dei lavoratori e dell'impresa, incontro che ha portato ad un nulla di fatto, non ritenga necessario ed urgente effettuare ulteriori passi per trovare una soluzione della vertenza, che dura da 25 giorni con grave danno per la produzione industriale bresciana e per i lavoratori; e per sapere se non ritenga indispensabile fare il possibile, affinché venga pagato ai lavoratori il salario maturato prima della occupazione della fabbrica, che ancora non è stato corrisposto. (4-12511)

SERVADEI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se è a conoscenza che alcuni Ministeri e diversi uffici periferici dello Stato non hanno ancora provveduto a portare a conoscenza dei loro dipendenti la circolare n. 76/6/1 in data 21 maggio 1970 e la successiva n. 77/6/2 in data 22 maggio 1970 del Ministro per la istituzione delle Regioni, concernenti rispettivamente « costituzione e funzionamento degli organi regionali - personale - locali - prima adunanza dei Consigli regionali » e « delega al Governo per il passaggio delle funzioni, degli uffici e del personale statale alle Regioni », impedendo agli stessi di prendere le necessarie decisioni per trasferirsi ai costituenti enti periferici.

Per sapere, inoltre, come intende intervenire contro tali ritardi, dannosi sia per la libera scelta del personale statale, sia per il buon funzionamento delle Regioni. (4-12512)

GUGLIELMINO E PEZZINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza della abnorme e torbida situazione esistente nell'Ufficio di collocamento del comune di San Cono (Catania) e più particolarmente:

1) se è vero, che il collocatore, signor Balbo Giuseppe, ha gestito per anni l'ufficio come se si trattasse di una sua azienda privata. Infatti, il detto collocatore, da molti anni si è trasferito a Gela, dove risiede e dove si presume si sia dedicato ad altre attività, affidando, di fatto, l'ufficio di San Cono a persona di sua fiducia, estranea all'amministrazione che, nella realtà lo ha sostituito nei rapporti con i lavoratori interessati nella duplice veste di collocatore e di corrispondente comunale per gli elenchi dei lavoratori agricoli;

2) se è vero che l'Ufficio è stato trasformato in strumento personale per ottenere vantaggi di varia natura attraverso una poli-

tica clientelare che è ricorsa a tutte le forme di pressione, dal paternalismo alla discriminazione, dal favoritismo al ricatto;

3) quali furono i motivi che portarono, a suo tempo, alla sostituzione del detto collocatore dall'ufficio di San Michele di Ganzeria, e perché, in quella occasione, l'ufficio di San Cono non venne affidato al nuovo collocatore, dal momento che i due uffici con servizio a giorni alterni erano stati retti fino ad allora da un solo collocatore;

4) come possa detto collocatore, pubblicamente e con arroganza affermare di essere ben protetto a Catania, a Palermo, a Roma, per sostenere la sua candidatura nel corso della recente campagna elettorale.

Si chiede di conoscere quali urgenti provvedimenti saranno adottati per tranquillizzare i lavoratori e l'opinione pubblica gravemente turbati. (4-12513)

FOSCARINI, GUGLIELMINO, DAMICO E PIRASTU. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se è a conoscenza che la compagnia di bandiera Alitalia, nel volgere di un anno:

1) ha eliminato il servizio gratuito di autobus da Roma all'aeroporto di Fiumicino e viceversa, costringendo i viaggiatori a pagare alla SARO lire 800 a corsa;

2) ha istituito la prenotazione, previo pagamento di lire 1.000 per ogni biglietto emesso, che non vengono restituite neanche quando il passeggero effettua il volo nel giorno e nell'ora con l'aeromobile prenotato;

3) ha introdotto una penale pari al 15 per cento del valore del biglietto, nel caso in cui non sia data disdetta entro 24 ore dall'orario di partenza dell'aeromobile prenotato;

4) ha eliminato il biglietto di andata e ritorno e quello con scalo intermedio, esigendo il pagamento della quota fissa di lire 600 per ogni biglietto emesso e conseguente aumento dell'IGE;

5) ha soppresso – per i voli nazionali – alcuni servizi precedentemente resi ai passeggeri (colazione, pranzo, cena, carta per scrivere, ecc.);

se non ritenga che tutto ciò, pur essendo apparentemente rimasto invariato il prezzo del biglietto, non costituisca per gli utenti – e specialmente nei tratti brevi – un effettivo notevole aumento del costo del viaggio;

per conoscere se le condizioni attuate dall'Alitalia sono state preventivamente concordate con il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e per sapere infine quali urgenti provvedimenti il Ministro intenda adottare per eliminare il diffuso crescente malcontento degli utenti. (4-12514)

CESARONI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se si è a conoscenza che numerosi progetti per la elettrificazione delle zone agricole nella provincia di Roma, approvati e finanziati negli scorsi anni, non sono stati realizzati e quali i motivi di ciò.

Se si è a conoscenza inoltre, che diecine di progetti interessanti centinaia di famiglie contadine, soprattutto nelle campagne di Velletri, Genzano, attendono il finanziamento (solo parte di questi sono stati recentemente finanziati dall'amministrazione provinciale di Roma), e quali provvedimenti si intendano adottare, con la urgenza che il problema richiede, per assicurare a tutte le famiglie che abitano nelle zone agricole l'energia elettrica necessaria a garantire anche ad esse quelle condizioni di vita e di civiltà tanto spesso promesse. (4-12515)

CESARONI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere a quanti produttori delle varie province del Lazio è stata corrisposta la integrazione sul prezzo dell'olio d'oliva relativamente alla produzione 1969.

Quali provvedimenti si intendano adottare per evitare che anche tale integrazione venga corrisposta, come è già avvenuto nel passato, a distanza di un anno ed anche più.

In particolare se non si ritenga opportuno prendere in considerazione la richiesta più volte avanzata di dare l'assoluta precedenza nel pagamento della integrazione ai produttori coltivatori diretti. (4-12516)

BOFFARDI INES. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se è a conoscenza che gli appartenenti al corpo forestale non percepiscono ancora l'indennità mensile pensionabile di lire 15.000 istituita con legge 22 dicembre 1969, n. 967, decorrente dal 1° gennaio 1970.

Risulta all'interrogante che tale indennità viene regolarmente corrisposta presso le altre amministrazioni.

L'interrogante chiede di volere sollecitamente intervenire presso gli uffici competenti perché venga provveduto al più presto, tenuto

conto che si tratta di « diritto » stabilito per legge considerando pure che tale indennità è un giusto riconoscimento al detto personale che svolge in modo encomiabile non esente da rischio le proprie funzioni. (4-12517)

BOFFARDI INES. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali accertamenti (e relative risultanze) siano stati fatti in merito alle gravissime irregolarità denunciate anche dalla stampa che sarebbero avvenute nell'istituto per ciechi « Anna Antonacci » di Lecce.

L'interrogante chiede sia fatta piena luce al più presto sulla veridicità e sull'entità dei fatti denunciati che, se veri, richiedono tempestivi e decisi provvedimenti nei riguardi dei responsabili.

L'interrogante chiede altresì di accertare lo stato e il trattamento degli allievi dello istituto che a quanto risulta all'interrogante lascia molto a desiderare. (4-12518)

BOFFARDI INES. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali motivi e difficoltà impediscano l'immediata attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 468, per l'immissione nei ruoli delle scuole medie superiori degli abilitati.

È infatti noto che insegnanti abilitati da diversi anni si trovano in situazioni di particolare disagio in modo particolare gli insegnanti di materie tecniche degli istituti industriali che non hanno potuto usufruire della legge 603 per le scuole medie inferiori. (4-12519)

BOFFARDI INES. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti siano in corso per aderire alle giuste rivendicazioni degli istruttori ed insegnanti dei centri di addestramento professionale che ancora non vedono attuati gli impegni assunti con le leggi n. 424 e n. 35 del 1° aprile 1968 e dell'11 febbraio 1970 circa il loro rapporto di lavoro e la retribuzione di questa benemerita categoria che svolge un'opera altamente qualificata nel campo della formazione professionale. (4-12520)

GIRARDIN. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza della situazione creatasi in provincia di Rovigo, dove i lavoratori agricoli sono da tempo in lotta per il rinnovo del contratto provinciale di lavoro che interessa circa ventiquattromila lavoratori, a causa dell'intransigenza assunta nelle trattative dalla locale Unione agricoltori provinciale.

L'interrogante chiede quali iniziative intende prendere affinché il contratto venga rinnovato secondo le giuste richieste dei lavoratori, al fine di evitare i gravi danni che sta subendo l'economia agricola del Polesine. (4-12521)

BOZZI. — *Ai Ministri dell'interno, della pubblica istruzione e del turismo e spettacolo.* — Per conoscere se e quali iniziative intendano promuovere per evitare il ripetersi di fatti analoghi a quello recentemente avvenuto a Pompei in cui due turisti tedeschi in visita agli scavi entrarono nell'anfiteatro ignorando il divieto di accesso esistente e furono successivamente arrestati quando, non avendo compreso la lingua italiana con cui i custodi si erano loro rivolti, reagirono all'invito dei custodi stessi di allontanarsi dal predetto luogo.

Quanto sopra affinché dal ripetersi di simili fatti non debba venir influenzato il flusso turistico cui il nostro Paese è altamente interessato. (4-12522)

SCARDAVILLA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — Per conoscere quali provvedimenti urgenti siano stati adottati per venire incontro ai gravissimi disagi cui sono stati e sono sottoposti i coltivatori del comprensorio di Bronte, comprendenti i comuni di Randazzo, Maletto e Bronte in provincia di Catania, a seguito delle impreviste gelate dei giorni 1°-5 maggio 1970, che hanno colpito le campagne di quelle zone distruggendo, quasi interamente, la produzione dei fragoleti, vigneti, frutteti e cerealicola, unica fonte di vita per le popolazioni di quei comuni.

L'interrogante ritiene di segnalare, in modo particolare, che i danni subiti dai coltivatori di quel comprensorio sono veramente notevoli, ove si consideri che gli stessi vivono soltanto col ricavo dei prodotti dei loro campi, per la coltivazione dei quali, nel corso dell'annata agraria, sono costretti a farvi fronte con notevoli spese, quasi sempre effettuate a seguito di contrazione di prestiti fiduciari.

Si chiede, infine, che si provveda, con estrema sollecitudine, alle delimitazioni territoriali previste ai sensi della legge del « Fondo di solidarietà nazionale ». (4-12523)

MINASI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* — Per sapere se intendono, previo accertamento, dare la specifica elencazione dei circoli culturali che negli anni 1965, 1966, 1967 e successivi beneficiarono dei proventi delle lotterie nazionali, nonché delle somme mensilmente ripartite ai predetti circoli, in quanto risulta all'interrogante che solo in Calabria molti dei circoli culturali furono gratificati della ripartizione mensile dei fondi, ma in effetti quegli Enti non esistettero né esistono neppure formalmente.

Soltanto nel piccolo comune di San Demetrio Corone (Cosenza) furono beneficati il circolo culturale Carlo Pisacane e il circolo culturale dei paesi albanesi, Enti mai esistiti, e solo per quanto riguarda i resti al solo mese di settembre 1966, il primo circolo ebbe la somma di lire 299.960 ed il secondo quella di lire 199.975, di cui l'interrogante detiene la prova documentale e da cui si evince che gli estremi per un sollecito accertamento e in Calabria e nelle altre regioni per gli anni 1965 e successivi sono rilevabili presso ogni Intendenza di finanza, nonché dalla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dove vengono pubblicati. (4-12524)

MAGGIONI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere quali iniziative intenda adottare affinché vengano valutate in modo più approfondito e con maggiore aderenza alla realtà economica, le esigenze delle autoscuole, le quali, autorizzate in gran numero, sono costrette a sostenere elevati oneri di gestione, cui si aggiungono quelli previsti dalla circolare n. 15/1970 del 9 aprile 1970, della Direzione generale della motorizzazione civile.

Con tale circolare sono state date disposizioni alle direzioni compartimentali di far dotare le autoscuole ad insegnamento completo di un autocarro e di un autobus, ovvero del solo autobus (punto *B* dell'articolo 487 del regolamento di applicazione del codice della strada), mentre perdura la scarsità dei richiedenti di patenti di guida per automezzi pesanti e si accentuano, inoltre, gravi preoccupazioni derivanti dalla concorrenza nel settore, accresciuta in seguito al rilascio di nuove autorizzazioni all'apertura di autoscuole.

L'interrogante chiede infine di conoscere se non si ritenga opportuno limitare le suddette autorizzazioni, concedendo invece alle autoscuole già esistenti un più adeguato numero di ore d'insegnamento. (4-12525)

MAGGIONI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere come intenda risolvere il grave problema del servizio di recapito in Casanova di Destra, frazione di Santa Margherita Staffora, in provincia di Pavia, ove, a seguito della riduzione ad un solo portalettere, avvenuta nel luglio 1968, i ventidue abitanti di quella località sono rimasti privi dei necessari collegamenti.

L'interrogante fa rilevare, a tale proposito, che il provvedimento a suo tempo adottato ha inciso in modo negativo nei settori della vita economica del luogo tra cui, di importanza essenziale, quello turistico. Funzionano, infatti, due alberghi per complessivi 79 posti-letto ed un villaggio turistico in Pian del Poggio; inoltre sono stati costruiti venti appartamenti, mentre altri progetti edilizi sono in fase di elaborazione avanzata.

Considerate tali obiettive circostanze, l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga urgente e necessario assegnare il personale indispensabile a garanzia dell'espletamento di un pubblico servizio; provvedimento che si impone in aderenza alle finalità statuali e per ripristinare quell'equilibrio equitativo nei confronti dei cittadini meno favoriti dalla dislocazione dei loro centri abitati rispetto alle località ed agli insediamenti che godono di misure di privilegio. (4-12526)

MAGGIONI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere quale iniziativa intenda prendere perché il CONI intervenga tempestivamente per porre fine alla crisi della Federazione sport invernali, scoppiata clamorosamente domenica 14 giugno 1970, a conclusione dell'assemblea di Parma.

In quella occasione, difatti, e per la prima volta nella storia dello sci italiano, si è operata una autentica scissione. Dallo Sci Club di Cortina, che è il primo nella classifica nazionale, è partita l'iniziativa di costituire una nuova federazione; a tale iniziativa avrebbe già aderito la totalità degli sci clubs e dei bob clubs del Veneto e del Piemonte e gli azzurri del bob campioni del mondo. (4-12527)

BARTOLE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere quali provvedimenti intende prendere per rendere nuovamente funzionale l'Ufficio tecnico erariale - Stimerfe - aggregato all'Ispettorato generale beni italiani all'estero del Ministero del tesoro che, in seguito alle sopravvenute riduzioni di personale, non risulta più in grado di evadere le pratiche correnti ed anzi si trova costretto a re-

spingere a tempo indeterminato ulteriori incarichi di valutazione.

L'interrogante ritiene di dover sottolineare che il 15 per cento delle pratiche inerenti i beni abbandonati dai profughi della Venezia Giulia non è stato finora nemmeno stimato, mentre una cospicua percentuale di ricorsi giace inevasa.

Visto che gli aventi diritto hanno perduto i loro beni ormai da un quarto di secolo mentre allo Stato italiano incombe l'obbligo della ripartizione di quanto messogli al riguardo a disposizione dalla Jugoslavia già negli anni 1950 e 1954, necessita che detti pagamenti non subiscano ingiustificati ritardi, tanto più che vengono effettuati con denaro dei profughi medesimi. (4-12528)

BARTOLE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere a che punto è giunta la sistemazione, rispettivamente l'unificazione, dello ufficio beni italiani in Jugoslavia dell'intendenza di finanza di Roma ed il settore corrispondente della ragioneria della stessa intendenza.

Attualmente le pratiche inerenti l'indennizzo dei beni abbandonati dai profughi della Venezia Giulia vengono istruite ed evase presso quattro uffici situati ai lati opposti della città, creando delle enormi complicazioni e perdite di tempo nonché una situazione di particolare disagio per gli aventi diritto.

D'altro canto la riunificazione dei suddetti due uffici in via XX Settembre, presso il Ministero del tesoro, ispettorato generale beni italiani all'estero, ove si trovano già disponibili i vani necessari, non presenta alcuna difficoltà di ordine tecnico.

Attualmente dopo la liquidazione dei singoli indennizzi, trascorrono oltre 6 mesi e spesso addirittura un anno prima che si giunga al pagamento di somme corrisposte con denaro che in realtà è dei profughi stessi in quanto versato dalla Jugoslavia all'Italia a titolo di indennizzo per i beni italiani espropriati nella Venezia Giulia.

Si impone quindi che abbia luogo un sollecito concerto tra il Ministero del tesoro (direzione generale del tesoro - IGBIE) ed il Ministero delle finanze (direzione generale degli affari generali e del personale - Intendenza di finanza di Roma) e che venga fatto ogni sforzo affinché questi pagamenti seguano con un ritmo più rapido e senza rendere necessario agli esuli di effettuare estenuanti trasferimenti in uffici lontani vari chilometri uno dall'altro. (4-12529)

MONTI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere - premesso che è stato risposto a una precedente interrogazione circa il funzionamento della pretura di Rovereto affermando che i posti in pianta organica erano stati ridotti da tre a due con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185, in attuazione di criteri di ordine generale basati sulla valutazione comparativa tra il numero dei magistrati ed il carico di lavoro di ciascun ufficio; e che non essendo sopravvenuti elementi nuovi non si ravvisava l'opportunità di modifiche;

premesso pure che è stato altresì comunicato all'interrogante che l'attuale vacanza nell'organico di un posto di pretore non può essere coperta per grave carenza numerica del personale della magistratura;

considerato che dal 1964 al 1968 il numero degli affari penali è rimasto quasi immutato, con 217 sentenze emesse però nel 1968 contro le 178 del 1964; e che il numero delle cause civili iscritte a ruolo nel 1968 (346) è di gran lunga superiore a quello del 1964 (240), con 128 sentenze civili depositate contro 61; e che tale situazione è da ritenersi ormai stabilizzata;

considerato il grave disagio creato dalla predetta situazione, dimostrato anche dal fatto che al 1° gennaio 1970 le pendenze consistevano in 122 cause civili, in 133 processi esecutivi ed in 393 processi penali - se, di fronte a tali elementi, non ritenga di far riesaminare la situazione, nel senso di ripristinare i tre posti in pianta organica esistenti prima del 31 dicembre 1966, oppure, in via subordinata, di chiedere con urgenza al competente Consiglio superiore della magistratura la copertura del posto attualmente vacante. (4-12530)

SISTO E TRAVERSA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere - premesso che:

1) con decorrenza dal 1° ottobre 1968, 1007 presidi di scuola media, vincitori di un annoso concorso, furono, con lettera del Ministro della pubblica istruzione, nominati di ruolo in prova ed assegnati alle sedi disponibili in località più o meno lontane dalla propria residenza;

2) trascorsi due anni dalla predetta nomina, dopo aver subìto due ispezioni ministeriali, i predetti 1007 presidi hanno appreso che il primo anno di prova non risultava valido in quanto il primo decreto ministeriale di approvazione della graduatoria del concorso non era mai diventato esecutivo perché,

a seguito di un rilievo della Corte dei conti, il Ministro della pubblica istruzione lo aveva sostituito senza modifiche con altro decreto emesso l'8 luglio 1969, che venne regolarmente ammesso a registrazione – se:

a) risponde al vero che, a seguito del rilievo dell'organo tutorio, è stata riconvocata l'apposita commissione che ha lavorato per ben sei mesi intorno al riordino della graduatoria con la conseguenza che il pagamento degli emolumenti dovuti ai commissari per tale periodo ha importato il secondo decreto, con palese danneggiamento morale, giuridico ed economico dei 1007 presidi e delle rispettive famiglie;

b) il Ministero della pubblica istruzione ha tenuto presente che le rispettive ispezioni avvenute nell'anno scolastico 1968-69 si dovrebbero ritenere nulle, per cui il pagamento delle relative indennità dovrebbe essere dichiarato illegale, e quindi reincamerato;

c) risulta vero che in tutti i concorsi indetti dalla Pubblica amministrazione, compresa quella della pubblica istruzione, le decorrenze delle nomine in ruolo dei vincitori non sono mai state differite, anche quando dall'organo tutorio erano stati avanzati rilievi sulle graduatorie.

Gli interroganti, infine, chiedono di conoscere quali provvedimenti codesto Ministero intende promuovere al fine di rimediare alla grave ingiustizia perpetrata, come si è visto, nei riguardi dei 1007 presidi della nostra scuola media. (4-12531)

SKERK. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se corrisponde alla verità la notizia avuta da parte dei funzionari del Ministero della pubblica istruzione secondo la quale nemmeno nell'anno scolastico 1970-71 verrebbe istituita a Trieste la scuola media professionale di tipo industriale con lingua d'insegnamento slovena. Infatti nell'elenco preparatorio delle istituende scuole nella provincia di Trieste, di cui è imminente la firma e la pubblicazione del relativo decreto, non è stata inclusa la nuova scuola slovena in questione.

L'interrogante desidera fare presente al Ministro che di detta scuola se ne parla già da diversi anni e che da parte del Ministero sono stati presi lo scorso anno degli impegni precisi. Impegni e decisioni in merito sono stati presi pure dai rappresentanti del nostro Governo in seno alla Commissione mista italo-jugoslava per l'applicazione dell'Accordo di Londra.

Pertanto l'interrogante chiede al Ministro se non intenda opportuno intervenire immediatamente presso gli organi di sua competenza per impedire che si commetta una ennesima grave mancanza a danno della minoranza etnica slovena del Friuli-Venezia Giulia. (4-12532)

SCARDAVILLA. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere quali provvedimenti siano stati o s'intendano adottare con riferimento alla gravissima provocazione organizzata nel comune di Carlentini (Siracusa), la sera del 28 maggio 1970, da parte di elementi facinorosi appartenenti al MSI.

Quella sera, infatti, finito il comizio elettorale del predetto movimento, tenuto da Paolone Benito, era appena incominciato quello organizzato dal PLI, allorquando una trentina di giovani, elmetto in testa ed armati di mazze di ferro, catene, bastoni, uncini e lanciarazzi, al grido di « camerati alla riscossa », hanno inscenato una manifestazione di aperta provocazione, ed operando atti di violenza contro pacifici cittadini ne hanno ferito tre, oltre al brigadiere la locale stazione dei carabinieri, presente in piazza Armando Diaz di quel comune per ragioni di ordine pubblico, colpito alla gamba a seguito di una sparatoria.

Poiché in quella circostanza sono state fermate oltre 35 persone, appartenenti alle squadracce del neofascismo, e successivamente rilasciate verso le ore 4 del giorno 29 maggio 1970, si chiede di conoscere – nominativamente – se e per quali reati siano state denunciate all'autorità giudiziaria.

L'interrogante chiede di conoscere, altresì, quali disposizioni siano state o s'intendano impartire per prevenire e, possibilmente, stroncare sul nascere tali inqualificabili manifestazioni di inciviltà le quali, per il modo come vengono orchestrate ed organizzate, richiamano il cupo passato del ventennio fascista. (4-12533)

ALMIRANTE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se e quando intende rispondere ad un quesito rivoltogli dall'Avvocatura generale dello Stato, in relazione con un quesito avanzato dall'Assessorato degli enti locali della regione siciliana, che ha chiesto di sapere se sia da considerare legittima una delibera della amministrazione comunale di Sciacca Terme (Agrigento), concernente il riconoscimento di una speciale indennità di

servizio ai vigili urbani di quel comune. Si fa rilevare che trattasi di importante questione di carattere generale, in quanto si deve stabilire se ai vigili urbani debba essere riconosciuta a tutti gli effetti, in forza del testo unico 31 agosto 1907, la qualifica di agenti di pubblica sicurezza. (4-12534)

DE MARZIO E GUARRA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per sapere se siano a loro conoscenza i voti espressi dal Consiglio di amministrazione dell'acquedotto pugliese a conclusione della seduta del 9 maggio 1970 con i quali sono stati chiesti l'approvazione e il finanziamento del programma tecnico e di spesa dell'Ente per assicurare l'ampliamento e la integrazione delle opere adduttive e distributive in vista anche della realizzazione degli acquedotti del Pertusillo e del Fortore nonché la revisione del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, ritenuta necessaria a causa della situazione deficitaria dei bilanci degli Enti, dei consorzi e dei comuni certamente non in grado di sostenere gli oneri delle contribuzioni previste a loro carico.

Per conoscere se non ritengano che si debba addivenire ad una favorevole definizione del problema di finanziamento, senza la quale non sarà certamente possibile provvedere alla esecuzione delle opere integrative in concomitanza con la prossima realizzazione dei citati grandi acquedotti e ci si troverà nelle condizioni di avere a disposizione le acque ma non la possibilità di farle defluire verso i centri serviti e per sapere, altresì, se non ritengano di poter assicurare che saranno tenuti presenti i tempi di esecuzione e di realizzazione delle opere necessarie previste nel programma e quindi che i finanziamenti saranno effettuati con la necessaria ordinata gradualità. (4-12535)

DE MARZIO E SPONZIELLO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non ritenga necessario ed urgente provvedere alla emanazione delle norme relative al pagamento della integrazione comunitaria del prezzo del grano duro di produzione 1970 la cui mancanza lascia i produttori cerealicoli esposti ad evidenti manovre di speculazione e per sapere se non consideri di dover prevedere che il pagamento dell'integrazione possa essere attuato dall'Associazione produttori tramite gli enti ammassatori. (4-12536)

BO, ESPOSTO, MARRAS, SERENI, LENTI, NAHOUM E LAJOLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'interno e delle finanze.* — Per conoscere - premessa la gravità dei danni arrecati nella provincia di Asti dalla grandinata del 16 giugno 1970 che ha colpito, per la terza volta in tre anni, il territorio dei comuni di Costigliole, Castagnole Lanze e Monterosso -:

a) le ragioni per cui le pratiche dei contadini astigiani danneggiati dalle grandinate del 1969 (e, in alcuni casi, persino dei grandinati e alluvionati del 1968) non risultano ancora liquidate;

b) i motivi per cui a favore dei coltivatori astigiani danneggiati dalla grandine sia nel 1968 e sia nel 1969 non è stato applicato lo sgravio automatico delle imposte previsto nel caso in cui l'evento calamitoso interessi una « pluralità di aziende »: il che ha obbligato le aziende contadine danneggiate al pagamento delle normali rate di imposte (compresa l'addizionale pro-alluvionati), salvo il successivo rimborso; per sapere con quali disposizioni e provvedimenti straordinari - anche di rafforzamento temporaneo degli organi periferici statali (ispettorato agricoltura, ecc.) il cui personale, malgrado ogni lodevole zelo, si trova sommerso da migliaia di nuove pratiche - il Governo intenda garantire il rapido superamento dello scandaloso ritardo che caratterizza l'istruzione e la liquidazione delle domande dei contadini danneggiati: per prospettare:

1) l'esigenza di aiuti efficaci ed immediati;

2) l'esigenza di modificare i parametri sull'ammontare dei « capitali di conduzione, compreso il lavoro » - di cui alle leggi n. 1088 ed a quella sul « Fondo nazionale di solidarietà » - attualmente fissati, per ogni ettaro di vigneto, nella cifra irrisoria di 350 mila lire (che non corrisponde nemmeno al valore del solo lavoro prestato dal coltivatore) e che vanno elevati - per il vigneto - ad almeno 700 mila per ogni ettaro;

3) l'opportunità di un riesame della irrinunciabile rivendicazione contadina dell'indennizzo dei danni ai raccolti (tuttora non accolto nella legislazione vigente) e di aiuti adeguati ai bilanci dei comuni che saranno indotti a garantire l'esenzione o la riduzione dell'imposta di famiglia a favore di centinaia di aziende contadine danneggiate - per la terza volta in tre anni - dalle ricorrenti grandinate. (4-12537)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'interno, per conoscere quale atteggiamento intendano prendere nei confronti degli atti di teppismo che vanno svolgendosi da parte di sedicenti attivisti della CGIL nei confronti dei lavoratori della Società metalmeccanica italiana - SMI - di Brescia, attraverso visite di intimidazione alle abitazioni private ed ai familiari dei lavoratori, con minacce e violenze perché procedano ad occupazioni di fabbrica e ad altre azioni che si dicono indette dalla CGIL medesima.

« Tali azioni vengono svolte nei confronti dei lavoratori o non iscritti ad alcun sindacato, o iscritti a sindacati diversi dalla CGIL, taluni dei quali aderiscono alle azioni di sciopero e di protesta sindacale, ma non intendono partecipare ad atti di violenza.

(3-03287) « ROBERTI, PAZZAGLIA, ROMEO, SERVELLO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro del turismo e dello spettacolo per sapere se corrisponde a verità la triste informazione diffusa da una parte della stampa secondo la quale dei film che nel 1969 dalle competenti commissioni sono stati vietati ai minori, la grandissima parte sono film di produzione italiana o di coproduzione con l'Italia.

« In particolare gli interroganti gradirebbero conoscere:

1) quanti film durante l'anno 1969 sono stati visionati dalle competenti commissioni per il visto di programmazione;

2) quanti dei film visionati sono stati esclusi dal visto di programmazione;

3) quanti dei film visionati sono stati vietati rispettivamente ai minori di 18 anni ed ai minori di 14 anni;

4) quanti in particolare sono stati i film italiani sottoposti al vaglio delle competenti commissioni;

5) e quanti e quali di questi film italiani sono stati vietati rispettivamente ai minori di 18 anni ed ai minori di anni 14, e quale percentuale essi rappresentano rispetto ai film stranieri che hanno meritato uguale trattamento.

(3-03288) « GREGGI, COCCO MARIA, CALVETTI, TOZZI CONDIVI, ALESSI, ALLEGRI, ALLOCCA, AMODIO, AMADEO, ARMANI, BALASSO, BARBERI, BIANCHI GERARDO, BARONI, BECCARIA, BERTÈ, BIMA, BERSANI, BARTOLE, BOFFARDI INES, BOLDRIN, BORRA, BOTTA, CALVI, CASTELLUCCI, CAVALIERE, CICCARDINI, DALL'ARMELLINA, D'ANTONIO, DE LUCA, DE STASIO, FANELLI, FORNALE, GIRAUDI, ISGRÒ, LOBIANCO, LONGONI, LUCCHESI, HELFER, IMPERIALE, MAGGIONI, MANCINI VINCENZO, MARCHETTI, NANNINI, PALMITESSA, PICCINELLI, PITZALIS, PREARO, REALE GIUSEPPE, REVELLI, RICCIO, SALOMONE, SANGALLI, SARTOR, SCIANATICO, SGARLATA, SIMONACCI, SORGI, STELLA, TAMBRONI ARMAROLI, TARABINI, TERRANOVA, TRAVERSA, TURNATURI, VAGHI, VALEGGIANI, VILLA.

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro del turismo e dello spettacolo, per sapere – anche in relazione al fatto, piuttosto scandaloso, del film *Candy e il suo pazzo mondo* prima vietato ai minori di 18 anni e poi, a distanza di tempo, in Commissione di appello, ammesso invece per i minori dai 14 ai 18 anni –:

1) le motivazioni della prima e della seconda decisione per il film *Candy*;

2) quanti sono stati durante il 1969, i film che vietati in un primo momento ai minori di 18 anni hanno poi potuto ottenere in sede di appello l'estensione per tutti i minori dai 18 ai 14 anni;

3) in quanti casi si è arrivati, in sede di appello, ad abolire totalmente il divieto per i minori;

4) se si è mai verificato il caso opposto di un film per il quale in sede di appello il divieto per minori sia stato più rigoroso.

(3-03289) « GREGGI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere gli intendimenti e il programma in merito al palazzo di giustizia in Roma.

(3-03290) « BOFFARDI INES ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere le disposizioni impartite ai provveditori agli studi e ai presidi degli istituti secondari di

secondo grado inerenti agli scrutini degli allievi del primo anno di corso.

« Tali disposizioni se bene interpretate, hanno giustamente creato preoccupazione e palese disapprovazione del corpo insegnante delle famiglie e degli alunni impegnati e meritevoli poiché in tale modo non viene certo agevolata la preparazione scolastica. Se è vero, che occorre aiutare i capaci e meritevoli anche se privi di mezzi è pur vero che tale valutazione può solo essere fatta dai professori, dal consiglio di classe al quale l'interrogante chiede sia demandata ampia discrezionalità per la sperimentazione del periodo unitario.

(3-03291) « BOFFARDI INES ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro delle partecipazioni statali per sapere:

a) in base a quali criteri la SIP ha elaborato il programma di soppressione del servizio interurbano manuale diurno e notturno per gli anni 1970 e 1971, che dovrebbe portare allo smantellamento di un elevato numero di centrali di commutazione ubicate nei centri telefonicamente meno importanti;

b) se ritiene tale programma rispondente alle esigenze degli utenti delle zone interessate, tenuto conto che il traffico interurbano a cartellino è ovunque in continuo aumento, soprattutto per il fatto che esso risulta meno oneroso rispetto a quello effettuato in teleselezione;

c) se sia a conoscenza che la SIP sta procedendo nella attuazione del suddetto programma senza nessuna considerazione per le esigenze di ordine economico e umano del personale delle centrali di commutazione interessate, determinando in tal modo uno stato di vivo malcontento e di estesa agitazione tra il personale stesso e inasprendo il contrasto con tutti i sindacati i quali si oppongono alla attuazione del menzionato programma di soppressioni;

d) se non ritenga di dare precise disposizioni affinché la SIP sospenda l'attuazione del programma di smantellamento delle centrali di commutazione minori e di avviare una seria trattativa con i sindacati di categoria allo scopo di pervenire ad una soluzione concordata di tutti i problemi aperti in conseguenza dell'operato dei dirigenti della SIP.

(3-03292) « CEBRELLI, RAUCCI, BARDELLI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri degli affari esteri e della difesa, per conoscere quale sia stato il contegno del Governo italiano e dei suoi delegati in sede di redazione (e quale corrispondente comportamento sia stato in sede di approvazione), delle raccomandazioni fatte al Consiglio della NATO, terminato a Roma il 25 maggio 1970, da parte di un gruppo speciale di lavoro, convocato dal Consiglio della NATO e presieduto dal signor Jörg Kastl.

« Tali raccomandazioni sono contenute nel comunicato stampa della NATO portante il n. 70/5, diffuso a Roma nei locali dell'EUR, al termine della sessione del Consiglio, cioè il 25 maggio 1970.

« In modo tutt'affatto particolare, data la sua estrema gravità, l'interrogante chiede di conoscere il loro giudizio in merito al punto 5 di tale comunicato stampa, il cui testo è il seguente:

" Gli alleati, rendendosi conto della debolezza della democrazia italiana e della scarsa stabilità politica in questo paese, stimano che le forze della NATO sul territorio italiano devono essere rafforzate da effettivi supplementari della NATO. Si è dunque deciso di raccomandare ai Ministri della difesa di esaminare la possibilità di trasferire nella regione settentrionale dell'Italia la divisione di intervento della NATO stazionante nella Repubblica federale germanica. Si è postulata egualmente la creazione di una unità di intervento italiana il cui compito sarebbe la protezione delle basi di aviazione e di lancio di missili della NATO situate nel nord dell'Italia ove l'amministrazione locale è dominata da elementi comunisti ".

« L'interrogante inoltre chiede di conoscere – stante la gravità sconvolgente di tale documento pubblico, nonché dell'accettazione da parte italiana di un giudizio così umiliante sulla democrazia nel nostro paese – se il testo sopra riportato testimoni l'esistenza in Italia di basi terrestri missilistiche della NATO (che appunto si tratta di proteggere) quando invece da precedenti e solenni dichiarazioni del Governo, tali basi avrebbero dovuto essere smantellate.

(3-03293) « LOMBARDI RICCARDO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro delle partecipazioni statali per sapere – premesso che già in data 19 novembre 1969 era stata avanzata richiesta di

informazione con interrogazione n. 3-02356, più volte sollecitata senza risultato alcuno – se rispondano a verità e quali siano i reali termini e contenuti delle circolanti notizie (provenienti anche da attendibilissimi settori) ipotizzanti una operazione finanziaria-produttiva FINSIDER-FIAT, in ordine allo stabilimento siderurgico ITALSIDER di Piombino e, nello stesso tempo, agli orientamenti di politica economica delle partecipazioni statali rispetto alla iniziativa privata.

« Ritenendo che la sorpresa che tali notizie vanno generando a Piombino e nel paese, non possono essere ormai più ignorate, e che si debba evitare, fra l'altro, di porre l'opinione pubblica di fronte al fatto compiuto, gli interroganti chiedono se il Ministro non ritenga di dover valutare quanto segue:

« Primo:

a) che Piombino, come quarto centro siderurgico FINSIDER, per lo sviluppo del settore ed ai fini anche del raggiungimento dei maggiori traguardi produttivi, è una componente positiva; che la stessa ITALSIDER, nel 1966, ebbe a dichiarare che, completato lo stabilimento di Taranto e a fronte del continuo maggiore consumo di acciaio, per il potenziamento e il futuro della fabbrica di Piombino non potevano sussistere preoccupazioni;

b) che tali dichiarazioni, poi, come risulta da fonti competenti, trovano ulteriore conferma nel fatto che, per il 1970 la siderurgia pubblica è impegnata a raggiungere più avanzati indici produttivi, nel senso di recuperare taluni ritardi e ai fini del maggior consumo interno, e per Piombino hanno rappresentato un elemento di conforto e positiva garanzia per il suo sviluppo economico.

« Secondo:

a) che la ventilata combinazione FIAT-FINSIDER viene a trovarsi in netto contrasto con la prioritaria e programmatica funzione della politica economica pubblica e a determinare per Piombino una sua diversa collocazione, agganciandola ad un diverso settore produttivo come quello dell'automobile;

b) che questa eventualità è posta in risalto dalle surricordate notizie, che per Piombino parlano di scorporo della fabbrica per un suo inserimento nell'ambito di una nuova società finanziaria con capitale pubblico e privato.

« Gli interroganti, pertanto, mentre sottolineano che ciò non può non rimettere in discussione le garanzie per il futuro della siderurgia piombinese e giustificare le profonde preoccupazioni esistenti, e gli sbocchi di eventuali esasperazioni, chiedono che il Ministro precisi con urgenza e la massima chiarezza possibile qual è la posizione delle partecipazioni statali in merito e quali sono gli orientamenti dello stesso Governo.

(3-03294) « ARZILLI, GIACHINI, MARMUGI, LOMBARDI MAURO SILVANO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno per conoscere:

1) perché non si è di già provveduto a sospendere gli atti relativi all'insediamento del nuovo consiglio comunale di Custonaci (Trapani), eletto in violazione dell'articolo 56 del testo unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana;

2) se il prefetto di Trapani, sempre in riferimento all'articolo 56 del citato testo unico, stia provvedendo agli adempimenti necessari perché entro due mesi dal 9 giugno 1970 siano svolte nel comune di Custonaci (Traponi) le nuove elezioni.

« Gli interroganti fanno presente che si tratta di atti dovuti in quanto dai verbali ufficiali e da una relazione del sindaco rimessa al Ministero dell'interno si ricava inconfutabilmente che in una sezione elettorale di quel comune, esattamente la V, non risultano attribuiti ad alcuna lista ben 233 voti (gli stessi non sono neppure segnati tra le schede nulle, bianche o contestate), cioè un numero tale di voti che potrebbe modificare il risultato complessivo delle elezioni nel comune, costituito in via definitiva da n. 1.133 voti alla lista n. 3 DC-PSI, da n. 1.077 voti alla lista n. 1 MSI e n. 155 voti alla lista n. 2 PCI.

(3-03295) « ALMIRANTE, FRANCHI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri della marina mercantile e delle partecipazioni statali, per sapere quali interventi siano stati fatti o si abbia intenzione di fare per mantenere il servizio sulla linea 9-*bis* della società Tirrenia sul percorso Livorno-Portoferraio-Bastia.

« È veramente deplorevole che mentre tutti i servizi marittimi da e per le isole vengono dovunque intensificati e gestiti con navi moderne e idonee al nuovo tipo generalizzato di collegamenti (navi-traghetto, ecc.), la società Tirrenia abbia continuato in tutti questi

anni ad andare avanti con navi che hanno cinquanta anni di età ed ora cancelli uno dei suoi itinerari che, saggiamente ed opportunamente gestito, avrebbe richiamato crescenti correnti di traffici turistici. Né vale la considerazione che tale linea sarebbe sostituita da quella Genova-Bastia, la quale taglia via al completo l'isola d'Elba che pure è un nodo vitale in crescente sviluppo nei moderni traffici turistici del mare Tirreno.

« Nei traffici con la Corsica l'Italia non deve limitarsi soltanto a fare la concorrenza alla Francia (e Genova si trova in posizione analoga a Nizza sotto questo aspetto) ma doveva e deve cercare di creare con la grande isola dei collegamenti il più possibile ravvicinati e tali da interessare le correnti turistiche provenienti da tutto il nord-Europa. Per tale tipo di collegamento Livorno e Portoferraio sono due posizioni geografiche ideali e insostituibili.

« L'interrogante chiede pertanto che il Governo intervenga affinché tale collegamento sia mantenuto e si provveda, nel frattempo, a studiare tutti i modi idonei a renderlo più moderno e funzionale.

(3-03296) « LUCCHESI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri degli affari esteri e della difesa, per conoscere se sia vero che nella riunione del Consiglio atlantico, tenutasi nel maggio 1970, proprio a Roma, siano stati fatti, registrati e concordati apprezzamenti sfavorevoli, offensivi e lesivi della dignità e dell'indipendenza nazionale, sulla democrazia e sulla stabilità politica in Italia, e se ne siano tratte conseguenze nel disporre un rafforzamento di stanziamenti militari stranieri in territorio italiano, particolarmente in riferimento alle basi aeree e missilistiche della NATO, esistenti dunque in Italia malgrado le opposte ripetute dichiarazioni;

per conoscere, nel caso tali notizie rispondano a verità, quali passi abbiano compiuto a tutela della sovranità della Repubblica italiana;

in ogni caso, per conoscere se ritengano ammissibili siffatte valutazioni e determinazioni di un organo della NATO, e quale sia il loro atteggiamento di fronte alla eventualità che si siano verificate.

(3-03297) « LUZZATTO, CERAVOLO DOMENICO ».

INTERPELLANZE

« I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri del bilancio e programmazione economica, delle finanze e della marina mercantile, per conoscere quali provvedimenti urgenti intendano adottare per scongiurare la grave crisi che incombe sull'industria cantieristica minore e su tutto il settore produttivo e commerciale connesso alla nautica da diporto.

« Poiché le stesse rappresentanze degli utenti, come l'Associazione nautica, hanno ritenuto opportuno intervenire responsabilmente per prospettare la grave situazione, gli interpellanti ritengono indispensabile che il Governo affronti con sollecitudine il problema, cui sono interessati circa 80.000 operai impiegati nelle costruzioni nautiche nonché 350.000 unità lavorative delle ditte fornitrici e delle ditte di assistenza e commerciali. La situazione è particolarmente grave poiché quest'anno sono rimasti invenduti circa 12.000 natanti per un valore di 5 miliardi, mentre sono aumentati i costi di produzione. I prezzi delle costruzioni nazionali tendono ad aumentare ed hanno cominciato ad essere in molti casi superiori a quelli delle imbarcazioni di importazione, malgrado che su queste ultime gravino le incidenze di trasporto e di dogana. Il settore abbisogna di incentivi per poter sopravvivere e per poter adottare le tecniche produttive più avanzate.

(2-00503) « DI PRIMIO, ANDREOTTI, COMPAGNA, AVERARDI, FELICI, FABBRI, DELLA BRIOTTA, COLLESELLI, CALVI, DI LEO, BOLOGNA, LENOCI, GUNNELLA, BUFFONE, BORRA ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro delle partecipazioni statali, per conoscere i motivi per i quali si ritarda a dare corso all'ordine del giorno approvato dalla Camera nella seduta del 25 luglio 1968 che impegnava fra l'altro il Governo a porre allo studio un programma per la localizzazione in Sicilia del 5° centro siderurgico da realizzare in ordine alla già esistente evoluzione del mercato siderurgico; impegno ribadito durante la discussione di mozioni ed interpellanze sulla Sicilia nella seduta del 26 settembre 1969.

« Si chiede in particolare di conoscere quali istruzioni sono state impartite all'IRI al fine del conseguimento in Sicilia di detta grossa

struttura produttiva la cui localizzazione è stata avvalorata dal Parlamento da considerazioni di ordine sociali, economiche e di riequilibrio del meridione.

« Si chiede altresì se non ritengano di impegnare il comitato tecnico di consulenza per verificare che detto insediamento trovi la sua ubicazione lungo la fascia costiera Marsala-Mazara-Castelvetrano (Trapani) che a giudizio dell'interpellante ha un entroterra che trovasi nelle migliori condizioni per reperire un'area sufficientemente pianeggiante, servita da infrastrutture autostradali, portuali ed aeroportuali in corso di costruzione, di ammodernamento e di potenziamento e capace di fornire il quantitativo di acqua dolce necessaria.

(2-00504) « CUSUMANO ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri del bilancio e programmazione economica e dell'industria, commercio e artigianato ed il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord, per conoscere – con riferimento alle notizie apparse su vari organi di stampa secondo cui tra due importanti complessi chimici, uno privato, la Società italiana resine (SIR), l'altro a partecipazione statale, l'ENI, si sarebbe creato un grave contrasto in relazione ad alcuni progretti di investimento nelle zone della Sardegna centrale, che avrebbe avuto come immediata conseguenza la sospensione delle relative iniziative –:

a) quali sono gli obiettivi che il Governo intende perseguire per attuare nella Sardegna centrale nell'ambito del medesimo nucleo di industrializzazione un programma di investimenti duplicativo nel settore petrolchimico;

b) quali sono gli organi della programmazione nazionale e regionale che hanno già esaminato i progetti SIR ed ENI ed espresso un giudizio di coerenza agli obiettivi del piano nazionale e di quello regionale di sviluppo;

c) quali sono le prospettive occupazionali dei progetti di cui sopra di fronte al problema più urgente della politica di sviluppo del Mezzogiorno: quello di spostare la tendenza, fortemente consolidata a creare un'industria di base nel settore petrolifero e petrolchimico, in direzione di iniziative nel settore manifatturiero caratterizzate da alta intensità di mano d'opera, cioè iniziative che creino più elevate occasioni stabili di lavoro.

« Gli interpellanti chiedono infine di sapere quali provvedimenti urgenti si intendano adottare per il rilancio degli investimenti e l'aumento dell'occupazione superando l'attuale grave crisi della Sardegna.

(2-00505) « ISGRÒ, CALVI, MATTARELLI, GIORDANO, LAFORGIA, SENESE, CAVALLARI, NANNINI, FELICI, BODRATO ».

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

* * *